



Università di Foggia

**Corso di Dottorato in
Learning Sciences and Digital Technologies
XXXVIII ciclo**

**La ricerca scientifica come Bene Comune: Open
Access e il diritto d'autore nell'Università**

Tutor
Sebastiano Valerio

Dottorando
Emanuele D'Emilio

Anno Accademico 2024/2025

Indice

Capitolo Primo: Il bene comune e la ricerca scientifica come interesse collettivo

Introduzione	p.5
1.1. La nascita dei beni comuni.....	p.9
1.2. I Beni Comuni nella tradizione Medievale	p.10
1.3. I beni comuni nella tradizione del codice civile.....	p.11
2. L'evoluzione della ricerca scientifica	p.16
2.1. La ricerca scientifica dalle origini alla ricerca dei dati.....	p.17
2.2. L'economia della ricerca, tra brevettazione e Trasferimento Tecnologico.....	p.20
2.3. L'esperienza europea: il caso tedesco.....	p.21
3. La nascita del diritto d'autore; quando l'idea artistica si scontra con gli interessi finanziari.....	p.24
3.1. La prospettiva italiana sulla Proprietà Intellettuale.....	p.30
4. La figura dell'autore.....	p.33
5. Le eccezioni per finalità di ricerca.....	p.36
6. Rapporto tra tecnologie e diritto d'autore.....	p.41
6.1. Segue: Le licenze creative common.....	p.42

Capitolo Secondo: Chi è il titolare del diritto d'autore in una ricerca scientifica? Sfide e abusi della posizione dominante nell'editoria scientifica

1. Il Percorso dell'eccellenza Accademica.....	p.47
2. Publish or Perish.....	p.49

2.1. Importanza del Fast Fail e il Bais Scientifico.....	p.56
3. Storia del movimento OA e suo sviluppo in Europa.....	p.58
3.1. Un nuovo paradigma chiamato OA.....	p.64
3.2. I vari modelli di business dell'Open Access.....	p.66
3.3. L'Open Peer Review.....	p.74
4. ANVUR e l'Open Access tra valutazione e disseminazione....	p.76
5. La via della disobbedienza civile.....	p.79
5.1. La pirateria al potere.....	p.81
6. Il mercato editoriale.....	p.84
7. I Contratti Trasformativi.....	p.88

Capitolo Terzo: Verso un nuovo paradigma della conoscenza: Open Access, valutazione e trasformazioni della ricerca

1. Il ruolo del legislatore nella disseminazione della conoscenza scientifica.....	p.92
1.1 .Terza Missione: tra sfida etica e disseminazione dei risultati della ricerca.....	p.93
1.2. Il piano Nazionale Scienza Aperta 2021-2027.....	p.95
2 .Il Second Publication Right.....	p.99
3. L'Indagine Right2Pub 2024.....	p.101
3.1. La percezione della comunità scientifica CNR sul diritto di pubblicazione secondaria e dei diritti dell'autore.....	p.103
4. Agreement CoARA tra processo politico e impatto programmatico.....	p.112
5. La terza di Ostrom.....	p.117
5. Conclusioni al capitolo.....	p.123

Conclusione.....	p.126
Bibliografia.....	p.129

Introduzione

Negli ultimi decenni, i sistemi di produzione, circolazione e valorizzazione della conoscenza scientifica sono stati attraversati da trasformazioni profonde, riconducibili alla digitalizzazione dei processi di ricerca, alla crescente interconnessione globale delle comunità scientifiche e al ruolo sempre più centrale delle politiche pubbliche nella definizione delle priorità della ricerca e dell'innovazione. Tali dinamiche hanno progressivamente ridefinito il modo in cui la conoscenza viene generata, condivisa e utilizzata, collocandola al centro delle strategie di sviluppo economico, sociale e culturale.

La conoscenza, intesa nella sua accezione più alta e profonda quale esito dell'attività scientifica e fonte di sapere critico, appare oggi esposta a una tensione strutturale. Essa continua a rappresentare uno strumento fondamentale di emancipazione individuale e collettiva; allo stesso tempo, è sempre più inserita all'interno di un sistema orientato verso un'economia della conoscenza, in cui il valore del sapere tende a essere misurato prevalentemente in termini di utilità, impatto e spendibilità. Questo processo ha progressivamente trasformato la conoscenza in un'infrastruttura strategica per lo sviluppo, sollevando interrogativi inediti circa le modalità della sua regolazione giuridica e del suo utilizzo. In tale contesto, il sapere rischia di essere ridotto a risorsa economica, perdendo parte della sua dimensione critica e del suo valore intrinseco come bene comune.

L'affermazione del paradigma della Open Science rappresenta uno dei principali vettori di risposta a queste trasformazioni. Promuovendo principi quali la trasparenza, l'accesso aperto, la riutilizzabilità dei risultati e la collaborazione interdisciplinare, la Scienza Aperta mira a superare i modelli tradizionali di produzione e diffusione della conoscenza, storicamente fondati su logiche proprietarie e su canali di comunicazione scientifica chiusi. Tuttavia, l'adozione di un approccio open by default non è priva di tensioni. In particolare, emergono criticità significative con riferimento ai sistemi di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, che continuano a svolgere un ruolo centrale nella regolazione dei risultati della ricerca scientifica. Tali tensioni risultano

particolarmente evidenti nei contesti di ricerca finanziata con risorse pubbliche e in quelli caratterizzati da una forte interazione tra università, imprese e istituzioni, nei quali si confrontano esigenze di apertura, protezione dei diritti e valorizzazione economica dei risultati.

In ambito europeo, tali dinamiche si inseriscono in un quadro normativo e politico in costante evoluzione. Programmi come Horizon Europe, il processo di riforma della valutazione della ricerca promosso da CoARA, nonché le strategie emergenti sull'intelligenza artificiale e sui dati, delineano un modello di governance multilivello in cui l'Unione Europea assume un ruolo di coordinamento, mediazione e indirizzo. La regolazione giuridica della conoscenza assume qui i connotati di una bilancia alla continua ricerca di un punto di equilibrio tra interessi pubblici e privati, apertura e protezione, circolazione e sfruttamento economico dei risultati scientifici.

Il problema di ricerca che questa tesi intende affrontare si colloca precisamente all'intersezione tra Open Science, diritto d'autore e politiche europee della ricerca. In particolare, il lavoro si propone di analizzare in che misura gli attuali quadri normativi e regolatori siano adeguati a sostenere un modello di ricerca aperta, equa e sostenibile, senza compromettere la tutela dei diritti degli autori, degli enti di ricerca e degli altri attori coinvolti nei processi di innovazione. Emergono, infatti, criticità legate alla frammentazione normativa, alle asimmetrie di potere tra attori pubblici e privati, nonché alla difficoltà di tradurre i principi della Open Science in pratiche effettivamente condivise e implementabili.

L'obiettivo generale della tesi è quello di contribuire a una riflessione critica sui meccanismi giuridici e istituzionali che regolano l'accesso, l'uso e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica in un mercato oligopolistico. Più nello specifico, la ricerca mira a: (i) ricostruire il quadro teorico e normativo della Open Science in relazione alla proprietà intellettuale; (ii) analizzare il ruolo delle politiche europee nel promuovere modelli di innovazione aperta e collaborativa; (iii) individuare possibili linee di miglioramento o di riforma degli strumenti giuridici esistenti, con particolare attenzione alla dimensione dell'equità, della sostenibilità e dell'impatto sociale della ricerca.

Dal punto di vista metodologico, la tesi adotta un approccio interdisciplinare, combinando l'analisi giuridica con il contributo delle scienze sociali e degli studi sull'innovazione. L'indagine si fonda sull'esame delle fonti normative europee e nazionali, dei documenti di policy, della letteratura scientifica di riferimento nonché sull'analisi di casi studio e pratiche emergenti. Tale approccio consente di cogliere la complessità dei processi in atto e di collocare il diritto d'autore all'interno di un più ampio ecosistema della conoscenza.

La struttura della tesi riflette l'impostazione teorica e critica adottata e si articola in tre capitoli principali, ciascuno dei quali analizza una diversa dimensione della questione oggetto di studio: il primo capitolo propone un inquadramento teorico e storico della ricerca scientifica come bene comune e come interesse collettivo. Il capitolo analizza la trasformazione della ricerca scientifica e l'emergere di un'economia della conoscenza fondata su meccanismi di valorizzazione, brevettazione e trasferimento tecnologico, collocandoli all'interno della cornice teorica della ricerca scientifica come bene comune. Particolare attenzione è dedicata alla nascita del diritto d'autore, alla figura dell'autore scientifico, alle eccezioni per finalità di ricerca. Il secondo capitolo esamina criticamente l'ecosistema dell'editoria scientifica e la questione della titolarità del diritto d'autore nella ricerca. Il capitolo esamina la cultura del *publish or perish*, le dinamiche valutative e il ruolo degli editori commerciali, ricostruendo lo sviluppo del movimento Open Access e le tensioni tra autori, istituzioni ed editori, comprese le forme di accesso non autorizzato alla letteratura scientifica, oggetto di un'analisi giuridica ed etica. Il terzo capitolo si concentra sul ruolo delle politiche pubbliche e del legislatore nella promozione di un nuovo paradigma della conoscenza. Vengono analizzati il Piano Nazionale per la Scienza Aperta e le più recenti iniziative europee, con l'obiettivo di individuare possibili linee di riforma e raccomandazioni per una governance della ricerca più equa, aperta e sostenibile.

Questa ricerca si colloca nel dibattito contemporaneo sul futuro della ricerca scientifica, interrogandosi sul ruolo del diritto nella tensione tra tutela, apertura, collaborazione e disseminazione dei risultati della ricerca. In tal senso, la tesi ambisce a offrire un contributo utile sia sul piano teorico sia su quello delle

politiche pubbliche, nella prospettiva di una ricerca scientifica più aperta, inclusiva e orientata al bene collettivo.

Primo capitolo

Il bene comune e la ricerca scientifica come interesse collettivo

SOMMARIO: 1. La nascita dei beni comuni; 1.1. I beni comuni nella tradizione medievale; 1.2. I beni comuni nella tradizione del codice civile; 2. L'evoluzione della ricerca scientifica; 2.1. La ricerca scientifica dalle origini alla società dei dati; 2.2. L'economia della ricerca tra brevettazione e trasferimento tecnologico; 2.3. L'esperienza europea: il caso tedesco; 3. La nascita del diritto d'autore: quando l'idea artistica si scontra con gli interessi finanziari; 3.1. La prospettiva italiana sulla proprietà intellettuale; 4. La figura dell'autore; 5. Le eccezioni al diritto d'autore per finalità di ricerca; 6. Tecnologie e diritto d'autore; 6.1. Le licenze Creative Commons.

1. La nascita dei beni comuni

Prima di trattare il problema che è al centro della ricerca è di fondamentale importanza cercare di superare i problemi semantici che una lingua come l'italiano porta con sé.¹ Allora risolvere le definizioni può essere lo strumento prediletto per non incorrere e strascinarsi in ambiti che fuoriescono da quelli di competenza di questa tesi.

Un'ulteriore specificazione appare doverosa, sulla terminologia che si intende affrontare: questo lavoro è il combinato di studi che hanno abbracciato ambiti giuridici, letterali e anche archivistici. Il risultato è la convivenza, più o meno pacifica, di forme espressive che rievocano l'anima letteraria del lavoro, accompagnate dalle classiche espressioni latine dal quale il diritto occidentale ha tratto le fondamenta per il giuspositivismo moderno e affiancate a storture squisitamente giuridiche.

La prima definizione che va chiarita in questo lavoro è proprio del significato di bene comune. Quando parliamo di beni comuni, è necessario distinguere tra almeno due livelli concettuali: da un lato il bene comune nella sua accezione singolare, come ideale politico e filosofico², evocato in quasi tutte le tradizioni

¹ Riprendendo le parole di Galimberti nel saggio *Le cose dell'amore* (2010), Feltrinelli Editore: la nostra è una lingua, che a differenza del greco o del tedesco non è fatta per dare definizioni certe, ma è una lingua più poetica, in cui solo attraverso aggettivi e suffissi possiamo riuscire a centrare il significato che un nostro collega tedesco potrebbe esprimere con più precisione con una parola, magari formata da venti sillabe.

² È lo stesso bene comune di cui già Aristotele nel *Politica* e nell'*Etica Nicomachea* parla come di una dignità superiore volta alla felicità della comunità nel suo insieme. P. Moraux, *Aristotele. Etica Nicomachea*, Collana "Filosofi antichi e medievali", 1958.

politiche e culturali come orizzonte di giustizia e di coesione sociale; dall'altro i beni comuni intesi al plurale e impossibili da declinare singolarmente, cioè quelli che, per la loro natura e funzione, sfuggono alla tradizionale dicotomia giuridica tra pubblico e privato.

Il bene comune, dunque, non è riducibile alla mera somma dei singoli beni comuni, così come questi ultimi non possono essere interpretati solo come "residui" non inquadrabili nei due modelli classici della proprietà pubblica e privata. Essi rappresentano invece un campo concettuale e giuridico autonomo, spesso marginalizzato, ma sempre riaffiorante nei momenti di crisi della modernità.

1.1.I Beni Comuni nella tradizione Medievale

Il Professor Ugo Mattei³ ha messo in luce come l'idea di beni comuni sia profondamente radicata nella tradizione giuridica occidentale, ma che negli ultimi secoli abbia perso la centralità che aveva avuto col diritto prevalentemente consuetudinario. In particolare, si sofferma sul contesto della società medievale inglese, in cui si può individuare una vera e propria tripartizione dei poteri politici e patrimoniali:

- il Sovrano, proprietario formale di tutto il territorio nazionale;
- i Signori feudali, grandi proprietari terrieri che esercitavano poteri di signoria fondiaria;
- i Commoners⁴, ossia la popolazione che non possedeva altro se non il diritto di accesso e di uso delle terre comuni, dei boschi, delle acque e delle risorse naturali.

³U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, Laterza, 2012.

⁴Parlando di Commons è d'obbligo fare riferimento a G. Hardin, "*The Tragedy of the Commons*", *Science*, vol. 162, 1968, p. 1263 ss.; trent'anni dopo, M. A. Heller, "*The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*", *Harvard Law Review*, vol. 111, 1998, p. 622 ss.; si veda inoltre il saggio che è valso a E. Ostrom il Premio Nobel per l'economia, *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; trad. it. *Governare i beni collettivi*, Venezia, Marsilio, 2006..

A dimostrazione di ciò, va tenuto a mente che accanto alla celebre Magna Charta (1215)⁵, considerata da molti come la prima forma di costituzionalismo moderno, fu promulgata un altro testo che ai tempi aveva pari importanza ma meno noto: la Charter of the Forest⁶ (1217) la quale sanciva i diritti d'uso delle comunità locali sulle foreste, sui pascoli, sulle acque e sulle terre comuni, costituendo di fatto un riconoscimento giuridico dell'importanza dei commons nella vita quotidiana e nella sopravvivenza materiale della popolazione.

Questa “costituzione della foresta” mostra come, già alle origini del costituzionalismo occidentale, i beni comuni fossero considerati un pilastro della vita sociale, in quanto garantivano l'accesso alle risorse essenziali a chi non deteneva potere né proprietà.

Successivamente, il declino dei beni comuni inizia con il fenomeno delle *enclosures*, ossia la recinzione e privatizzazione progressiva degli spazi che fino ad allora erano a disposizione collettiva. Da risorsa aperta e condivisa, i commons divengono in proprietà privata, sottratta all'uso comunitario.

Sempre secondo il professor Mattei⁷, la stessa etimologia del termine “privato” trarrebbe dall'idea di sottrazione o esclusione: il *privatus* sarebbe “ciò che è stato tolto”, “estratto” dalla disponibilità collettiva. I processi di enclosure, che si intensificarono soprattutto tra XVI e XVIII secolo, segnarono dunque l'inizio della marginalizzazione giuridica dei beni comuni e la progressiva affermazione della logica proprietaria moderna, fondata sull'assolutezza e sull'esclusività del diritto individuale.

1.2.1 I beni comuni nel Codice Civile

Dalla fine del Medioevo, i diritti comuni iniziarono così a essere trattati come diritto suppletivo: norme residuali, scarsamente compatibili con lo sviluppo di

⁵S. R. Broussard e B. D. Whitaker, “*The Magna Charta of Environmental Legislation: A Historical Look at 30 Years of NEPA–Forest Service Litigation*”, *Forest Policy and Economics*, vol. 11, n. 2, 2009, pp. 134–140.

⁶ Mentre la Magna Charta parla dei diritti dei baroni, La Carta della Foresta si spinge oltre e infatti fa espressamente riferimento all’“every free man”. F. Capra e U. Mattei, *The ecology of law. Toward a legal system in tune with nature and community*, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, 2015..

⁷ Cfr. *ivi*, 48.

uno Stato accentrato e con l'ideale giuspositivista del diritto codificato. Nel tempo, i beni comuni furono sempre più percepiti come anomalie da eliminare.

Nella tradizione giuridica del nostro paese, un passaggio emblematico fu rappresentato dal Codice Civile del 1942, il quale, all'art. 1111, stabilisce come "Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione"⁸. Tale principio, apparentemente neutro, come naturale conseguenza, lo scoraggiare la permanenza di forme collettive di gestione e proprietà, rafforzando la centralità della logica individualistica e proprietaria. Il risultato è che la comunione è diventato uno strumento marginale e di scarso utilizzo di cui sono sopravvissuti solo pochissimi modelli nel nostro territorio.

L'esempio della partecipanza agraria emiliana⁹ è importante più per valore storico che per gli interessi economici assicurati da questo diritto.

La genealogia dei beni comuni in Italia, perlomeno nella sua dimensione giuridica moderna, nasce da una prima riflessione critica, iniziata tra il 2004 e il 2005 all'Accademia Nazionale dei Lincei, sulle privatizzazioni avvenute nella prima parte degli anni '90¹⁰.

La "cosa pubblica", da patrimonio inalienabile della collettività, è divenuta a sua volta assimilabile a un bene privato, suscettibile di trasferimento da parte dello Stato, inteso come semplice gestore-proprietario, ed iscritte in un dualismo pubblico/privato che li svuota del loro significato originario. L'atteggiamento della cultura politica italiana è stato sostanzialmente neo liberale e dunque mai critico sulle privatizzazioni ma al contrario spesso sono state sacrificate sull'altare dell'equilibrio di bilancio. Per usare una metafora: è come se il maggiordomo, per pagare le sue vacanze impegni l'argenteria di casa.¹¹

Dai primi anni del Duemila, il tema dei beni comuni ha assunto maggior importanza. La nascita dei movimenti no global, di nuovi diritti atipici e di

⁸ La predilezione per il *favor divisionis* dimostra la volontà di non vedere di buon occhio la comunione, a rafforzare ciò, il secondo comma parla appunto del vincolo di dieci anni per i patti di non scioglimento della comunione e di riduzione a detto limite i patti di durata più lunga.

⁹ È un antichissimo istituto, la cui origine è dubbia ma che si ritiene essere già presente nel XV secolo nel territorio emiliano. La particolarità è che 18 capi si dividono ogni 20 anni un insieme di terre attraverso una lotteria con gli obblighi tipici dell'enfiteuta ma senza l'obbligo di versare alcun canone.

¹⁰ U. Mattei, *Beni culturali, beni comuni, estrazione*, in *Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela*, 2017, p. 147

¹¹ La metafora non è attribuibile a me, ma è sempre presa dal libro. *Beni comuni: un manifesto*.

strumenti che non rientravano propriamente nel paradigma beni mobili e immobili, come appunto internet e le reti cellulari, hanno fatto sorgere la necessità di definire un nuovo diritto comune.

Alla dicotomia dell'art 42 della costituzione Italiana: «La proprietà è pubblica o privata», che assume perciò l'esistenza di soli due modelli, va affiancata quella di un terzo posto nel limbo fra i due.

In questo modo, così come sarebbe incostituzionale una socializzazione di tutta la proprietà, perché la proprietà privata è garantita costituzionalmente, allo stesso modo in cui una società fatta di sola proprietà privata non può esistere, perché quella pubblica deve comunque sussistere, esistono e si possono affermare dei diritti che assumono valore solo se posti nella collettività.

Ciononostante, la predilezione di un modello rispetto all'altro è evidente nel *favor* col quale il legislatore permette il trasferimento dei beni pubblici senza riserva di legge, senza pubblica utilità e senza indennizzo di chi (la collettività) ne viene privato¹² mentre la proprietà privata può essere trasferita al pubblico solo in presenza di pubblica utilità, pagando un indennizzo e rispettando una riserva di legge.

L'idea sottesa nel codice del 42 è un'eredità napoleonica nata vecchia (già anacronistica), basata sulla divisione del mondo in comparti stagni in cui da un lato si trova il diritto pubblico e dall'altro quello privato. In questa diarchia entrambi sono scevri dell'esistenza dell'altro.

Per superare questo retaggio ottocentesco, che trae le sue origini fin dal modello del Leviatano, e normativizzare il concetto legato ai beni comuni nel 2007 prese forma la Commissione Rodotà, che tentò di elaborare una riforma organica dei beni pubblici che andasse oltre il archetipo tradizionale dei beni demanializzati o demanializzabili.

Secondo le parole dello stesso Mattei, vicepresidente della stessa commissione ministeriale:

¹² L. Nivarra, *Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune*, in *Oltre il pubblico e il privato* cit., p. 70.

Nessuna forza politica la voleva in realtà. Non c'è stata mai alcuna reale volontà politica di promuovere la Commissione Rodotà, tant'è che i risultati che sono stati prodotti sono stati messi in un cassetto e fondamentalmente buttati via, dal punto di vista del processo legislativo. Hanno però lasciato un segno perché...capace di avviare una prima riflessione genuinamente interdisciplinare sui beni comuni.¹³

La Commissione propose l'introduzione della categoria giuridica autonoma dei beni comuni¹⁴, intesi come beni caratterizzati da una titolarità diffusa, che possono appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati, purché la loro funzione resti ancorata alla garanzia dei diritti fondamentali e allo sviluppo libero della persona.

L'elenco comprendeva¹⁵ moltissimi beni la cui caratteristica era il godimento delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona.

Tali beni, osservava la Commissione¹⁶, soffrono di una duplice crisi: da un lato la scarsità e il rischio di depauperamento, dall'altro l'assoluta insufficienza delle garanzie giuridiche. Per questo furono definiti come “cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità”¹⁷.

¹³ Cfr. *ivi*, 154.

¹⁴ Commissione Rodotà - per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici (14 giugno 2007) - Proposta di articolato, Ministero della giustizia, art 1.b. “Distinzione dei beni in tre categorie: beni comuni, beni pubblici, beni privati.”

¹⁵ Cfr. *ivi*, Art1. c. “Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate.”

¹⁶ *Ibidem*. Art.1, in continuità con quanto affermato dalla Commissione anche la conoscenza, i dati e l'informazione possono essere oggi considerati beni comuni digitali, in quanto essenziali per la partecipazione democratica, la libertà scientifica e la giustizia cognitiva.

¹⁷ Ministero della Giustizia. (s.d.). *Titolo della pagina*. In *Giustizia.it*. Recuperato da https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_2=0_10&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS47617

Questa definizione mette al centro due principi chiave: la funzione sociale dei beni comuni e la loro tutela intergenerazionale, riprendendo i temi che le giornate di Seattle del 99¹⁸ avevano affermato come nuovi bisogni generazionali.

Il dibattito giuridico e politico sui beni comuni ha trovato, in Italia un momento cruciale nel referendum del 2011 sull'acqua pubblica. La proposta referendaria chiedeva l'abrogazione della normativa che consentiva ai privati di gestire la somministrazione dell'acqua potabile, riaffermando il carattere di risorsa essenziale e inalienabile di questo bene.

Il risultato, con una partecipazione straordinaria e una netta vittoria dei "sì", ha rappresentato una vera e propria riaffermazione del concetto di bene comune. E un chiaro indirizzo della collettività verso la riaffermazione di diritti umani fondamentali, che non possono essere trattati come merce sottoposta a logiche di profitto.

Oggi il tema dei beni comuni si intreccia inevitabilmente con quello della sostenibilità ambientale, della governance partecipativa e con tutti i diritti fondamentali che, per essere effettivamente tutelati, richiedono l'intervento e la garanzia del potere statale. Questo principio apre uno spazio normativo in un'ottica di corresponsabilità tra istituzioni e cittadini: i diritti che non possono essere garantiti dalle sole logiche privatistiche ma devono essere ricondotti alla sfera del potere pubblico.

I beni comuni sono infatti in continua espansione e permettono di individuare grandi diritti spesso in tensione tra loro. Tra questi, un posto centrale spetta al "diritto alla conoscenza¹⁹", che non può che essere considerato un bene pubblico globale.

¹⁸ È infatti durante le giornate del 1999 a Sydney, in occasione del vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), che si sviluppano i primi movimenti di protesta, destinati a confluire, negli anni immediatamente successivi, nel più ampio movimento dei no global. Si veda : Si veda : D. Della Porta, L. Mosca, *Globalizzazione e movimenti sociali*, Il Mulino, Bologna, 2005.

¹⁹ Impropriamente lo annovero tra i diritti di nuova identità in quanto il suo riconoscimento è di antico rimando ma al pari di altri diritti, non ha visto il proprio riconoscimento all'interno del testo costituzionale ma desunto per via interpretativa. Da questa prospettiva, il diritto alla conoscenza può essere letto come diritto di terza generazione, fondato sull'interdipendenza tra libertà individuali e giustizia sociale.

2.L'evoluzione della ricerca scientifica

La ricerca scientifica, così come la intendiamo, è un'attività sistematica svolta per accrescere il patrimonio di conoscenze, anche sulle persone, la cultura e la società, e per utilizzare tali conoscenze per creare nuove applicazioni²⁰, non è il risultato di un percorso lineare o predeterminato. Al contrario, essa rappresenta il punto di arrivo di un processo storico complesso, in cui diverse linee culturali, economiche e sociali si sono intrecciate nel tempo.

Per lunghi secoli, ciò che oggi definiamo “ricerca scientifica” prendeva corpo attraverso forme di mecenatismo: un sistema in cui la conoscenza si sviluppava grazie al sostegno di élite politiche, religiose o economiche. I signori locali, le famiglie nobiliari e, in seguito, gli imprenditori illuminati, favorivano le arti e le scienze non solo per un sincero interesse intellettuale, ma anche per ragioni di prestigio, potere e, non ultimo, utilità pratica. L'innovazione nasceva spesso nel contesto di corti e botteghe, in uno scambio reciproco tra protezione economica e produzione di sapere.

Questo intreccio è visibile sin dal Rinascimento, quando figure come Leonardo da Vinci misero il proprio ingegno al servizio di mecenati quali Ludovico il Moro o Lorenzo de' Medici, progettando opere che andavano dalle macchine belliche agli studi anatomici e ingegneristici. Analogamente, Galileo Galilei, sotto la protezione dei Medici di Firenze e dell'Accademia dei Lincei²¹, poté sviluppare le sue osservazioni astronomiche, contribuendo in modo decisivo alla nascita del moderno metodo scientifico.

Con l'avvento dell'età moderna e l'emergere di nuove classi borghesi e industriali, il mecenatismo assunse forme diverse, spesso più imprenditoriali che culturali. È il caso dell'ingegnere James Watt, che grazie al sostegno finanziario dell'imprenditore Matthew Boulton, poté perfezionare la macchina a vapore, aprendo la strada alla Rivoluzione Industriale. Allo stesso modo, nel XIX secolo, l'espansione economica americana permise una nuova forma di mecenatismo, legata alla finanza e al capitale di rischio: grandi investitori come J.P. Morgan

²⁰ La definizione è tratta dal Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, art. 2, lett. 1.

²¹ Per approfondire la tematica si veda P. Galluzzi, *Scienziati a corte: L'invenzione della figura del moderno uomo di scienza*, Giunti, Firenze, 2001.

sostennero gli esperimenti di Thomas Edison e Nikola Tesla, permettendo il passaggio dalla scienza sperimentale all'innovazione industriale²².

In tutti questi casi, il progresso scientifico e tecnologico è stato reso possibile da un rapporto di interdipendenza tra conoscenza e risorse economiche. Tuttavia, tale rapporto restava fragile e fortemente personale: dipendeva dalla benevolenza, dalla visione o dagli interessi contingenti del mecenate (il caso Tesla ne è l'esempio, nel momento in cui le sue ricerche furono considerate scomode da J.P.Morgan gli furono negati i finanziamenti e cadde in disgrazia). L'assenza di un sistema stabile di riconoscimento e tutela del lavoro intellettuale rendeva incerta la posizione dell'inventore, spesso costretto a scegliere tra la divulgazione delle proprie scoperte e la possibilità di trarne un sostentamento economico.

2.1.La ricerca scientifica dalle origini alla ricerca dei dati

Queste dinamiche hanno progressivamente orientato la ricerca verso forme di finanziamento pubblico e cooperazione istituzionale, riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo libero della scienza e della società. In tal modo, la scienza si è intrecciata con la formazione delle moderne repubbliche: la gemmazione del pensiero repubblicano, fondato su libertà e responsabilità civica, ha attecchito anche nell'idea di una ricerca scientifica autonoma.

Nei secoli più recenti, infatti, tutte le democrazie hanno cercato di rimarcare la centralità del ruolo della scienza all'interno dei diritti fondamentali: la section IX della Costituzione americana recita: «the Congress shall have the power ... To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries»²³; questa disposizione avrà un'importanza unica per il superamento dell'analfabetismo in America all'indomani della guerra di indipendenza e oggi rappresenta l'appiglio costituzionale per il famoso "Fair Use"²⁴.

²² J.Mokyr, *The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress*, Oxford University Press, Oxford, 1990.

²³ C. Valentini, *Le ragioni della costituzione. La Corte Suprema americana, i diritti e le regole della democrazia*, Giappichelli, 2011.

²⁴ Il tema del fair use verrà ripreso nei capitoli successivi, in questo contesto basti notare come questo strumento all'indomani della guerra d'indipendenza ha favorito la diffusione di testi che in larga parte hanno permesso la guerra all'analfabetizzazione.

La Costituzione spagnola del 1978 dedica all'argomento l'art. 44, rubricato 'Accesso alla cultura'²⁵:

1. I pubblici poteri promuoveranno e tuteleranno l'accesso alla cultura, alla quale tutti hanno diritto. 2. I pubblici poteri promuoveranno la scienza e la ricerca scientifica e tecnica a vantaggio dell'interesse generale.

Il legislatore costituente italiano ha previsto due articoli che possono essere ricondotti all'alveo dei diritti a difesa della scienza: l'art. 33, che sancisce il principio della libertà della scienza e l'art. 9, che obbliga in modo proattivo la Repubblica a promuovere «lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica»²⁶.

Ma cosa si intende, concretamente, per ricerca scientifica? La definizione tradizionale la riconduce all'attività volta alla produzione di nuova conoscenza, alla costruzione di teorie e modelli interpretativi del reale e alla ricerca di soluzioni pratiche per la società e l'economia, pur utile sul piano descrittivo, tende a generare una sovrapposizione tra la dimensione esplorativa della ricerca di base e quella funzionale della ricerca applicata²⁷.

Storicamente la ricerca scientifica era quindi concepita come un processo lineare, in cui il sapere si accumulava in modo progressivo attraverso l'applicazione rigorosa del metodo scientifico, la verifica sperimentale e la pubblicazione dei risultati in canali accademici specializzati.

Con l'avvento delle nuove tecnologie, tuttavia, si è resa evidente la centralità dei dati. Chiunque abbia lavorato ad un progetto di tesi, indipendentemente dalla materia di riferimento ha sentito parlare della bipartizione in ricerca quantitativa

²⁵S. Ragone, *La Costituzione spagnola del 1978 e il suo debito verso quella italiana*, in *Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional y otros estudios de derecho público*, 2008, pp. 81–98..

²⁶F. Clementi – L. Cuocolo – F. Rosa – G. E. Vigevari, *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2018; sul commento ai due articoli costituzionali e sul ruolo dell'Università nel quadro dei diritti fondamentali si veda N. Occhiocupo, *Costituzione e autonomia normativa delle università*, in *Il Foro Italiano*, 1990, vol. 113, pp. 251–252.

²⁷ Sulla distinzione concettuale tra ricerca di base e ricerca applicata, si veda: Regolamento (UE) 2021/695, art. 2, lett. 1–2, che definisce la ricerca scientifica come attività sistematica volta ad accrescere il patrimonio di conoscenze e distingue tra “ricerca di frontiera”, orientata alla comprensione dei fenomeni, e “innovazione”, intesa come applicazione delle conoscenze per sviluppare soluzioni nuove. Per un inquadramento metodologico generale: J. W. Creswell, *Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage, 2009..

o qualitativa²⁸: mentre la prima fornisce dati standardizzati, modelli al alto potere predittivo e si rifà a una campionatura più sviluppata, la ricerca qualitativa è basata su campioni molto ridotti che forniscono risposte a domande “non strutturate o semistrustrate”²⁹: il risultato sarà un dato spuro ai fini statistici e di difficile analisi ma molto preciso per le contestualizzazioni.

Ogni disciplina, dalle scienze naturali alle scienze sociali, dalle arti computazionali alla medicina, si fonda sempre più sulla capacità di raccogliere, organizzare e interpretare grandi quantità di informazioni. La produzione di dati non è più un sottoprodotto della ricerca, ma un vero e proprio pilastro del metodo scientifico contemporaneo. Crearne significa costruire le basi su cui si innestano la modellizzazione e la successiva validazione delle ipotesi. Senza, la conoscenza rischia di rimanere astratta; con la ricerca può essere replicabile, verificabile e soprattutto cumulativa. Inoltre, nell’epoca della digitalizzazione, i dati assumono un valore che travalica il singolo progetto: possono essere riutilizzati, combinati con altre fonti, messi a disposizione di comunità scientifiche diverse e contribuire così a nuove scoperte inattese.

La scienza dei nostri giorni, quindi, non si limita a produrre teorie o a confermare esperimenti, ma si configura sempre più come un processo di data generation e data sharing³⁰, in cui la capacità di creare, gestire e rendere interoperabili i dati è condizione necessaria per l’avanzamento del sapere e per il dialogo tra discipline.

La lingua matematica di cui parlava Galileo Galilei³¹ oggi si è trasformata nella lingua dei dati, col nuovo grande inconveniente che il dato, a differenza della matematica, non è certo e la sua interpretazione può portare a risultati tra loro contrapposti³².

²⁸S. Dourado – E. Ribeiro, *Metodologia qualitativa e quantitativa*, a cura di A. C. de Oliveira, Editora executiva N. Oliveira, 2023, p. 12; per la distinzione tra ricerca quantitativa e qualitativa è di fondamentale importanza il testo di J. W. Creswell, *Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, Sage, 2009.

²⁹S. Tusini, *La ricerca come relazione. L’intervista nelle scienze sociali*, vol. 9, FrancoAngeli, Milano, 2006..

³⁰R. Caso, *Il conflitto tra diritto d’autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato unico digitale*, Trento LawTech Research Paper n. 38, 2020, disponibile su SSRN, n. 3533401.

³¹G. Galilei, *Il saggiaiore*, 2011.

³²I dati si possono interpretare la matematica no.

Dopo questa necessaria digressione sul ruolo dei dati nella ricerca, è quindi doveroso ragionare sulla differenza tra ricerca di base e ricerca applicata. Sostanzialmente, la differenza tra questi due tipi di ricerca risiede nel fatto che la prima, la ricerca “pura”, ha come unico obiettivo l’avanzamento delle conoscenze scientifiche e la comprensione approfondita di un argomento o di determinati fenomeni naturali. Essa è interamente teorica e si concentra sui principi di base e sulle leggi fondamentali. La ricerca applicata, invece, mira a rispondere a quesiti concreti, fornire soluzioni a problemi specifici e sviluppare tecnologie o applicazioni innovative³³.

Il risultato è l’inclinazione degli imprenditori privati di finanziare ricerche applicate che permettano di rientrare il prima possibile dell’investimento economico, mentre la ricerca di base, storicamente poco (o nulla) remunerativa, rischia di essere considerata un lusso consentito solo nei periodi di prosperità economica,³⁴ e sovvenzionato in via esclusiva dai finanziamenti pubblici.

2.2. L’economia della ricerca, tra brevettazione e Trasferimento Tecnologico

Tradizionalmente, la ricerca pura si è caratterizzata per una forte vocazione alla condivisione dei risultati, mentre la ricerca applicata, legata alla risoluzione di problemi tecnici concreti, ha spesso avvertito l’esigenza di introdurre meccanismi di esclusione per garantirsi un vantaggio competitivo. In tal senso, la celebre ricostruzione di Robert K. Merton³⁵ che individua un insieme di norme sociali che spingono gli scienziati a contenere la competizione basata sul controllo privato ed esclusivo della conoscenza e a dare prevalenza alla pubblicità e alla condivisione dei risultati della ricerca, limitando la «proprietà intellettuale», qui intesa nel significato ristretto a cui allude lo stesso Merton, a un ruolo simbolico che si riduce a vantare la priorità della scoperta.³⁶

³³ P. Guarda, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, vol. 33 (Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento), pp. 1-325, p. 42

³⁴ Cfr. *ivi.*, p. 43.

³⁵ R. K. Merton, *The normative structure of science*, in *The sociology of science. Theoretical and empirical investigations*, 1979, pp. 267-278.

³⁶ R. Caso, *Il conflitto tra diritto d’autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato unico digitale*, cit., p. 8.

A partire dagli anni Ottanta, tuttavia, si afferma un cambio di paradigma. Il tema della brevettazione in ambito universitario entra nell'agenda politica, con una prima e significativa svolta negli Stati Uniti. Nel 1982, infatti, viene adottato il Bayh-Dole Act³⁷, che concede alle università statunitensi di mantenere e gestire i diritti derivanti dalle invenzioni frutto di ricerche finanziate con fondi pubblici, nonché di incassare i proventi derivanti dalla concessione in licenza dei relativi brevetti. La *ratio* di questa scelta era duplice: incentivare la valorizzazione economica dei risultati della ricerca e stimolare l'innovazione in un periodo di difficoltà competitiva per l'industria americana. Gli effetti disegneranno i contorni dell'economia Americana e Globale: negli anni immediatamente successivi, le principali università statunitensi si dotarono di uffici per il trasferimento tecnologico (Technology Transfer Offices), contribuendo alla nascita di una vera e propria "economia della ricerca" che si sarebbe poi diffusa a livello globale.

2.3.L'esperienza europea: il caso tedesco

In Europa, sull'onda lunga del Bayh-Dole Act, molti Paesi iniziarono a ripensare il ruolo delle università non solo come istituzioni di formazione e ricerca, ma anche come attori centrali nella promozione dell'innovazione e nello sviluppo industriale³⁸. Si tratta di un passaggio di grande rilevanza, poiché rompe in parte con il tradizionale modello humboldtiano, fondato sull'unità tra ricerca e didattica e sulla libertà accademica. Tale modello concepiva la ricerca come un'attività priva di finalità immediatamente utilitaristiche, guidata da motivazioni intellettuali e non da obiettivi economici. Con l'affermarsi del nuovo

³⁷ D. C. Mowery – R. R. Nelson – B. N. Sampat – A. A. Ziedonis, *The growth of patenting and licensing by US universities: an assessment of the effects of the Bayh–Dole Act of 1980*, in *Research Policy*, 2001, vol. 30, n. 1, pp. 99–119.

Per una comparazione tra il modello americano e quello Europeo si veda: F. Lissoni – F. Montobbio, *Brevetti universitari ed economia della ricerca in Italia, Europa e Stati Uniti. Una rassegna dell'evidenza recente*, in *Politica economica*, 2006, vol. 22, n. 2, pp. 259–281.

³⁸ Si va diffondendo quell'idea che porterà nel primo decennio degli anni 2000 alla teorizzazione della Terza Missione, in Italia assume una sua dignità giuridica nel DL 19/2012, che definisce i principi del sistema di "Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accredimento" (AVA), e dal successivo DM 47/2013, che ne identifica gli indicatori e i parametri di valutazione

paradigma, invece, si introduce una crescente attenzione alle ricadute economiche della ricerca e alla sua trasferibilità verso il sistema produttivo³⁹.

Paesi come la Germania, stimolati dai risultati incoraggianti che la legge americana stava portando, cercarono di riprodurre l'equivalente europeo del Bayh-Dole Act. In questo modo, venne incentivato un più deciso consolidamento degli uffici di trasferimento tecnologico e l'avvio di una gestione istituzionalizzata della proprietà intellettuale in ambito accademico.

In Italia, invece, il trasferimento tecnologico è stato a lungo rallentato dalla mancanza di un quadro normativo adeguato⁴⁰. Un passo in questa direzione si ebbe con la legge 383 del 18 ottobre 2001 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), che introdusse una disposizione non certo peregrina ma certamente desueta già nel contesto europeo⁴¹, nota come Professor's Privilege⁴². L'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), nella sua formulazione originaria del 2001 recitava :

la titolarità e i diritti patrimoniali derivanti dalla brevettazione di tali invenzioni venissero assegnati direttamente ai ricercatori stessi, anziché all'Università in qualità di loro datore di lavoro, come previsto invece nell'articolo 64 del CPI per le invenzioni dei dipendenti.....All'ente, datore di lavoro, spetta una quota percentuale di sfruttamento dell'invenzione (non

³⁹Sul modello humboldtiano si veda: W. von Humboldt, *Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin* (1810), in A. Flitner – K. Giel (a cura di), *Wilhelm von Humboldt: Werke in fünf Bänden*, vol. IV, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1964. Per un inquadramento storico e critico: M. G. Ash, *The Humboldtian University Revisited: The Classical German Idea of the University and Its Influence in the 19th and 20th Century*, in *European Journal of Education*, 1997, vol. 32, n. 2, pp. 183–193; D. Fallon, *The German University: A Heroic Ideal in Conflict with the Modern World*, in *Change*, 1980, vol. 12, n. 3, pp. 18–27.

⁴⁰F. Cesaroni – A. Gambardella, *Trasferimento tecnologico e gestione della proprietà intellettuale nel sistema della ricerca in Italia*, LEM – Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 2001.

⁴¹ Infatti la Germania, abolirà nel 2002 il cosiddetto Hochschullehrerprivileg (il "privilegio dei professori"), un regime che, analogamente a quanto accaduto Italia, attribuiva ai docenti universitari la piena titolarità delle invenzioni brevettabili realizzate nell'ambito della loro attività di ricerca.

Questo sistema, radicato nella tradizione di autonomia accademica tedesca, verrà abolito con la riforma del 2002 perché poco efficace nel promuovere il trasferimento tecnologico, poiché lasciava alle università un ruolo marginale nella gestione dei brevetti e nella valorizzazione industriale dei risultati.

La Francia, invece, già durante gli anni novanta aveva intrapreso un percorso di accentramento della titolarità istituzionale dei brevetti.

⁴²F. Vessia, *La riforma della disciplina delle invenzioni accademiche e del settore pubblico: dal professor's privilege alla titolarità istituzionale con un passo del PNRR*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2024, n. 3, pp. 982–1028.

*inferiore al 30%), determinabile autonomamente dall'ente purché resti comunque in capo all'inventore almeno il 50% dei proventi di tale sfruttamento.*⁴³

Di fatto la scelta compiuta da Roma era diametralmente opposta a quella perseguita da Berlino. Negli stessi anni in cui le Università tedesche eliminavano il professor's privilege, per i risultati poco entusiasmanti, in Italia veniva istituito attraverso l'articolo 65 c.p.i. Se da un lato questa impostazione intendeva rafforzare l'autonomia accademica e premiare l'iniziativa dei singoli ricercatori, dall'altro ebbe l'effetto di frenare il trasferimento tecnologico, sottraendo alle università un incentivo diretto a gestire in maniera sistemica le proprie invenzioni⁴⁴. Non è un caso, che nel 2023, anno della riforma del codice della Proprietà Intellettuale, l'Italia era rimasta tra i pochissimi paesi europei ad adottare un simile modello, a riprova dell'inefficienza del modello. Il nuovo disciplinato ha poi riallineato la materia italiana al quadro europeo, segnando la definiva fine del professor's privilege. Questo cambiamento si inserisce in una più ampia strategia europea che da anni promuove la centralità della ricerca scientifica nei propri programmi di sviluppo⁴⁵.

L'idea di fondo che ha guidato tali politiche è che la brevettazione e il trasferimento tecnologico possano contribuire a ridurre il gap tecnologico che separa l'Europa da altri poli globali dell'innovazione⁴⁶.

⁴³ Così scritto nell'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) pre-riforma, modificato integralmente con la riforma del Codice di Proprietà Industriale ("CPI") – L. n. 102 del 24 luglio 2023 – in vigore dal 23 agosto 2023.

⁴⁴ La classe dei professori, inoltre, spesso non aveva né le competenze tecniche per iniziare un percorso di brevettazione autonoma, né risorse economiche per brevettare e gestire i diritti.

⁴⁵ A dimostrazione di ciò, è sufficiente notare l'evoluzione delle risorse assegnate dalla fondazione del primo programma quadro nel 1984 all'ultimo programma Horizon Europe. Se nell'84 le risorse assegnate corrispondevano a circa 4 miliardi di euro, il più recente HE 2021-2027 coinvolgerà risorse per 95 miliardi di €. Si veda: S. Bühner – J. Edler – S. Kuhlmann – S. Seus, *Evaluating public research and innovation policies: A short history of co-evolution*, in *Systems and innovation research in transition: Research questions and trends in historical perspective*, Springer Nature Switzerland, Cham, 2024, pp. 107–144.

⁴⁶ All'interno del "*Rapporto sul futuro della competitività europea*", Mario Draghi, descrive con lucidità e toni a tratti spietati quelli che sono i principali problemi strutturali dell'Unione Europea. In particolare, il tema del "il divario di innovazione" del nostro continente con le super potenze Cina e Stati Uniti per l'ex governatore della BCE è da ricercare nella dispersione delle risorse e mancanza di eccellenza nel sistema centri di ricerca Europa. M. Draghi, *Rapporto sul futuro della competitività europea*, Commissione europea – Camera dei deputati, Bruxelles,

Ne deriva un modello europeo che cerca di tenere insieme le due logiche: da un lato la protezione e la valorizzazione economica dei risultati della ricerca, dall'altro la loro circolazione come bene pubblico.

3. La nascita del diritto d'autore; quando l'idea artistica si scontra con gli interessi finanziari

Fino a questo momento si è parlato dei beni comuni e della ricerca scientifica declinata come elemento fondante dello stato nazione.

Ma al pari della sua accezione del diritto pubblico, la produzione scientifica trova un suo grande riconoscimento all'interno del diritto privato, nella figura del diritto d'autore.

Per inquadrare questo diritto all'interno della nostra società, è doveroso però comprendere dove questo tragga la sua origine. I giuristi, infatti, tendono a classificare i diritti in base alla loro successione storica. Si parla appunto di "generazioni" e se ne indicano tendenzialmente tre categorie⁴⁷.

I primi, detti anche diritti di prima concezione, rappresentano l'affermarsi dei diritti civili e politici, come il diritto alla vita, il diritto di libertà di pensiero e di parola, il diritto di riunione e di associazione, il diritto elettorale attivo e passivo, i diritti della personalità. Questi diritti nascono con l'affermarsi del giusnaturalismo e costituzionalismo moderno, trovano il loro naturale riferimento nella struttura politico-giuridica dello Stato di diritto, in particolare nello Stato di diritto democratico, che li riconosce e garantisce.

Quelli di seconda generazione, riguardano i diritti sociali, culturali ed economici: sono il diritto al lavoro, il diritto ad un compenso, i diritti sindacali, il diritto all'assistenza sanitaria, il diritto all'educazione, il diritto alla salute, il diritto alla proprietà intellettuale, ecc. Tali diritti iniziano ad affermarsi verso la fine del XVIII secolo, ma trovano piena espressione all'inizio del XX secolo, in seguito a profonde trasformazioni sociali ed economiche e a conflitti politici e sindacali che ne hanno determinato la progressiva affermazione. Il loro contesto di riferimento

2024; Camera dei deputati, *Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Schede di lettura*, Dossier n. AT033, Servizio Studi – Dipartimento Bilancio, 2024.

⁴⁷ F. Bonsignori, *Diritti umani da accogliere, diffondere, tutelare*, in *Buddismo e Società*, n. 98, giugno 2003.

è lo Stato sociale, che si configura come garante dell'uguaglianza sostanziale e promotore del benessere collettivo.

L'ultima generazione comprende i diritti di recente concezione, nati in risposta dello sviluppo tecnologico e scientifico e alle nuove esigenze e della nuova sensibilità internazionale. Vi rientrano i diritti ambientali e tecnologici, come il diritto a vivere in un ambiente sano, il diritto allo sviluppo, il diritto all'uso corretto delle tecnologie e, più recentemente, i diritti connessi all'etica e alla bioetica⁴⁸.

A differenza dei diritti delle prime due generazioni, prevalentemente individuali e confinati nel contesto statale, i diritti di terza generazione hanno natura insieme individuale e collettiva e superano i confini nazionali, a causa dell'impatto globale delle nuove tecnologie e delle questioni ambientali.

Un esempio emblematico è il diritto di accesso all'informazione, che con la rivoluzione informatica e con Internet ha assunto una dimensione planetaria, o le stesse politiche internazionali per la decarbonizzazione dell'Unione Europea questi diritti riguardano materie talmente estese che non è possibile agire in una dimensione nazionale ma richiedono un approccio olistico.

Il copyright/diritto d'autore⁴⁹, come si evince da questa premessa, è un diritto di seconda generazione, quindi un fenomeno relativamente recente se rapportato alla storia giuridica della proprietà. A differenza dei diritti patrimoniali *tout court*, il diritto d'autore non affonda le sue radici nell'antichità, ma si sviluppa in risposta a una rivoluzione tecnologica ben precisa: l'invenzione della stampa. Non nasce dunque come un'estensione dei diritti di proprietà, ma come un istituto giuridico a sé stante, destinato a regolare un fenomeno altrettanto nuovo: la diffusione, la copia e la commercializzazione della conoscenza.

Certamente, i greci e romani avevano un certo mercato libraio e altresì per molti lo sviluppo di quel mercato all'apice della Roma imperiale aveva raggiunto un

⁴⁸ La classificazione dei diritti in "generazioni" è ormai un riferimento canonico nella dottrina giuridica contemporanea, Il Professor Bobbio, ha sottolineato come la storia dei diritti sia soprattutto una "storia della loro effettiva realizzazione" più che della loro enunciazione formale, superando questo concetto il professor Rodotà riflette sull'evoluzione continua dei diritti in risposta alle trasformazioni della società e della scienza. N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990; S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

⁴⁹ Come vedremo nelle pagine immediatamente successive, i due vanno tra loro distinti. Come le facce di una medaglia, queste due parole sono allo stesso tempo tra loro opposte e coincidenti.

punto che non sarebbe stato replicato per tutto il Medioevo⁵⁰. In quest'epoca però i testi circolavano liberamente, la copia era pratica diffusa e gli stessi autori fornivano copie delle proprie opere in prestito per permettere la diffusione⁵¹. Infatti, Nel diritto romano, la scriptura, cioè ciò che qualcuno aveva scritto (quod aliquis scripsit), apparteneva sempre al proprietario del supporto materiale, ossia della carta o della pergamena (*in chartulis sive membranis meis*), in conformità al principio *litteris chartis cedunt*⁵² secondo cui i diritti di proprietà si applicano al supporto fisico dell'opera, come un manoscritto, e non al contenuto intellettuale. La proprietà della creazione, pertanto, era associata alla proprietà del supporto materiale, e non esistevano mezzi giuridici che permettessero all'autore di controllare l'uso o la diffusione delle sue idee una volta che il supporto fisico fosse stato venduto o trasferito a un'altra persona⁵³.

Ciò riflette un'attenzione limitata verso il valore economico delle creazioni intellettuali rispetto a quello attribuito ai beni materiali.⁵⁴ L'importanza delle risorse atte a riprodurre l'opera era tale, che il valore d'acquisto dell'opera derivava in primo luogo dal valore della carta, dai materiali utilizzati per produrla e dal tempo speso dai copisti per farne una copia.

Nel rispetto di questa regola si verificava la paradossale situazione del poeta che, recitando i suoi versi nel *forum*, si vedeva sottrarre la proprietà dell'opera da un

⁵⁰Si veda C. Ponsonailhe, *De la propriété littéraire*, cit., 97 s. Esisteva una primordiale forma di editore, in particolare Ponsonailhe parla dei fratelli Sosii, che si occupavano della preparazione del volume e retribuivano gli autori per entrare in possesso del manoscritto. In questo modo l'opera ancora inedita veniva copiata molte volte prima di essere messa in circolazione, in modo che l'editore si procurasse un reale vantaggio con l'acquisto del manoscritto. Successivamente chiunque possedendo un libro poteva farsi fare una copia e rendere così vano l'acquisto dell'opera da parte dell'editore.

⁵¹A. Asselineau, *Etude sur la codition des gens*, cit.144 ipotizza come fosse solito tra gli autori non ancora affermati la cessione gratuita dell'opera e in alcuni casi addirittura la partecipazione per le spese e per i rischi editoriali. Tale ricostruzione non sarebbe così impossibile da teorizzare e perfettamente inquadrabile in un mercato che ancora oggi chiede ad artisti emergenti lo stesso onere.

⁵²U. Bartocci, *Aspetti giuridici*, 2009, secondo cui non sarebbe infatti l'inchiostro a cedere rispetto alla carta, bensì le *litterae* che lo compongono e rispetto alle quali costituiscono diversa e nuova *species*.

⁵³Come si vedrà più avanti, questo ha creato non pochi problemi ad autori, anche illustri. Spesso l'autore poteva non voler pubblicare un'opera oppure poteva capitare che durante le lezioni dei *magister* qualche studente scrivesse gli appunti e li commercializzasse contro la volontà dell'autore.

⁵⁴V. Scialoja, *Teoria della proprietà nel diritto romano* (Vol. 12), Anonima romana editoriale, 1933. Sarà solo nel 1500 che per la prima volta verranno forniti titoli di privativa industriale per incentivare la creatività e la nascita di nuove invenzioni.

amanuense presente⁵⁵, il quale trascrivendo il testo ne diveniva proprietario, per tale motivo volendo mantenere la paternità delle sue rime doveva fornire personalmente pergamena e calamaio a quest'ultimo.⁵⁶

Ciò rifletteva una concezione materiale e utilitaristica del sapere, in cui la creatività intellettuale non era riconosciuta come autonoma rispetto al supporto tangibile che la veicolava.

Se visto l'ecosistema romano con un occhio moderno, la mancanza di una tutela diretta per le opere intellettuali può sembrare un limite, ma rifletteva, invece, una società in cui il sapere era inteso come patrimonio collettivo, diffuso principalmente tramite la tradizione orale e accessibile solo alle élite.

La trasformazione da un sapere "intangibile" a un bene commerciabile e regolamentato segna una delle transizioni più significative nella storia della conoscenza, influenzando profondamente il rapporto tra creatività, economia e diritto.⁵⁷

Con l'introduzione della stampa a caratteri mobili nel XV secolo, il panorama cominciò a cambiare. La possibilità di riprodurre testi su larga scala rese evidente la necessità di una regolamentazione per proteggere sia gli interessi economici degli editori che i diritti degli autori. Tuttavia, per molti decenni, la centralità economica rimase focalizzata sui primi e non sugli autori. Solo durante il Rinascimento, la crescente alfabetizzazione e la diffusione dei libri ampliarono il dibattito sull'autorialità e sui diritti degli autori, culminando nel *copyright* in Inghilterra e nel *droit d'auteur* di matrice francese.⁵⁸

Nel corso dei tre secoli successivi alla sua origine, il diritto d'autore ha assunto forme molto diverse nei vari contesti geografici, culturali e politici. Questa variabilità conferma una verità fondamentale: più di ogni altro diritto, quello d'autore è plasmato dal contesto sociale in cui si sviluppa. A differenza, ad

⁵⁵ Chiaramente chi scrive doveva essere uno scriba *libero*, nel caso in cui l'amanuense fosse il proprio schiavo le sue produzioni avrebbero arricchito direttamente il patrimonio del *dominus*.

⁵⁶ P. Bonfante, *Corso di diritto romano* 2, La proprietà, II, Milano, 1968 L'inesistenza del concetto giuridico di proprietà intellettuale sull'opera dell'ingegno, distinta dalla proprietà reale sul manoscritto-res corporalis, permaneva anche in epoca giustiniana, come chiaramente si evince da I. 2.1.33.

⁵⁷ F. Barbier, *Storia del libro. Dall'antichità al XX secolo*, Dedalo, Bari 2004 (ed. orig. *Historie du livre*, Harmand Colin, Paris 2001), p. 188.

⁵⁸ U. Izzo, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore*, Carocci editore, 2010.

esempio, della proprietà fondiaria, che ha mantenuto nel tempo tratti abbastanza uniformi, il diritto d'autore ha sempre riflesso l'idea che una data società ha della creatività, dell'autorialità e del valore del sapere.

Il cammino per arrivare alla stesura dell'attuale diritto d'autore è stato particolarmente lungo e plasmato integralmente nelle corti di giustizia di tutto il mondo, basti pensare alla sentenza *Millar v Taylor* del 1769⁵⁹ o al ruolo della sentenza *Donaldson v Beckett* del 1774⁶⁰. In particolare all'interno delle dichiarazioni di voto che portarono alla decisione, si può leggere Lord Camden che, trascendendo il semplice punto di vista giuridico e vaticinando gli effetti sociologici che un copyright perpetuo avrebbe portato per la collettività dichiarò:

*“who will set what price upon it their avaric chuses to demand, till the public become as much their slaves, as their own hackney compileres are”*⁶¹

E ancora, il diritto d'autore di matrice francese è invece frutto della rivoluzione francese e della grande opera codicistica di Napoleone che nel *Code civil des Français* del 1804, introducendo un sistema normativo organico e centralizzato che riconosce la proprietà, compresa quella intellettuale, come diritto naturale dell'individuo. Tale impianto getta le basi concettuali per lo sviluppo della moderna nozione di diritto d'autore, inteso non più come privilegio concesso dal sovrano, ma come manifestazione della personalità e della creatività dell'autore tutelata dallo Stato.

In quel contesto storico-politico, il diritto d'autore viene elevato al rango di diritto naturale. L'autore non è più un semplice fornitore di contenuti per l'industria editoriale, ma è visto come il titolare originario di un diritto personale e inalienabile: l'opera è l'estensione del suo intelletto, l'espressione del suo genio

⁵⁹ L'editore Andrew Millar intentò un'azione legale contro Robert Taylor per violazione di copyright, sostenendo che la legge comune riconoscesse un diritto perpetuo sul copyright dell'opera *The Seasons* di James Thomson, che Millar aveva acquisito. La questione centrale era se lo Statute of Anne, che limitava il copyright a 28 anni, avesse eliminato il diritto perpetuo preesistente nella common law.

⁶⁰ Il caso porrà finalmente l'ultima parola su quello che riguarda il copyright nel Regno Unito. L'impatto della sentenza è stato talmente determinante da essere preso in considerazione tutt'oggi quando parliamo di copyright e le sue implicazioni hanno portato all'interpretazione del copyright nella sua accezione di diritto squisitamente economico e slegato dal carattere umano che andremo meglio ad analizzare nei capitoli successivi” (Izzo, *Alle origini del copyright* pag.151)

⁶¹ W. F. Brown, *The Origin and Growth of Copyright*, in *Law Magazine and Review – Quarterly Review of Jurisprudence*, 5^a ser., vol. 34, 1908, p. 54.

individuale. La legge non “crea” questo diritto, ma lo riconosce e lo tutela. Si afferma così una visione giusnaturalistica che influenzerà profondamente il modello continentale.

Questo si contrappone in modo evidente all’approccio anglosassone, dove il copyright nasce invece come un meccanismo funzionale al controllo dell’editoria e, solo in seguito, evolve in una forma di tutela dell’autore. L’impianto inglese/americano resta improntato a una logica di regolazione economica: il diritto appartiene a chi investe nella produzione e distribuzione dell’opera, più che a chi la crea. In quest’ottica, l’affermazione che può sorgere spontanea, che vede *il diritto di matrice francese e quello angloamericano con la medesima origine* non tiene conto del profondo ideale che avvolge tutta la rivoluzione Francese e delle differenze giuridiche⁶² ma soprattutto culturali di questi due paesi.

Nel sistema anglosassone, il copyright, finalizzato principalmente a tutelare i copisti e a regolare il mercato editoriale, non riconosceva alcuna connessione diretta tra l’autore e la sua opera una volta venduta. Gli autori, infatti, potevano cedere i propri manoscritti agli editori, ma con tale cessione perdevano ogni diritto sul testo. Non erano previste royalties o compensazioni economiche per le copie prodotte, né era riconosciuto il valore dell’opera come proiezione della personalità del creatore. L’opera era trattata come una mera merce, regolata dalle logiche del mercato.

In Francia, d’altro canto, il diritto d’autore non veniva più subordinato agli interessi degli editori, ma veniva posto al centro della normativa come diritto naturale e inalienabile dell’autore. Questa nuova prospettiva creò una frattura con il precedente sistema di privilegi: con l’abolizione della monarchia, scomparvero le norme che consentivano agli editori di esercitare diritti esclusivi su opere di autori viventi e sui classici.

Il risultato ottenuto dalla rivoluzione francese e dalle sentenze inglesi prima e americane dopo sorprende perché è specularmente opposto rispetto al diritto positivo emanato fino a quel tempo.

⁶² Il discorso non può prescindere dal considerare anche la differenza tra common e civil law.

Anche se attraverso percorsi differenti, il *fil rouge* che ha accomunato le principali evoluzioni storiche del diritto d'autore è la sua funzione sociale. Questo elemento emerso sempre con difficoltà, ha trovato una sua espressione, ad esempio, nel vaticinio di Sir Camden, che mise in guardia sulle possibili conseguenze disastrose per i cittadini nel caso in cui non fosse applicato correttamente lo Statute of Anne. Analogamente, in Francia, la necessità di superare il sistema dei privilegi monarchici ereditato dall'*ancien régime* spinse i rivoluzionari a riformare il quadro normativo in chiave più egalitaria. Infine, negli Stati Uniti, i padri fondatori inserirono la tutela del diritto d'autore all'interno della Costituzione federale con l'intento esplicito di promuovere l'istruzione e la diffusione del sapere tra i cittadini⁶³.

In tutti questi casi, il diritto d'autore è stato modellato non solo per tutelare gli interessi individuali dell'autore, ma anche per rispondere a esigenze collettive di progresso, istruzione e giustizia sociale. Questa duplice natura ne ha fatto uno strumento giuridico singolare e ambivalente: da un lato è volto a premiare l'inventiva individuale e incentivare la produzione di nuove opere; dall'altro deve rispondere a un principio di equilibrio, garantendo che la conoscenza e la cultura rimangano accessibili alla collettività. Proprio questa tensione tra interesse privato e utilità pubblica ne costituisce, ancora oggi, la cifra distintiva.

3.1. La prospettiva italiana sulla Proprietà Intellettuale

Sospinto dai venti dei moti rivoluzionari che sconvolsero l'Europa di fine Settecento, il diritto d'autore in Italia trovò la propria ispirazione nella matrice francese, che trasformò il privilegio del tipografo nel diritto dell'autore e diede avvio a una nuova stagione della libertà creativa.

Non è un mistero che l'interpretazione del diritto d'autore italiano sia sovrapponibile a quella del *droit d'auteur* di matrice francese; il suo primo riferimento normativo specifico in materia risale alla legge del 1869 (Legge N.

⁶³A maggior ragione ciò lo si può notare in particolar modo nel diritto Americano, gli americani, infatti, non hanno tutelato tutte le opere d'autore, ma solo quelle del proprio territorio, in modo da sviluppare il più possibile il trasferimento culturale dall'Europa all'America.

4821 del 25 giugno 1865 entrata in vigore nel 1869)⁶⁴, la quale riconosceva all'autore un diritto esclusivo di riproduzione per 40 anni dopo la morte. Già con questa formulazione si può intuire quale fosse il principale limite di questo diritto, che non considerava l'opera come l'espressione della personalità dell'autore ma ancora come un diritto economico di natura concessoria.

Nella mente del legislatore ottocentesco post unitario, il diritto d'autore era concepito essenzialmente come diritto patrimoniale in una prospettiva di sfruttamento dell'opera. Solo con la legge del 1909 si avvertì l'esigenza di riconoscere la duplice natura della creazione intellettuale: accanto al diritto patrimoniale si sviluppa una nozione autonoma di diritto morale, a tutela del legame personale dell'autore con l'opera, in questo modo riconoscendo il carattere immateriale e non solo economico della creazione intellettuale.

Proprio per questo motivo, la legge del 1909 può essere considerata madre putativa dell'attuale legge 633/41, di cui ne anticipa i principi fondamentali e ne costituisce il principale antecedente storico. Tracce dei suoi principi fondamentali possono essere ritrovare anche all'interno del codice. Già all'art. 2575 c.c. viene infatti riconosciuta la paternità dell'autore all'infuori della sfera economica e come un diritto morale dell'autore. Certamente, però è dal testo della legge sul diritto d'autore che possiamo intendere tutte le sfaccettature di questa materia.⁶⁵

La legge, dunque, nasce in un contesto storico e politico in cui la produzione artistica e intellettuale è ancora percepita come attività soggetta al controllo dello Stato, ma col tempo però riesce a delineare una tutela autonoma della creazione intellettuale, destinata a sopravvivere ai profondi mutamenti del secondo dopoguerra.

La caratteristica che sorprende di questa legge è il modo in cui è riuscita a superare indenne⁶⁶ la caduta del fascismo e più in generale oltre ottant'anni di

⁶⁴L. C. Umbertazzi, voce *Diritto d'autore*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione commerciale*, vol. IV, Utet, Torino, 1989, p. 15.

⁶⁵ Si pensi all'art 24 l.d.a. in cui si riconosce al solo autore, di decidere sull'opportunità e convenienza della pubblicazione, o ancora l'art. 112 che vincola la pubblicazione al consenso espresso dell'autore, o ancora il diritto sempre concesso all'autore di ritirare la propria opera dal commercio, sempre a fronte di un indennizzo.

⁶⁶ Indenne si fa per dire, le modifiche di questa legge ne hanno completamente modificato il contenuto e hanno permesso di poterla rendere attuale per gli oltre ottanta anni che l'hanno accompagnata.

vita democratica, durante i quali il sistema giuridico, le condizioni sociali e lo sviluppo scientifico e tecnologico⁶⁷ hanno subito trasformazioni radicali. Nonostante tali mutamenti, la legge sul diritto d'autore è rimasta il fulcro della disciplina, preservando la sua struttura originaria.

È proprio la Legge 22 aprile 1941, n. 633 a valorizzare pienamente l'aspetto patrimoniale del diritto d'autore, stabilendo che:

*“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge”.*⁶⁸

La legge sulla protezione del diritto d'autore, però, non si limita a disciplinare un diritto patrimoniale, ma individua una categoria giuridica del tutto peculiare, ad altri diritti soggettivi⁶⁹. Il diritto d'autore, pur avendo una componente economico-patrimoniale, si distingue per la sua intrinseca connessione con la persona dell'autore e con l'atto creativo, che ne costituisce l'unico presupposto dell'esistenza. Utilizzando una definizione arcaica ma che rende bene l'idea, nel campo del diritto d'autore si distingue tra *corpus mysticum* e *corpus mechanicum*⁷⁰, essendo il primo l'elemento immateriale, “spirituale” dell'opera, il secondo il corpo fisico, l'oggetto materiale nel quale l'opera dell'ingegno si concretizza.

A differenza dei diritti reali o obbligatori, esso non può essere acquisito né per titolo derivativo, né per titolo originario. Più precisamente, non è suscettibile di trasferimento mediante i tradizionali meccanismi previsti dal codice civile, né

⁶⁷ Basti pensare alla sola dicotomia software-hardware, che ha richiesto numerosi interventi giurisprudenziali per l'affermazione della tutela del solo diritto software creando non pochi problemi nella qualifica stessa del diritto “la scelta del legislatore comunitario di tutelare il software quale opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, ha comportato l'applicabilità al software di una serie di principi generali originariamente previsti per categorie di opere di tutt'altra natura, visto che, il diritto d'autore è nato e si è sviluppato al fine di tutelare opere *lato sensu* artistiche,” per approfondire. Si veda G. Fumagalli, *La tutela del software nell'Unione europea. Brevetto e diritto d'autore*, vol. II, Nyberg Srl, 2005, p. 18.

⁶⁸ Ibidem, art. 12.

⁶⁹ L. C. Ubertaini – P. Marchetti, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, 2016. L'autore ha posto l'attenzione su come il diritto d'autore costituisca una categoria autonoma nel panorama dei diritti soggettivi, in quanto fondata su una commistione di interessi economici e personali.

⁷⁰ V. Franceschelli – D. Capra, *Il diritto d'autore*, Wolters Kluwer Italia, 2009, pp. 109–197.

può essere oggetto di acquisto autonomo⁷¹. Siamo di fronte ad un diritto che, pur essendo unitario nella sua genesi, si articola in una molteplicità di posizioni soggettive che possono essere trasmesse, licenziate o limitate, dando vita a una complessa architettura di diritti secondari.

Il diritto d'autore non sorge infatti da un atto di volontà o da un contratto, né può essere acquistato per occupazione (art. 923 c.c.), invenzione (art. 927 c.c.), commistione (art. 939 c.c.), specificazione (art. 940 c.c.) o per usucapione (art. 1158 c.c.)⁷². Esso nasce esclusivamente con l'atto creativo, che rappresenta la manifestazione della personalità dell'autore e la fonte immediata e diretta del diritto.

Ciò non impedisce, tuttavia, che da questo diritto originario possano derivare una pluralità di situazioni giuridiche soggettive ulteriori, quali i diritti patrimoniali di utilizzazione economica, le facoltà di sfruttamento esclusivo o di concessione a terzi, e i diritti morali connessi alla paternità e all'integrità dell'opera. In tal senso, il diritto d'autore costituisce un diritto *sui generis*, capace di produrre una serie di rapporti giuridici successivi, pur rimanendo in sé intrasferibile nella sua essenza originaria.

4. La figura dell'autore

Il diritto che la legge attribuisce alle opere d'ingegno si sostanzia in una serie di prerogative (generalmente chiamati "diritti") di carattere sia morale che patrimoniale, che vedono nella figura dell'autore l'unico titolare del diritto a titolo originale.

I diritti morali, citati nella sezione seconda del capo terzo della legge sul diritto d'autore⁷³, rispondono a quella che, per una più agevole memorizzazione, possiamo chiamare la "regola delle 3 i":⁷⁴ sono infatti irrinunciabili,

⁷¹L. C. Ubertazzi – P. Marchetti, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., ove si sottolinea come il diritto d'autore non rientri nella logica del diritto civile classico, non essendo acquisibile né per titoli derivativi né originari.

⁷² *Codice civile*, artt. 923–1158 i modi di acquisto della proprietà estranei al diritto d'autore.

⁷³ Nella fattispecie agli articoli 20–24. Al contrario della sezione precedente che col tempo si è arricchita di numerose modifiche al testo del 41, questa sezione è rimasta pressoché invariata ad eccezione dell'art 20 che ha avuto bisogno di specificazioni formali più che sostanziali.

⁷⁴ G. Spedicato, *Il diritto d'autore in ambito universitario*, Pag.19, 2011.

imprescrittibili e intrasmissibili. Poiché essi sono intesi a soddisfare delle esigenze di tutela dell'autore in quanto persona, il legislatore li ha voluti sottrarre a qualunque possibilità di essere assoggettati a logiche mercatorie.

Così, l'autore non potrà mai rinunciare, anche laddove lo voglia, ai diritti morali riconosciutigli dalla legge (potrà, ovviamente, rinunciare ad esercitarli, pur rimanendone titolare).⁷⁵

Il primo e più importante diritto è quello della paternità dell'opera⁷⁶, esso sorge in concomitanza con la creazione dell'opera e non implica che l'autore debba essere conosciuto come tale, egli può anche preferire l'anonimato o adottare uno pseudonimo o una sigla, e queste sue scelte devono essere rispettate dall'eventuale cessionario dei diritti di utilizzazione economica. Il diritto consente però al titolare di riaffermare in qualunque momento la paternità sull'opera. In questo modo la forma contrattuale del contratto di *ghost writing* ⁷⁷, non può trovare consistenza nel nostro ordinamento⁷⁸. Analogamente l'articolo 7 della L.D.A. specifica che nell'opera di più autori, tutti hanno il diritto di essere riconosciuti come coautori e a sfruttare l'opera solo “di comune accordo”⁷⁹.

La legge riconosce inoltre all'autore il “diritto all'integrità dell'opera⁸⁰”, ossia il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, modificazione, o altro

⁷⁵ Ibidem pag.28-30

⁷⁶ Citato all'art. 2577, 2° comma del codice civile e all'interno della l.d.a. art. 20 comma 1.

⁷⁷ Si intende la tipologia di contratto attraverso il quale un 'autore cede i diritti economici e morali ad un altro autore che ne acquisisce la paternità, questa forma proprio per la natura del contratto nel nostro paese è nulla, per approfondire si veda C. Laterza, *Il mestiere del ghostwriter*, 2022.

⁷⁸ G. Cavicchia, *Il patto di ghost writing tra diritto d'autore e autonomia privata: profili di criticità e peculiarità comparatistiche*, Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo: 1, 2020, 79-98.

⁷⁹ Un esempio dell'applicazione di questo articolo è lo scontro tra la moglie di Lucio Battisti e il paroliere Mogol. Il diritto patrimoniale spetta come autore della musica a Battisti ex art. 34 l.a., e dopo la sua morte ai suoi eredi. Mogol ha invece sempre ex art. 34 l.a., nella fattispecie non si è discusso di modificazioni dell'opera, ma del rifiuto di autorizzare ogni nuova utilizzazione del repertorio comune che avrebbe alterato il modo in cui veniva percepito il cantante.

Il giudice ha riconosciuto la legittimità di tale diniego da parte degli eredi di Battisti, escludendo che Mogol potesse pretendere nuove forme di sfruttamento economico.

Il caso, pur vertendo sul piano patrimoniale, evidenzia come l'esercizio del diritto di sfruttamento possa incidere indirettamente anche sulla dimensione morale dell'opera, ponendo il problema del bilanciamento tra integrità artistica e libertà di utilizzazione. Per approfondimenti si veda Trib. Milano, sez. spec. impresa, 23 giugno 2011, in *Dir. Aut.*, 2012, 22 ss., Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 2102, in Giur. it., 2012, p. 1531 ss.

⁸⁰ V. Franceschelli – G. Finioia, *Codice del diritto d'autore. Legge 22 aprile 1941, n. 633*, 2024, aggiornata con la Legge 30 dicembre 2023, n. 214. Articolo 20, nella parte in cui prescrive: Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera....l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione

atto compiuto da diversi soggetti a danno dell'opera stessa, che possano risultare di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.⁸¹

A cavallo tra i diritti morali e diritti economici esiste un diritto *sui generis* che comprende al suo interno entrambe le sfaccettature: il “diritto di inedito”, ossia il diritto di scegliere se, quando, dove e in che modo divulgare la propria opera al pubblico, come anche il diritto di scegliere di non divulgarla affatto, nonché il “diritto di ritiro dell'opera dal commercio (art.142 l.d.a.)”.⁸²

Terminato l'elenco dei diritti morali, la legge sul diritto d'autore attribuisce all'autore una serie di diritti che gli consentono di trarre profitto dall'utilizzazione dell'opera. Tali diritti, disciplinati nella Sezione I del Capo III della legge n. 633/1941, comprendono il complesso delle facoltà esclusive di utilizzazione economica dell'opera, tra cui i diritti di pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione, diffusione, distribuzione, elaborazione e traduzione, specificatamente inquadrati negli articoli dal 12 a 19.

Essi si distinguono dai diritti morali per la loro natura patrimoniale e trasferibile, nonché per la durata limitata nel tempo, col conseguente ingresso dell'opera nel dominio pubblico. La legge stabilisce, infatti, una durata limitata della protezione economica, che si è andata espandendo⁸³ fino ad arrivare ad oggi fissata in settanta anni dopo la morte dell'autore (art. 25 l.d.a.), decorsi i quali l'opera entra nel dominio pubblico, divenendo liberamente utilizzabile da chiunque, purché

od altra modificazione, tale articolo va letto in combinato con l'articolo 23.1 che recita: Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

⁸¹ Non è quindi il mero atto di modificazione dell'opera a costituire la violazione del diritto di integrità dell'opera, ma è quel particolare atto che può comportare nel pubblico un'alterazione della personalità dell'autore.

Non è quindi il mero atto di modificazione dell'opera a costituire violazione del diritto di integrità, ma quell'intervento che altera la percezione pubblica della personalità dell'autore..

⁸² G. Spedicato, *Il diritto d'autore in ambito universitario*, Pag.32, 2011. sull'eccezione del ritiro dell'opera si veda direttamente il testo normativo art 142 essendo questo estremamente puntuale e chiarificatore: “L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima. Questo diritto è personale e non è trasmissibile.”

⁸³ O meglio, come già spiegato nelle pagine precedenti, agli albori del diritto d'autore gli editori che acquistano i diritti dell'opera interpretavano il common law per mantenere un diritto perpetuo sulle opere, poi con l'attuazione dello Statute of Anne la durata è diventata prima limitata a 28 anni per poi espandersi agli attuali 70 post mortem. Per approfondire si veda U.Izzo, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore*. Cit.

siano rispettati i diritti morali. La temporaneità dei diritti patrimoniali trova giustificazione nella funzione pubblicistica della legge sul diritto d'autore, che mira a bilanciare gli interessi tra la necessità di garantire all'autore un giusto compenso per la propria attività creativa e l'interesse generale alla circolazione delle opere dell'ingegno per la diffusione della cultura e del sapere.

I diritti patrimoniali sono invece suscettibili di circolazione: l'autore può trasferirli, in tutto o in parte, mediante contratti di cessione o licenza, consentendo a terzi di utilizzare l'opera a fini economici.⁸⁴

5. Le eccezioni per finalità di ricerca

Accanto ai diritti morali e a quelli economici, il diritto d'autore deve rispondere anche alle esigenze specifiche della comunità⁸⁵ e specificatamente l'art. 9 della Costituzione Italiana nella parte in cui afferma la necessità di “promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” il testo costituzionale fa assurgere al rango dei diritti fondamentali il bene della ricerca e dello studio.

L'impressione è che il diritto di cui parla la Costituzione possa essere inteso come accedere, in una nozione nuova che non è speculare con quella legata al titolo di proprietario e che si configura molto bene in seno al diritto d'autore.

Si può accedere al bene e goderne senza acquisire la qualifica di proprietario⁸⁶. Da questa esigenza è nata la prima sezione del Capo V (art 65-71quinquies) della L.D.A., il cui titolo “Eccezioni e Limitazioni”, enfatizza la derogabilità condizionata rispetto al diritto patrimoniale dell'autore. Il testo del 41 già prevedeva possibili deroghe alla disciplina ordinaria, ma l'attuale testo normativo è il risultato del D.Lgs. 68/2003 che a sua volta ha recepito il testo Comunitario dell'art. 5 dalla Direttiva 2001/29/CE.

⁸⁴ L. Nastri, *Mickey Mouse ed i profili successori del diritto d'autore*, in *Notariato*, 2024, pp. 11–21..

⁸⁵ P. A. Valentino, *Cultura come bene comune: dalle definizioni alle forme di gestione*, in *Economia della Cultura*, 2017, vol. 27, n. 1, pp. 51–80.

⁸⁶ Il concetto, viene espresso molto bene nel saggio di Rodotà il terribile diritto pag.16 ma verrà ripreso anche nel diritto di avere diritti parlando della nuova dimensione dei beni comuni e del loro inquadramento che trascende l'età delle codificazioni e si inserisce nelle Costituzioni del novecento.

Il considerando 31 della direttiva chiarisce che: “*Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti.*”

Tale principio di equilibrio rappresenta la chiave interpretativa dell'intero sistema delle eccezioni e del diritto stesso: i diritti dell'autore non sono soppressi, ma compressi in misura tale da consentire l'esercizio di altre libertà fondamentali, come l'accesso all'informazione, la libertà di espressione, l'istruzione e la ricerca scientifica. Le principali eccezioni riguardano esigenze di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di studio e di diffusione della cultura. Tra esse, l'art. 70 riveste particolare rilievo, poiché consente la libera utilizzazione di opere e materiali protetti per scopi di insegnamento o di ricerca scientifica, nei limiti giustificati da tali finalità e a condizione che non vi sia scopo di lucro e che siano sempre indicati la fonte e il nome dell'autore.

In questo senso, l'art. 70 assume un ruolo chiave nella costruzione di un sistema in cui il diritto d'autore non ostacoli, ma anzi promuova la condivisione della conoscenza, nel rispetto dell'autore e del suo riconoscimento morale. Il discorso non è peregrino e trae ispirazione dal sistema giuridico anglo-americano, la cui evoluzione storica ha contribuito a delineare la moderna concezione del diritto d'autore come strumento al servizio dell'interesse pubblico. Un passaggio cruciale in questa traiettoria è rappresentato dalle già citate cause *Millar v. Taylor* e *Donaldson v. Beckett*, che segnarono il definitivo superamento dell'idea di una proprietà letteraria perpetua in favore di una tutela limitata nel tempo.⁸⁷ All'epoca dei fatti, questi processi avevano raggiunto in tutto il Regno Unito una rilevanza tale, da coinvolgere filosofi, giuristi e uomini di lettere. Tra le voci più influenti spicca quella di John Locke⁸⁸, che già alcuni decenni prima aveva espresso forti preoccupazioni circa la concentrazione dei diritti di stampa nelle mani di pochi editori esprimeva una preoccupazione riguardo al copyright. In una delle sue opere, scriveva:

⁸⁷ Si faccia nuovamente riferimento a: C. Patterson, *Copyright in Historical Perspective*, cit., p. 165 e ss.; nonché *Donaldson v. Beckett*, in *Cobbett's Parliamentary History*, p. 1001 e ss.

⁸⁸ Il grande filosofo inglese è stato il primo a porre il tema dell'autore dell'opera nel dibattito pubblico attraverso un testo che circolerà clandestinamente ed anonimo dal titolo *Due Trattati sul governo*.

*“That any person or company should have patents for the sole printing of authors, is very unreasonable and injurious to learning.....”*⁸⁹

Questo passaggio racchiude l'essenza del pensiero del filosofo di Wrington, il quale intravedeva nel monopolio della stampa un pericolo per la diffusione della conoscenza e per l'autonomia intellettuale della società.

Le sue riflessioni anticipano le preoccupazioni dei moderni epistemologi scientifici di fronte a una scienza concentrata nelle mani di pochi e sottolineano la necessità di bilanciare i diritti individuali con l'interesse collettivo, favorendo un accesso più ampio al sapere e allo sviluppo della collettività.

La sua visione ebbe un impatto significativo sul dibattito parlamentare dell'epoca, trovando consenso tra diverse correnti politiche e culturali. La sua visione, incentrata su principi di equità e sulla funzione sociale della conoscenza, fornì un nuovo quadro interpretativo in grado di contrastare il potere consolidato della Stationers' Company, la corporazione degli stampatori, ormai percepita come un'entità monopolistica e ostile all'innovazione.

Le argomentazioni di Locke trasformarono così una questione commerciale in un tema di rilevanza politica e sociale, ponendo le basi per una concezione dinamica della proprietà intellettuale.

Tale dibattito sfociò nell'emanazione, nel 1710, dello Statute of Anne⁹⁰, il cui titolo completo recita An Act for the Encouragement of Learning⁹¹.

Da questo impianto derivano le fondamenta del diritto d'autore anglo-americano e la futura elaborazione della clausola aperta del Fair Use, che consente un uso ragionevole delle opere a fini educativi, informativi o di ricerca, nel rispetto dell'equilibrio tra tutela dell'autore e utilità pubblica.

⁸⁹ J. Locke, Memoranda concerning the Regulation of Printing, 1694 riprodotto in forma analitica da Hughes, J. (2009). *Locke's 1694 Memorandum (and more incomplete copyright historiographies)*. *Cardozo Arts & Ent. LJ*, 27, 555. Il testo cogliere, tra l'altro, l'assurdità di poter concepire una proprietà perpetua per opere scritte da autori che sono morti ben prima dell'esistenza della stampa.

⁹⁰ U.Izzo, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore*, Cit. pp.141- 155

⁹¹ Per approfondire l'argomento, oltre al già citato saggio del professor Izzo, si veda: W. F. Brown, *The Origin and Growth of Copyright*, in *Law Magazine and Review – Quarterly Review of Jurisprudence*, 5^a ser., vol. 34, 1908, p. 54; *Donaldson v. Beckett*, in *Cobbett's Parliamentary History*, vol. 17, p. 1001 e ss.

In particolare, una norma di carattere speculare è rinvenibile nella Costituzione degli Stati Uniti, all'Articolo I, Sezione 8, che attribuisce al Congresso il potere di “promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per un periodo limitato agli autori e agli inventori un diritto esclusivo sulle loro rispettive opere e scritti”.

Questa norma, oltre a favorire la circolazione del sapere, è oggi strettamente connessa ai principi dell'Open Science e dell'Open Access, che mirano a garantire l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici.

La funzione sociale delle eccezioni è quindi duplice: da un lato, assicurano la circolazione dei contenuti culturali in contesti educativi, scientifici e informativi; dall'altro, preservano l'equilibrio sistemico tra la protezione della creazione intellettuale e l'interesse pubblico al progresso della conoscenza.

A differenza però del diritto americano che trova nel Sezione 107 del Copyright Act l'appiglio normativo per tutelare il fair use e anche nel Common Law, il diritto italiano non annovera nessun articolo volto alla tutela dell'interesse pubblico in contrapposizione al diritto privato.

Il legislatore ritiene sufficiente far “degradare” il diritto di esclusiva in un semplice diritto a compenso⁹² come nel caso della riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia. Le limitazioni al diritto d'autore sono dunque da considerare tassative e, in virtù della loro natura eccezionale, secondo un principio generale dell'ordinamento giuridico, non suscettibili di interpretazione analogica.

Il diritto d'autore è però un diritto transfrontaliero, dove la normativa italiana resta vaga subentra l'interesse europeo. L'evoluzione del diritto d'autore in Europa si è progressivamente orientata verso una maggiore armonizzazione normativa e verso il riconoscimento di un ruolo strategico della conoscenza quale bene comune e motore dell'innovazione.

Benché la competenza in materia resti formalmente condivisa tra Unione e Stati membri, l'Unione europea ha progressivamente assunto una funzione di indirizzo

⁹²G. Spedicato, *Il diritto d'autore in ambito universitario*, cit.

politico e regolatorio, intervenendo con direttive e raccomandazioni che hanno inciso in modo significativo sulla disciplina nazionale. In quest'ottica, un primo passo è stato compiuto con la già menzionata Direttiva 2001/29/CE, che ha introdotto un quadro armonizzato delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi, con l'obiettivo di garantire un "giusto equilibrio" tra i titolari dei diritti e gli utenti.

Successivamente, il legislatore europeo ha mostrato un interesse crescente per le esigenze del mondo della ricerca e dell'istruzione, riconoscendo che l'accesso alla conoscenza rappresenta una condizione essenziale per la competitività e il progresso scientifico.

Questa prospettiva trova piena realizzazione nella Direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale recepita nel nostro paese attraverso il decreto legislativo n. 177/2021.

La legge poneva l'attenzione sul tema del text and data mining. Il modus operandi attraverso il quale operano i programmi di TDM, si basa sull'estrazione di dati partendo dall'analisi di un grandissimo numero di testi, il dibattito si concentra intorno a quanto il processo di estrazione dei dati incida o meno sul diritto esclusivo di riproduzione, poiché quest'ultimo tutela l'opera nel suo complesso e non i singoli dati che la compongono. Mentre una parte della dottrina considera il TDM un diritto a se stante, il legislatore europeo, adotta una posizione più restrittiva: considera che l'estrazione di testo e dati possa comportare una riproduzione dell'opera e, in assenza di autorizzazione, una violazione dei diritti esclusivi dell'autore. Questo rischio si estende anche alle banche dati, dove ogni operazione di estrazione o riutilizzo non autorizzato può integrare una lesione dei diritti del costituente.

Pertanto la via delle eccezioni e limitazioni previste dal diritto internazionale, come il three-step test⁹³ della Convenzione di Berna, risulta inadeguata al contesto digitale, motivo per il quale il legislatore Europeo ha introdotto, tra le altre, nuove eccezioni obbligatorie per l'estrazione di testo che permettessero di

⁹³ Art 9 della convenzione di Berna ripreso anche dagli accordi TRIPS e WIPO recita: "È riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione permettere la riproduzione di tali opere in alcuni casi speciali, purché tale riproduzione non pregiudichi lo sfruttamento normale dell'opera e non arrechi un ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi dell'autore". In questo caso i tre elementi da considerare sono che la (1) riproduzione è legata a solo alcuni casi speciali, (2) non pregiudichi la riproduzione principale riducendone il valore, (3) la riproduzione non deve pregiudicare gli interessi economici ma anche morali dell'autore.

conciliare la tutela del diritto d'autore con le esigenze della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

In particolare l'articolo 3 della direttiva⁹⁴, prevede che sia possibile per 2 categorie di soggetti effettuare TDM, le due macrocategorie sono: gli organismi che rientrano negli scopi della ricerca scientifica e istituti di tutela del patrimonio culturale.⁹⁵

L'art 4 della medesima direttiva, invece si affaccia ad una platea nettamente più grande, in quanto potenzialmente infinita, ma richiede che si possa accedere ai testi per TDM solo se non è stato espressamente riservato il diritto da parte dei titolari.

Si tratta di un cambiamento di paradigma significativo: per la prima volta, il legislatore europeo riconosce che la tutela della proprietà intellettuale deve coesistere con la libertà di ricerca scientifica e con l'uso innovativo dei dati e delle opere digitali e questo interesse è inderogabile dalla volontà dell'autore.

6. Rapporto tra tecnologie e diritto d'autore

Storicamente il rapporto tra tecnologia e diritto d'autore ha sempre avuto connotati duplici; da un lato il diritto d'autore è perennemente minacciato dallo sviluppo di nuove tecnologie che minano i rapporti di potere che lo tutelano, dall'altro le nuove tecnologie permettono di aumentare le possibilità di sfruttamento dell'opera. Per esemplificare attraverso un'immagine, la figura del diritto d'autore è simile a quella di un giocoliere che da una parte ha bisogno di sempre più palline per attirare su di sé nuovo pubblico e dall'altro ogni aggiunta modifica il delicato equilibrio che si era venuto a creare fino a quel momento.

⁹⁴ In Italia recepiti agli articoli 70-ter e 70-quater della L.D.A.

⁹⁵ L'accesso quindi è molto limitato anche per chi teoricamente si trova all'interno di queste categorie, infatti, nella formulazione attuale anche i ricercatori in quanto singoli e con attività di ricerca singola non potrebbero essere inclusi nelle categorie dell'art.3. Sono altresì esclusi gli organismi di ricerca che non abbiano una natura pubblica e che perseguano una finalità lucrativa. Per approfondimento si veda: G. Rossi, *Opere dell'ingegno come dati: il text e data mining nella direttiva 2019/790*, in AIDA, 2019, p. 11

La stessa invenzione della stampa e lo sviluppo tecnologico che ha permesso la nascita del diritto fino a quel momento inesistente⁹⁶, mentre invenzioni come la tecnica reprografica (fotocopia, xerocopia e sistemi analoghi) e in tempi più recenti, lo sviluppo del videoregistratore o dell'MP3, annunciati con toni apocalittici, hanno finito per trasformare il diritto senza per questo decretarne la fine⁹⁷.

È indubbio che ogni nuova tecnologia abbia, in qualche misura, scosso fin dalle fondamenta il diritto d'autore, il quale è però sempre arrivato ad adattarsi alle nuove sfide.

L'ascesa di Internet ha rappresentato una sfida di portata senza precedenti, incidendo in modo olistico sui concetti di creazione, distribuzione e fruizione delle opere. La rete ha reso la riproduzione e la condivisione dei contenuti potenzialmente illimitati e globali, minando le logiche tradizionali di controllo, sfruttamento economico e rendendo sempre più difficile distinguere tra uso privato, uso pubblico e uso commerciale. Tuttavia, proprio come nelle precedenti innovazioni, anche nel caso di Internet il diritto è riuscito a bilanciarsi tra tutela e libertà. L'emergere dei modelli di licenza aperta, come le Creative Commons e delle pratiche di Accesso Aperto, mostra come sia la stessa tecnologia a diventare l'alleata del diritto d'autore.

5.1. Le licenze creative common

Le licenze Creative Commons ("Licenze CC" o "CCPL", acronimo di Creative Commons Public Licenses, dal proseguo utilizzate in questa forma) sono delle licenze che derogano il rapporto standard tra diritto d'autore⁹⁸ e opera.

In particolare, il licenziante concede gratuitamente al licenziatario, senza limiti di tempo, l'autorizzazione a compiere alcuni degli atti che le norme sul diritto

⁹⁶ R. Caso, *Plagio, diritto d'autore e rivoluzioni tecnologiche*, in *Plagio e creatività: un dialogo tra diritto e altri saperi*, vol. 98, Università degli Studi di Trento, 2011, pp. 5–39.

⁹⁷ M. Caselgrandi, , D. Cilia, , & G. Farina, *Il copyright manager: la tutela della proprietà intellettuale nell'era della tecnologia telematica*, FrancoAngeli, 2017, Pag.48-53.

⁹⁸ Nella fattispecie sarebbe meglio parlare di copyright dato la natura d'oltreoceano a cui questi diritti appartengono.

d'autore riservano al titolare dei diritti, tra cui la riproduzione, la distribuzione e la comunicazione al pubblico.

Le CCPL vengono ampiamente, ma non universalmente, inquadrare in dottrina come una forma di contratto a titolo gratuito. L'elemento che le rende così puntuali è la possibilità per il licenziante di determinare con precisione i confini entro i quali il licenziatario può utilizzare l'opera. Un esempio su tutti è rappresentato dalla clausola "Non Commercial (NC)", attraverso la quale l'autore consente il riuso dell'opera solo per finalità non commerciali, escludendo qualunque sfruttamento economico da parte del licenziatario. Sono quindi, per sfruttare una metafora, un abito su misura che l'autore può far indossare alle proprie opere, e poiché le licenze sono conferite gratuitamente nei confronti delle generalità, la loro cessione è da ritenersi non esclusiva. Il principio su cui si basa il funzionamento, va rinvenuto nella disponibilità dei diritti di sfruttamento economico attribuiti all'autore, e la possibilità di cedere in un ambiente transnazionale come Internet diritti conferiti da una legge nazionale⁹⁹.

Le licenze nascono in America nel 2001, per iniziativa di un gruppo eterogeneo di giuristi, informatici e attivisti allo scopo di "costruire un copyright ragionevole"¹⁰⁰.

Ben presto le licenze si sviluppano a macchia d'olio e gli stessi fondatori si rendono conto che il diritto, dal quale erano gemmate, risultava troppo coincidente con il diritto americano e pertanto non si adattavano propriamente ai sistemi di Civil Law¹⁰¹.

Per risolvere questo inconveniente, nel 2003 prende forma lo specifico progetto: Creative Commons International, volto a compiere un lavoro di adattamento normativo delle varie licenze non solo con la mera traduzione dei testi ma anche attraverso un'interpretazione basata sul diritto proprio dei vari paesi. In questo modo, in pochi anni si sono sviluppati oltre cinquanta comitati volontari

⁹⁹E. Berlingieri, *Usare le licenze Creative Commons per l'e-learning. Come funzionano e cosa sono*, in *E-learning in sanità: progettare, produrre ed erogare corsi di formazione online per l'area sanitaria*, Springer Milan, Milano, 2011, pp. 207–214.

¹⁰⁰ Tra i fondatori, vanno ricordati certamente alcune prestigiose personalità come Lawrence Lessig, professore di diritto all'Università di Stanford e Hal Abelson, professore di informatica e ingegneria presso il Dipartimento di ingegneria Elettrica e informatica del MIT.

¹⁰¹ Un esempio su tutti, la stessa clausola BY ("Attribution") in questo caso, la 633/41 non permetterebbe a nessun accordo privato di privare l'autore della paternità dell'opera. A partire dalla versione 2.0 delle CCPL è sorto l'obbligo di fornire il riconoscimento dell'autore.

nazionali in tutto il mondo che hanno dedicato il loro tempo all'attuazione del progetto CCPL¹⁰² e che hanno permesso di poter tradurre le licenze in più di venticinque lingue.

La logica che guida il movimento si fonda sulla contrapposizione alla regola aurea del copyright tradizionale, “tutti i diritti riservati”, a favore di un modello più inclusivo e flessibile, sintetizzato nella formula “alcuni diritti riservati”, per l'appunto copyleft.

Le licenze, come già anticipato, fermo restando la possibilità del titolare di poterne godere a pieno, possono essere modulate in quattro possibilità:

Simbolo	Condizione	Sigla	Spiegazione
	Attribuzione (attribution)	BY	La sigla BY è un attributo presente in ognuna delle licenze elencate e regola le informazioni obbligatorie: nome dell'autore, titolo dell'opera, menzione (link) dell'autore/opera e indicazione della rispettiva licenza.
	Non opere derivate (no derivations)	ND	L'attributo ND non consente l'elaborazione dell'opera. Nelle immagini la modifica delle dimensioni è ammessa, ma l'uso di filtri e tagli no. I testi non possono essere tradotti.
	Non commerciale (non commercial)	NC	L'attributo NC impedisce l'uso commerciale dell'opera, ad esempio le immagini non possono essere utilizzate per un sito web che viene creato con lo scopo di guadagnare.
	Condividi allo stesso modo (share alike)	SA	Questo attributo è rilevante solo se la modifica dell'opera è concessa. Stabilisce che anche l'opera modificata dev'essere pubblicata sotto la stessa licenza dell'originale.

103

Per permettere una più forte personalizzazione del diritto, queste quattro clausole possono essere combinate tra loro. Di fatto si vanno a creare sei combinazioni possibili¹⁰⁴, che permettono sei scenari possibili di gestione dei diritti. Oltre a

¹⁰² In Italia, il gruppo di lavoro “CreativeCommons Italia”, è stato diretto dal prof. Marco Ricolfi del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino.

¹⁰³ L'immagine è tratta dal libro S. Aliprandi, *Creative Commons: manuale operativo*, Ledizioni, 2013.

¹⁰⁴ Va ricordato che, essendo le clausole fondamentali quattro, la loro combinazione teorica potrebbe generare sedici varianti, in pratica solo sei licenze sono riconosciute ufficialmente. Ciò

questi scenari, nel 2007 ha visto la luce il progetto CCo, che non può essere definita come una licenza in senso stretto, bensì una dichiarazione di rinuncia col quale l'autore, abdica ogni diritto economico e connesso per concedere in pubblico dominio la sua opera.

L'utilizzo delle licenze è di fondamentale importanza per moltissimi dei siti che ogni giorno utilizziamo: il solo Wikipedia si basa per la maggior parte delle sue pagine su licenze del genere, ma col nuovo millennio il tema delle CCPL è stato molto attenzionato anche dall'Unione Europea¹⁰⁵.

In particolare, il PlanS, sviluppato da cOAlition S, un consorzio di 27 agenzie di finanziamento della ricerca sostenuto dalla Commissione europea e da Science Europe, ha posto tra i principi che lo regolano “All publications must be published under an open licence, preferably the Creative Commons Attribution licence (CC BY)”¹⁰⁶.

Anche all'interno dei programmi di ricerca Europei il ruolo delle licenze ha assunto un ruolo sempre più peculiare. Se il programma Horizon 2020¹⁰⁷ si limitava a raccomandarne l'utilizzo come buona pratica per la condivisione dei risultati della ricerca, l'attuale Horizon Europe¹⁰⁸ compie un passo ulteriore, rendendone l'adozione un requisito essenziale per accedere ai suoi stessi finanziamenti.

Le licenze aperte, e in particolare quelle Creative Commons, diventano così strumenti giuridici indispensabili per garantire l'accessibilità, la riutilizzabilità dei risultati scientifici.

Il successo delle licenze risiede proprio in questa funzione: esse traducono in termini normativi i principi di apertura, cooperazione e circolazione della

dipende dal fatto che la clausola BY è stata resa obbligatoria in tutte le licenze, mentre SA e ND sono incompatibili e quindi la presenza di una esclude l'altra.

¹⁰⁵ European Commission. *Open Science Monitor – Licensing and Rights Retention in the EU*. Bruxelles, 2019.

¹⁰⁶ cOAlition S, (s.d.), *Plan S Principles*, disponibile su https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/

¹⁰⁷ Commissione Europea, (s.d.), *What is Horizon 2020?* Del 24 gennaio 2022, da Archive-IT <https://wayback.archive-it.org/12090/20220124080607/https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020>

¹⁰⁸ Commissione Europea, (s.d.), *How Horizon Europe was developed*. Disponibile al link: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/how-horizon-europe-was-developed_en

conoscenza. Le licenze hanno concesso di costruire un passaggio non solo tecnico-giuridico, ma anche e soprattutto culturale verso un modello di ricerca più equo, collaborativo e sostenibile di cui il movimento Open Access, e più in generale l'Open Science è il precipitato.

Secondo Capitolo

Chi è il titolare del diritto d'autore in una ricerca scientifica? Sfide e abusi della posizione

SOMMARIO: 1. Il percorso dell'eccellenza accademica; 2. Publish or perish; 2.1. L'importanza del fast fail e i bias scientifici; 3. Storia del movimento Open Access e il suo sviluppo in Europa; 3.1. Un nuovo paradigma: l'Open Access; 3.2. I modelli di business dell'Open Access; 3.3. L'open peer review; 4. ANVUR e Open Access tra valutazione e disseminazione; 5. La via della disobbedienza civile; 5.1. La pirateria al potere; 6. Il mercato editoriale; 7. I contratti trasformativi.

“Sarebbe ingiusto attribuire a deficienze personali di Facoltà o di ministeri la responsabilità del fatto che indubbiamente vi siano tante mediocrità ad esercitare un ruolo preponderante nelle università”

Max Weber¹⁰⁹

1. Il Percorso dell'eccellenza Accademica

L'attività didattica non può prescindere dall'utilizzo di materiali che possono essere tutelati dal diritto d'autore. Nelle aule universitarie il materiale che può essere utile a studenti e professori può essere del più vario. Basti pensare alle slide, gli appunti e *dulcis in fundo* i manuali. Il *mare magnum* di materiale

¹⁰⁹M. Weber, *Il lavoro intellettuale come professione*, Milano, Mondadori, 2018, pp. 9-19.

L'autore, pur avendo ottenuto una cattedra ordinaria in età molto precoce, si prodigò sempre a sostegno dei colleghi che incontravano difficoltà nel progredire nella carriera accademica.

potenzialmente ascrivibile alla posizione del diritto d'autore pone, fintanto che la figura dell'autore e quella dell'utilizzatore dell'opera coincidono, pochi problemi.

A *prima facie*, il caso del professore che mette a disposizione dei propri studenti materiale didattico potrebbe sembrare del tutto innocuo dal punto di vista del diritto d'autore. In realtà, neppure in questo scenario è possibile affermare con certezza di essere pienamente al riparo da possibili violazioni, la condivisione di contenuti protetti, anche a fini didattici, rimane soggetta ai limiti e alle eccezioni previste dalla legge. È infatti possibile che gli articoli messi a disposizione dal docente siano stati pubblicati su riviste scientifiche che, soprattutto in alcuni settori disciplinari, non consentono la condivisione libera del testo.

Nella fattispecie, l'opera nel momento in cui viene pubblicata su una rivista scientifica, ad eccezione dei casi in cui l'autore si sia riservato il diritto di utilizzarla o il diritto di *second publication right*¹¹⁰, diviene di proprietà dell'editore che ne può fare quello che vuole. In questo caso, il ricercatore-autore che vuole fornire il proprio contributo alla sua classe si trova nella paradossale situazione di dover pagare per poter utilizzare le opere che lui stesso ha scritto e che ha ceduto gratuitamente all'editore.

L'equazione "autore = titolare dei diritti"¹¹¹, dunque, può risultare fuorviante e comportare conseguenze per l'autore. Tutto ciò è il risultato di un'evoluzione¹¹² di un percorso che ha avuto la sua origine all'indomani della seconda guerra mondiale ma ha raggiunto una dimensione olistica già negli anni '90.

Il rapporto che si instaura tra l'autore e l'editore è tipizzato all'interno della legge sul diritto d'autore nello specifico all'art.118/1941, ma, benché la storia dell'editoria ci abbia insegnato diversamente, quello di pubblicare l'opera è soltanto uno dei diritti singolarmente negoziabili e indipendenti riconosciuti dalla legge all'autore (artt.12-18 legge 633/1941).¹¹³

¹¹⁰ All'interno del prossimo capitolo affronteremo il tema nello specifico

¹¹¹G. Spedicato, *Il diritto d'autore in ambito universitario*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 94.

¹¹²Su questa semplice espressione esiste una bibliografia amplissima, della quale mi propongo di richiamare in seguito i contributi più rilevanti; in questa sede introduttiva mi limito a citare il fondamentale articolo di M. Biagioli, "Watch out for cheats in citation game", pubblicato in *Nature*, 2016, vol. 535, n. 7611, p. 201.

¹¹³S. Brizioli, "Riflessioni (giuridiche) a margine della pubblicazione di un articolo scientifico", *Open Science Italia*, 29 settembre 2022, disponibile all'indirizzo:
https://openscience.it/article?rpk=220966&prs_sel=p_researcher&tpc_sel=t_openscience

Nella pratica, tuttavia, i contratti di edizione si configurano quasi sempre come contratti in esclusiva: l'autore, una volta firmato l'accordo con un editore, si impegna a non pubblicare o diffondere lo stesso articolo presso altri. Questa impostazione riflette chiaramente una logica tipica dell'editoria commerciale, nella quale l'editore che investe sul manoscritto inedito di un autore vuole garantirsi la sua unicità e non concorrenzialità. Lo stesso modello perde gran parte della sua razionalità se contestualizzato all'interno della comunità scientifica. L'autore accademico, infatti, nella maggior parte dei casi non riceve alcuna remunerazione per la propria opera ma cede il diritto gratuitamente; d'altronde, il mercato scientifico è un sistema chiuso che si autoalimenta, in cui gli stessi ricercatori rappresentano contemporaneamente autori, lettori e talvolta revisori dei lavori dei colleghi.

Per queste ragioni risulta poco realistico, oltre che concettualmente incoerente, applicare rigidamente le logiche dell'editoria commerciale alla produzione scientifica.

2. Publish or Perish: il paradosso delle metriche

Già dagli anni Settanta e lungo tutto il decennio successivo, numerosi osservatori avevano colto la deriva dei costi dell'editoria scientifica e l'aumento esorbitante dei prezzi dei periodici dei settori STM affiancato alla crisi della monografia¹¹⁴. Studiosi come Charles B. Osburn¹¹⁵ e R. D. Marcus¹¹⁶ parlavano apertamente di “scholarly publishing crisis” e coniavano per la prima volta il termine “serials crisis”, riconoscendo che l'aumento dei costi dei periodici stava diventando un ostacolo strutturale allo sviluppo della ricerca scientifica ben prima che il fenomeno fosse denunciato nel corso di un convegno dal premio Nobel Joshua Lederberg, parlando del crescente divario tra i costi delle riviste accademiche e

¹¹⁴ . I report dell'Association of Research Libraries tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80 documentavano una crescita dei prezzi dei periodici STM ben superiore ai budget delle biblioteche, contribuendo alla crisi del modello di ricerca precedente e l'avvento del fenomeno dello strumento delle riviste vuole a soppiantare le monografie. Association of Research Libraries (ARL), *Annual Statistical Report*, Washington, D.C., Association of Research Libraries, 1975–1985.

¹¹⁵ C. B. Osburn, *Academic Libraries: The Dimensions of Their Effectiveness*, New York, Greenwood Press, 1980.

¹¹⁶ R. D. Marcus, “*The Scholarly Publishing Crisis*”, *Academe*, vol. 70, n. 6, 1984, pp. 16-19.

gli stanziamenti destinati alle Biblioteche per il loro acquisto.¹¹⁷ I dati sulla ricerca scientifica, per la verità, descrivono un periodo particolarmente prospero per la stessa. La ricerca ha, col nuovo millennio, iniziato una nuova fase, caratterizzata in primo luogo dalla corsa all'eccellenza scientifica. Tutti i paesi che aspirano ad essere attori protagonisti del futuro scientifico e di conseguenza dell'economia planetaria, investono nella ricerca. Così se, agli albori del loro percorso di inserimento nel mercato globale, le economie dei paesi in via di sviluppo, come Cina¹¹⁸ e India, sono state definite *latecomers*¹¹⁹, oggi questa etichetta non li rappresenta più, al contrario, le economie emergenti investono miliardi per ottenere la supremazia su intere aree scientifiche cercando di concorrere con paesi notoriamente più sviluppati¹²⁰.

In concomitanza e allo stesso tempo in maniera opposta, il ruolo della diffusione della scienza ha acquisito un'importanza tale da permettere di sovrapporre il titolo del paese leader della scienza come paese leader del mondo. Il costo della ricerca è salito enormemente al punto da diventare insostenibile non solo per il Sud Globale ma anche per le università Europee. L'utilizzo di metriche volte a

¹¹⁷V. Canhos, L. Chan e B. Kirsop, "*Bioline publications: How its evolution has mirrored the growth of the Internet*", Learned Publishing, vol. 14, n. 1, 2001, pp. 41-48.

¹¹⁸ Il ruolo delle Università cinesi nello sviluppo delle proprie eccellenze è sotto gli occhi di tutti, l'Accademia Cinese delle Scienze (CAS), è la più grande organizzazione di ricerca al mondo. Gestisce 115 istituti di ricerca, due università (USTC e UCAS), co-gestisce la ShanghaiTech University e controlla 83 laboratori chiave dello stato (State Key Laboratory, SKL), circa il 30% del totale nazionale. La rete CAS comprende, anche, 267 riviste scientifiche e impiega 71.000 persone, di cui 62.000 ricercatori professionisti, oltre a 79.000 studenti post-laurea. Si veda M. Caravani e F. Sylos Labini, "*La Cina e la sfida al primato scientifico e tecnologico occidentale*", *Moneta e Credito*, vol. 78, n. 311, 2025, pp. 271-292.

¹¹⁹ È un'espressione che non può essere tradotta in maniera univoca in italiano, ma che descrive molto bene il significato. Parliamo di paesi con ritardo tecnologico, che quindi sono dei *Technology followers* o in maniera atecnica ma molto evocativa dei paesi copiatori. Si intende quei paesi che fino alla sottoscrizione dei primi accordi WIPO del '95 copiavano le invenzioni (siano queste tecnologiche, farmaceutiche, chimiche, ecc.) ad altri paesi più sviluppati. Questa tecnica ha permesso a molti paesi di recuperare terreno molto rapidamente e di specializzarsi in settori, che avrebbero avuto bisogno di fortissimi investimenti e molti più anni. Per un approfondimento, si veda: H. J. Chang, "*Kicking Away the Ladder: Infant Industry Promotion in Historical Perspective*", *Oxford Development Studies*, vol. 31, n. 1, 2003, pp. 21-32. nell'opera si fanno numerosi esempi, oltre al banale esempio della Cina e del suo sviluppo nei settori della componentistica di chip, un esempio che passa quasi inosservato è il caso dell'India e dei brevetti farmaceutici, attraverso un sistema compiacente il paese ha potuto sfruttare tantissimi brevetti farmaceutici che le hanno permesso di imporsi sul mercato come leader globale del mercato farmaceutico.

¹²⁰ Lo sviluppo cinese ha uno slancio talmente notevole che se anche nel 2021, gli Stati Uniti hanno investito 710 miliardi di dollari in R&S, contro i 620 miliardi della Cina, il tasso di crescita degli investimenti cinesi è stato ugualmente doppio rispetto a quello statunitense. Per approfondimenti, si veda: Statista, "*Science and Research in China – Statistics & Facts*", disponibile online su: www.statista.com.

valutare la credibilità della ricerca in strumenti di diffusione della cultura ha comportato la crisi di un mercato ad anello, che ha origine nelle università e nei laboratori di ricerca e a essi ritorna, dal momento che ha spesso come cliente unico, le biblioteche¹²¹.

Accanto a questi mutamenti strutturali, si è progressivamente consolidato un sistema di valutazione della ricerca fondato su metriche quantitative, utilizzate prima come indicatori della qualità scientifica e, successivamente, come veri e propri strumenti di selezione e distribuzione delle risorse. L'adozione massiva di tali strumenti è avvenuta in assenza di una riflessione critica sul loro reale significato epistemico e sul potere trasformativo che essi esercitano sull'intero ecosistema della conoscenza¹²².

La metrica sovente chiamata in causa all'interno di questo panorama è l'Impact Factor (IF), il cui utilizzo nelle procedure pubbliche di valutazione (concorsi da ricercatore, avanzamenti di carriera, ripartizione di fondi competitivi, ecc.) solleva questioni profonde di natura epistemologica e, al tempo stesso, politica. L'aspetto più critico, infatti, non risiede soltanto nel fatto che l'IF sia un indicatore strutturalmente inadeguato a misurare la qualità scientifica dei singoli contributi, ma soprattutto nel fatto che esso sia uno strumento di proprietà privata, concepito, calcolato e distribuito da un unico soggetto commerciale, Clarivate¹²³, attraverso il sistema del Journal Citation Reports.

Lo strumento dell'IF, segue l'equazione:

$$IF(y) = \frac{\text{Citazioni nell'anno } y \text{ agli articoli pubblicati in } (y-1) \text{ e } (y-2)}{\text{Numero di "citable items" pubblicati in } (y-1) \text{ e } (y-2)}$$

¹²¹R. Delle Donne, "Open Access e pratiche della comunicazione scientifica", in *Biblioteche oggi*, vol. 28, n. 4, 2010, pp. 125-150.

¹²² Si veda per l'appunto il seguente link:

<https://www.biblioteca.pz.cnr.it/index.php/consultazione-e-prestito/item/57-informazioni>, che rinvia ad una pagina del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal titolo strumenti per la valutazione della ricerca scientifica: Area Territoriale di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Potenza. *Valuta l'impatto del tuo lavoro. Strumenti per la valutazione della ricerca scientifica*. Nel suddetto, il CNR elenca una serie di indici bibliometrici che si basano su indici gestiti da editori privati. Nello specifico, sono indicati Web of Science, Scopus e gli indicatori Impact Factor e H-index.

¹²³ L'ideatore dell'IF è stato Eugene Garfield, per la sua società di gestione delle informazione bibliometriche l'Institute for Scientific Information, successivamente passato di mano all'editore Thomson Scientific, oggi invece di proprietà del gruppo Clarivate. Per maggiori informazioni, si veda: M. Baldwin, "Origins of the Journal Impact Factor", *Nature*, vol. 546, 2017, pp. 612–614

La formula descrive quante citazioni riceve ciascun articolo pubblicato dalla rivista nei due anni successivi alla sua pubblicazione. Si tratta di una metrica che può risultare fortemente fuorviante: da un lato considera soltanto una porzione ristretta della produzione della rivista (i cosiddetti citable items¹²⁴), dall'altro misura un impatto estremamente circoscritto nel tempo, penalizzando le discipline a crescita lenta o con pratiche citazionali diverse¹²⁵. Inoltre, l'IF non valuta i singoli articoli o la qualità intrinseca della ricerca, ma esclusivamente la "mediaticità citazionale" della rivista. È importante chiarire la relazione strutturale che esiste tra l'IF e Web of Science (WoS). L'IF non è un database, ma un indicatore; ed è calcolato interamente sulla base dei dati contenuti nel database Web of Science, oggi di proprietà di Clarivate. WoS decide quali riviste indicizzare, e l'IF viene calcolato solo sulle riviste incluse nel suo perimetro. In questo senso, la scelta editoriale influisce direttamente sulla possibilità di una rivista di ottenere o meno un Impact Factor.

Strettamente connesso al ruolo di Web of Science, poiché principale concorrente, è Scopus, un secondo grande database citazionale, anch'esso ampiamente impiegato nei sistemi nazionali e istituzionali di valutazione. Scopus appartiene interamente al gruppo editoriale Elsevier, che ne controlla l'infrastruttura tecnica, i criteri di indicizzazione e le metriche derivate. A differenza dell'IF, Scopus non si basa su un singolo indicatore ma su una serie per cercare di correggere alcuni limiti del IF introducendo finestre temporali più ampie, pesi diversi alle citazioni e normalizzazioni disciplinari. Il principale indice è il CiteScore, affiancato però SJR e SNIP¹²⁶. Anche in questo caso, come per l'IF, il sistema pubblico di valutazione della ricerca si affida a un servizio privato e commerciale per stabilire criteri di eccellenza, assegnare risorse e orientare le politiche scientifiche. La selezione delle riviste indicizzate, la modalità di calcolo

¹²⁴ Non tutto ciò che viene pubblicato su una rivista può essere classificato tra le citazioni, infatti, gli editoriali, le lettere aperte, interviste ecc. in questo modo, la rivista viene ugualmente citata ma facendo riferimento ad un numero più basso di articoli gonfiando l'IF.

¹²⁵ Le discipline umanistiche non sono soggette ai vincoli temporali tipici delle materie STM: è del tutto normale che opere pubblicate decenni o addirittura il secolo scorso continuino a essere citate senza che ciò renda la ricerca obsoleta.

¹²⁶ Mentre SJR soppesa il peso della rivista distinguendo fra citazioni "forti" e "deboli", SNIP normalizza l'impatto della rivista (ci sono settori come la matematica o la fisica dove ricevere 4/5 citazioni può voler dire essere di fronte ai *guro* della materia, mentre in settori biomedici 30/40 citazioni è la normalità).

degli indicatori e la struttura dei dati restano interne ai processi aziendali di Elsevier, non pienamente verificabili né riproducibili dalla comunità scientifica¹²⁷

Questa circostanza genera un paradosso evidente: le istituzioni pubbliche si affidano ad indicatori privati per operare scelte di interesse pubblico, talvolta vincolanti, sulle carriere dei ricercatori e sulla allocazione di risorse collettive. Un indice che nasce come prodotto commerciale diventa così un elemento regolativo del sistema della conoscenza, esercitando un'influenza enorme sulle traiettorie individuali e sulle strategie istituzionali, senza tuttavia essere sottoposto a un reale controllo democratico, a verifiche indipendenti o a trasparenza metodologica completa, erodendo importanti quote di investimenti della ricerca e aggravando un modello che mostrava evidenti limiti sin dalla sua introduzione accademiche.

Se volessimo individuare uno dei principali vettori di trasformazione del mercato editoriale accademico, la comunità scientifica indicherebbe senza esitazione l'introduzione dei pacchetti preconfezionati di riviste scientifiche, i cosiddetti bundle, che hanno consentito a un numero esiguo di grandi editori internazionali (Blackwell, Read Elsevier, Wolters Kluwer, etc.) di acquisire una posizione di mercato nettamente dominante a pochi gruppi editoriali che fino a pochi anni prima gestivano esigue risorse¹²⁸.

Un ruolo non secondario nella deriva dei sistemi di valutazione è stato giocato dagli stessi ricercatori, primi utilizzatori di questi strumenti. La comunità scientifica, poco attente alle conseguenze sistemiche delle loro scelte, ha

¹²⁷ Analizzando i dati di CiteScore nel periodo di 10 anni dal 2011 a 2021 ci si è resi conto della correlazione media della prevedibilità dell'indice della citazionale per l'anno successivo pari al 0,98. In questo modo dimostrando che si può prevedere con un anno di anticipo il numero di citazioni che una rivista avrà l'anno dopo, con una precisione da fare invidia all'oracolo di Delfi. In questo modo i ricercatori possono prevedere i CiteScore sulla base dei CiteScore dell'anno precedente e decidere meglio se pubblicare la propria ricerca attuale su una rivista avendo un'idea del suo probabile CiteScore. Per approfondire si veda: A. Kumar, J. M. Paliwal, V. Brar, M. Singh, P. R. T. Patil e S. S. Raibagkar, "Previous Year's CiteScore Strongly Predicts the Next Year's Score: Ten Years of Evidence for the Top 400 Scopus-indexed Journals of 2021", *Journal of Scientometric Research*, vol. 12, n. 2, 2023, pp. 254-263; oppure A. Kumar, P. Kalkar, A. Gawande, V. Brar e S. Raibagkar, "Scopus CiteScore 2024 Dips for the First Time in a Decade: Analysis of the Top 1,000 Journals", *Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication*, vol. 6, n. 1, 2026, pp. 1-15.

¹²⁸ Cfr. R. Delle Donne, "Open Access e pratiche della comunicazione scientifica", in *Biblioteche oggi*, vol. 28, n. 4, 2010, pp. 125-150. L'evoluzione di Elsevier da gruppo editoriale olandese a colosso globale dell'editoria scientifica è ricostruita in B. Cox, "The Pergamon Phenomenon 1951-1991: Robert Maxwell and Scientific Publishing", *Learned Publishing*, vol. 15, n. 4, 2002, pp. 273-278.

progressivamente privilegiato il “dove” pubblicare rispetto al “che cosa” pubblicare. Questa tendenza, almeno in un primo momento, era alimentata da un desiderio di un certo riconoscimento simbolico: la pubblicazione su una rivista “prestigiosa” non rappresentava soltanto un traguardo accademico, ma anche un segno distintivo all’interno di una comunità che, come molte élite professionali, non è immune dal bisogno di ostentare.

Oggi il paradigma è cambiato, la scelta libera del secondo dopoguerra di pubblicare su riviste più prestigiose e affascinanti si è evoluta fino a diventare la scelta obbligatoria per il ricercatore che concorre per la valutazione titoli, imponendosi come unica alternativa percorribile per i giovani ricercatori. L’assioma racchiuso nell’espressione del Prof. Hoeffel

*“L’esperienza ha dimostrato che in ogni disciplina le riviste migliori sono quelle in cui è più difficile far accettare un articolo, e queste sono le riviste con un impact factor elevato”*¹²⁹, mostra il fianco, però, ad essere troppo semplicistica e, d’altronde, non tiene conto delle logiche economiche tipiche di un sistema in cui la scarsità è appunto indotta.

Un altro aspetto di grande importanza riguarda le citazioni che convalidano le ricerche e l’impossibilità di queste ultime di essere neutre. Poniamo che il valore di un contributo scientifico dipenda, almeno in parte, dalla rivista su cui esso appare. Si può anche ipotizzare che ci sia un «paniere» di riviste che conferisca un «valore aggiunto» ai contributi ospitati. E si può ancora pensare che fra gli autori che collaborano a tali periodici ci sia un rilevante scambio di citazioni (e tutte di carattere positivo). La conseguenza è che ogni contributo è autorevole per la testata che lo ospita ed è autorevole per il numero di citazioni che riceve. Impostare il problema in tali termini significa avere già sollevato la seguente domanda: chi sceglie le riviste? E significa inoltre avere già dato a essa la risposta.¹³⁰

Il problema delle citazioni comporta di per sé una marcata asincronia generazionale tra i ricercatori: i giovani ricevono inevitabilmente un riconoscimento minore rispetto a chi opera nella comunità scientifica da più

¹²⁹ C. Hoeffel, “*Journal Impact Factors*”, *Allergy*, vol. 53, n. 12, 1998, p. 1225.

¹³⁰ L. Infantino, “*La valutazione della ricerca: i pericoli degli indici bibliometrici*”, *L’industria*, vol. 30, n. 3, 2009, pp. 395-402, in particolare pp. 4-6.

tempo. Come osserva Merton, «le ricompense assegnate nell'ambito della scienza sono distribuite soprattutto sotto forma di riconoscimento accordato alla ricerca da parte dei colleghi»¹³¹. La conseguenza è evidente: la reputazione diventa la vera “moneta” del sistema di ricompense che governa la scienza¹³². In un simile contesto, lo scienziato già dotato di un capitale reputazionale significativo ottiene maggior visibilità e autorevolezza rispetto a chi è all'inizio del percorso.

L'esempio eclatante è il riconoscimento legato ai vincitori del Premio Nobel, la cui reputazione tende ad amplificarsi in modo esponenziale. Come ironizza Kary Mullis, premio Nobel per la chimica nel 1993, «il premio Nobel vinto grazie alla PCR piazzò me e la mia tavola da surf sulla copertina di quasi tutti i giornali del mondo»¹³³. Questo paradosso mette in luce come, nel processo di valutazione della ricerca, l'autorevolezza dell'autore finisca spesso per incidere più della valutazione oggettiva del contenuto scientifico.

Riprendendo l'espressione coniata dal sociologo della scienza Merton, si parla appunto di *Matthew Effect*¹³⁴, per indicare quel fenomeno nella ricerca scientifica per il quale la reputazione tende ad accumularsi in maniera esponenziale in coloro che sono già autorevoli, tutto ciò combinato con il problema degli indici bibliometrici porta ad una crisi sistemica la cui causa non può essere per l'appunto l'utilizzo di metriche sbagliate, perché l'Impact Factor funziona esattamente come può funzionare un sistema che premia i già affermati.

D'altronde, la stessa legge di Goodhart (che può essere sintetizzata in: “quando una misura diventa un obiettivo, cessa di essere una buona misura”) asserisce che quando un parametro è selezionato per diventare un indicatore economico, questo cessa automaticamente di funzionare perché si agisce in funzione della rilevanza di quell'indicatore, per falsare i dati. Da ciò si può desumere come tutte

¹³¹ R. K. Merton, “*L'effetto San Matteo nella scienza*”, in *The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations*, Chicago, University of Chicago Press, 1981, pp. 545-567.

¹³² R. D. Whitley, J. Gläser e L. Engwall (a cura di), *Reconfiguring Knowledge Production. Changing Authority Relationships in the Sciences and Their Consequences for Intellectual Innovation*, Oxford, Oxford University Press, 2010.

¹³³ K. B. Mullis, *Ballando nudi nel campo della mente*, Milano, Baldini & Castoldi, 2000..

L'effetto Nobel proprio sul professor Mullis è stato particolarmente rilevante, sono passate alla storia alcune sue dichiarazioni sull'uso di droghe e sul presunto incontro con una forma di vita extraterrestre.

¹³⁴ Il nome deriva dal Vangelo di Matteo (25:29): «A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.» per spiegare come il successo scientifico tenda ad accumularsi.

le metriche della valutazione scientifica sono destinate a essere oggetto di abuso¹³⁵.

In questo modo, la soluzione per un miglioramento che renda più giusto il sistema accademico va appunto trovata nel rivoluzionare il paradigma dalle basi.

2.1 Importanza del Fast Fail e il Bias Scientifico.

Certamente, l'utilizzo di indici basati su metriche inadeguate può generare numerosi problemi all'interno della comunità scientifica. Allo stesso tempo, è stata la stessa comunità a scegliere di affidarsi a tali strumenti, finendo con il privilegiare alcuni soggetti a discapito di altri. Ma, oltre a metriche per l'appunto "perfettibili", esistono altri diversi fenomeni che influenzano negativamente lo sviluppo della scienza e determinano un forte depauperamento di risorse pubbliche.

Una ricerca pubblicata su *Nature*¹³⁶ mostra, ad esempio, che "in media solo tra l'11% e il 25% degli studi in fase preclinica viene replicato per lo sviluppo di un farmaco". Ancora più significativo è un altro studio ormai considerato storico: i ricercatori della società Amgen non sono stati in grado di riprodurre 47 dei 53 studi di base ritenuti fondamentali nel campo della ricerca oncologica condotti in ambito universitario¹³⁷. Questo dato evidenzia un problema strutturale di ampia portata: la presenza di bias scientifici che minano la solidità e la verificabilità dei risultati di ricerca. Con questa espressione si intende la tendenza, spesso non intenzionale, della comunità scientifica a lasciarsi influenzare dalla pressione a produrre risultati positivi, innovativi, pubblicabili in riviste di prestigio. La logica del "publish or perish"¹³⁸, combinata con sistemi valutativi che premiano

¹³⁵ In un'ottica tutta italiana, questo pensiero può essere ridotto nel famoso, fatta la legge trovato l'inganno di latina memoria, appunto "Facta lex inventa fraus".

¹³⁶C. G. Begley e L. M. Ellis, "Drug Development: Raise Standards for Preclinical Cancer Research", *Nature*, vol. 483, n. 7391, 2012, pp. 531–533.

¹³⁷ Ibidem. Pag.533.

¹³⁸L'espressione è ormai parte del lessico consolidato del movimento per l'Open Access. Si vedano, tra gli altri: E. Giglia, "Dall'Open Access all'Open Science", *Paradoxa*, 11(1), 2017, pp. 53–67; R. Delle Donne, "L'accesso aperto, le università e le SSH / Open Access, *Universities and SSH*", Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage, 17, 2018, pp. 17–45; R. Cantoral, "Publish or Perish, or Publish and Perish? / ¿Publicar o perecer, o publicar y perecer?", *Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa*, 10(3), 2007, pp. 311–314.

quantità, impatto immediato e novità a scapito della solidità metodologica, crea incentivi distorti. Il desiderio di ottenere riconoscimenti, avanzamenti di carriera o accesso a nuovi finanziamenti può portare a comportamenti discutibili: dall'omissione di risultati negativi, alla manipolazione dei dati. Accade quindi che progetti finanziati con ingenti risorse, ma con risultati che non soddisfano le aspettative iniziali, vengano ridotte a mere pubblicazioni prive di una reale utilità, mentre i dati che non confermano le ipotesi iniziali vengono nascosti, sottovalutati o, nel peggiore dei casi, manipolati per produrre risultati coerenti con le ipotesi desiderate¹³⁹.

In questo modo, il valore della ricerca viene alterato e si dimentica l'importanza del fallimento nella pratica scientifica. Quest'ultimo, infatti, svolge un ruolo essenziale: permette di evitare di ripetere gli stessi errori e contribuisce all'avanzamento cumulativo della conoscenza. L'omissione dei risultati comportata che il processo scientifico perde la sua dimensione autocorrettiva, e la comunità non può trarre alcun beneficio da ciò che la ricerca, comunque, ha permesso di apprendere.

Il principio del fast fail ci insegna proprio questo: un fallimento ben documentato può avere un valore epistemico superiore a una semplice conferma dei dati, perché obbliga a mettere in discussione ipotesi, modelli e congetture diventando uno strumento evolutivo della conoscenza e in questo modo, non solo permette all'autore studio di crescere, ma offre anche alla comunità scientifica la possibilità di correggere percorsi di ricerca, evitare investimenti improduttivi e costruire su basi più solide.

Tuttavia, il fallimento presenta un limite strutturale: raramente gode di riconoscimento pubblico. Non a caso, non esistono premi Nobel assegnati per non aver scoperto qualcosa, per aver confutato un'ipotesi errata o per aver dimostrato che una strada di ricerca non porta ai risultati sperati. Eppure, queste forme di "non-scoperta" sono spesso fondamentali per orientare correttamente il progresso scientifico.

¹³⁹ Fenomeni di questo tipo sono stati ampiamente documentati nella letteratura scientifica, in particolare in relazione al publication bias e al file drawer problem, ovvero la tendenza a pubblicare risultati positivi e a occultare o sottovalutare quelli negativi o non confermativi. Si veda, ad esempio: J. P. A. Ioannidis, "Why Most Published Research Findings Are False", *PLoS Medicine*, vol. 2, n. 8, 2005, e124.

Questa asimmetria tra valore epistemico e valore reputazionale è alla base del bias scientifico, in quanto manca una cultura che riconosca il fallimento come parte integrante del metodo scientifico.

Tutte queste criticità hanno comportato una nuova fase della ricerca in cui il sapere è visto al pari di un qualsiasi prodotto, una merce¹⁴⁰ da immettere sul mercato della reputazione scientifica. Ne deriva un processo di mercificazione della ricerca, in cui il sistema premia visibilità, produttività e risultati positivi più del rigore metodologico, della trasparenza dei processi e dell'utilità collettiva della conoscenza prodotta creando una frizione con quello che dovrebbe essere l'unico obiettivo della ricerca.

In questa ottica, un ruolo in difesa dei principi classici tipici della ricerca: condivisione dei dati, apertura dei protocolli, disponibilità dei risultati negativi, accesso aperto alle pubblicazioni e tracciabilità dell'intero ciclo della ricerca, di modo che venga ripristinata la dimensione autocorrettiva della scienza e rendendo più difficile l'occultamento dei fallimenti e più semplice la riproducibilità degli studi, è attribuito alla Scienza Aperta, la quale non si limita ad ampliare l'accesso alla conoscenza, ma interviene direttamente sulle distorsioni strutturali che alimentano il bias scientifico: riduce la dipendenza da indicatori proprietari, rafforza la valutazione qualitativa dei risultati, promuove pratiche collaborative e permette di valorizzare anche quei contributi che nel modello tradizionale restano invisibili.

3. Storia del movimento OA e suo sviluppo in Europa

Il concetto di Open Access, tradotto in italiano con l'espressione Scienza Aperta, nasce nei primi anni Novanta all'interno di alcune università americane, in un contesto caratterizzato da una rapida evoluzione delle tecnologie ICT. Il combinato avvento di queste tecnologie e il forte spirito critico nei confronti dei modelli tradizionali di editoria scientifica hanno spinto verso un approccio rivoluzionario nel modo in cui la conoscenza scientifica può essere prodotta,

¹⁴⁰ R. Caso, "La scienza aperta contro la mercificazione della ricerca accademica? (*Open Science vs Commodification of Academic Research?*)", in *Open Science vs Commodification of Academic Research*, 2016.

distribuita e condivisa, creando i presupposti per la costruzione di un ecosistema globale della ricerca, fondato sulla collaborazione e sull'interoperabilità.

In particolare, un ruolo fondamentale è stato svolto da una prima generazione di hacker-scientziati, ricercatori e attivisti digitali che contestavano le barriere imposte dalle case editrici accademiche, soprattutto in termini di accesso e riutilizzo dei risultati della ricerca. Il loro obiettivo era promuovere un modello di scienza più collaborativo, democratico, aperto e inclusivo, in cui i frutti dell'attività scientifica fossero accessibili a tutti, senza restrizioni economiche o giuridiche.

Il movimento OA si è rapidamente strutturato e consolidato fino a ottenere un primo riconoscimento formale e internazionale nel 2002, con la pubblicazione della Budapest Open Access Initiative. Questo documento, sottoscritto da un gruppo di autorevoli intellettuali, ricercatori e rappresentanti di istituzioni scientifiche, rappresenta il manifesto fondativo dell'Open Access e definisce con chiarezza i principi cardine del movimento basato su "Flessibilità, sperimentazione, adattamento ai contesti locali". Dopo questo si sono susseguiti una serie di documenti dal forte impatto nazionale e internazionale: nel 2003 viene firmata per la prima volta la Bethesda Statement on Open Access Publishing e la Berlin Declaration. Con questi testi l'OA acquisisce una dimensione internazionale e diventa un tema di forte interesse per gli istituti di ricerca di tutto il mondo. La Budapest Open Access Initiative offre la prima definizione formale di accesso aperto e individua le due strategie centrali del movimento: self-archiving e riviste ad accesso aperto. Il Bethesda Statement precisa che l'Open Access implica non solo la gratuità dell'accesso, ma anche la possibilità di riutilizzare liberamente i contenuti scientifici. La Berlin Declaration, infine, impegna università e centri di ricerca a sviluppare politiche e infrastrutture che garantiscano l'accesso aperto alla produzione scientifica.

A partire da quel momento, l'Open Access ha conosciuto un'evoluzione continua, diventando uno degli assi portanti delle politiche scientifiche a livello globale e, in particolare, europeo. Un passaggio decisivo in questa direzione è rappresentato

dalla nascita, nel 2009, di OpenAIRE¹⁴¹ (Open Access Infrastructure for Research in Europe), il primo grande repository europeo interamente gestito dalla Commissione Europea. OpenAIRE ha l'obiettivo di favorire la diffusione, la tracciabilità e la riutilizzabilità dei risultati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici, in coerenza con i principi della Scienza Aperta.

Il tema dell'Open Access si è progressivamente intrecciato con una più ampia visione della ricerca scientifica, orientata non più alla competizione individualistica tra studiosi e istituzioni, ma alla cooperazione sistemica tra attori pubblici e privati, discipline e territori. È in questa cornice che va interpretato l'obbligo, introdotto dal programma Horizon 2020, di pubblicare i risultati delle ricerche finanziate con fondi europei su piattaforme ad accesso aperto, garantendo così una maggiore trasparenza, inclusività e impatto sociale della scienza. Tuttavia, la piena attuazione di questo principio incontra ancora numerosi ostacoli. Anzitutto, l'obbligo formale non sempre si traduce in pratiche effettive: accanto ai molti ricercatori che cedono integralmente i diritti agli editori senza conservare la possibilità di ripubblicare il proprio lavoro in archivi aperti, occorre considerare che lo stesso obbligo di ripubblicazione non può essere invocato quando la ricerca è finanziata con risorse pubbliche in misura inferiore al 50%. In contesti di collaborazione pubblico-privato, tipici dei grandi progetti europei, non è sempre semplice per il ricercatore comprendere se la propria attività rientri o meno in questa soglia, con il rischio di rinunciare alla disseminazione aperta per incertezza o timore di violare gli accordi contrattuali.

A ciò si aggiunge la mancanza di un quadro normativo armonizzato tra gli Stati membri e la persistente scarsa alfabetizzazione giuridica del personale accademico, fattori che contribuiscono a un'applicazione disomogenea delle regole e rendono l'Open Access un obiettivo ancora lontano dall'essere realizzato in modo uniforme.

La centralità dell'OA non si è affievolita con il passaggio al successivo programma di finanziamento, Horizon Europe: al contrario, la Scienza Aperta rappresenta uno dei principi guida della nuova strategia europea per la ricerca e l'innovazione,

¹⁴¹ C. Atzori, A. Bardi, M. Baglioni e P. Manghi, *“OpenAIRE Graph: una risorsa aperta per la scienza aperta”*, 2023. Il sito è accessibile al link: <https://www.openaire.eu/>

in linea con gli obiettivi di sostenibilità, equità e responsabilità scientifica fissati dal Green Deal e dall'Agenda 2030 nonché dalla raccomandazione Unesco sulla centralità dell'OA per una scienza più accessibile¹⁴².

Tale visione è stata recepita anche a livello normativo all'interno del programma Horizon Europe con l'adozione dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2021/695, rubricato appunto "Scienza Aperta", che delibera:

1. Il programma incoraggia la scienza aperta quale approccio al processo scientifico basato sul lavoro in cooperazione e sulla diffusione delle conoscenze, in particolare in conformità dei seguenti elementi[...]:

a) accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma;

b) accesso aperto ai dati di ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».[....]

*3 È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità («principi FAIR»)[...]*¹⁴³

L'articolo 14 del Regolamento (UE) 2021/695 stabilisce chiaramente gli obblighi relativi alla Scienza Aperta, imponendo il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche e ai dati di ricerca prodotti nell'ambito del programma. Viene inoltre promosso il rispetto dei principi FAIR¹⁴⁴ (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) per una gestione responsabile dei dati.

¹⁴² Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, "Adottata la prima Raccomandazione UNESCO sull'Open Science: per una scienza più accessibile ed equa", 24 novembre 2021, UNESCO Italia, disponibile all'indirizzo: <https://www.unesco.it/it/temi-in-evidenza/scienze/adottata-la-prima-raccomandazione-unesco-sullopen-science-per-una-scienza-piu-accessibile-ed-equa/>

¹⁴³ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa" e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

¹⁴⁴ European Commission, DG Research and Innovation, *Opinion Paper on FAIR Data Sovereignty in EOSC*, Publications Office of the European Union, Lussemburgo, 2022, p. 3, disponibile all'indirizzo: <https://data.europa.eu/doi/10.2777/32361>. In questo documento viene

Tuttavia, l'indicazione "FAIR" è stata talvolta utilizzata in modo improprio, accompagnando repository che non rispettavano pienamente i requisiti tecnici e metodologici previsti, trasformando il termine più in un'etichetta simbolica che in una garanzia effettiva di qualità e conformità.

Uno studio del 2023 voluto dalla Commissione Europea in collaborazione con l'European Research Council (ERC) ha analizzato lo stato degli archivi per dati e pubblicazioni attualmente disponibile: partendo da oltre 8000 repository che si occupano di OA è stato preso un campione di 220 per garantire che l'analisi fosse gestibile e mirata¹⁴⁵. Benché il 90% di essi rispetti i requisiti di base relativi ai metadati, solamente il 2% è conforme alle regole europee in relazione agli stessi.¹⁴⁶

Le cause di questa mancata aderenza sono molteplici: da un lato, la frammentazione dell'ecosistema degli archivi e la mancanza di criteri univoci di certificazione che spingono anche alla creazione di riviste "predatorie¹⁴⁷"; dall'altro, la limitata disponibilità di risorse tecniche e finanziarie da parte di molti enti di ricerca, soprattutto di piccole e medie dimensioni, che faticano ad adeguarsi agli standard più elevati di interoperabilità e riutilizzabilità dei dati.

inoltre avvertita la sovranità dei dati Fair che non deve diventare un ostacolo alla libera circolazione dei dati ma bensì diventare uno strumento che permetta di poter condividere i dati in maniera più semplice anche se necessita di una *governance* che regolamenti la condivisione dei dati.

¹⁴⁵ Si è cercato di prendere in esame i repository più autorevoli, quelli finanziati dallo stesso ERC e quelli che provenivano da fonti affidabili come OpenDOAR, re3data, FAIRsharing e il sito del Core TrustSeal e infine hanno escluso quelli che erano chiusi agli upload esterni o non più aggiornati.

¹⁴⁶ N. Jahn et al., *Study on the Readiness of Research Data and Literature Repositories to Facilitate Compliance with the Open Science Horizon Europe MGA Requirements: Final Report*, Publications Office of the European Union, Lussemburgo, 2023, disponibile su: <https://zenodo.org/records/7728016>. Questo esempio ci dà un'idea di quanto sia difficile oggi definire uno standard Europeo che definisca i Repository affidabili da quelli che invece non rispecchiano questi standard. Questo esempio ci dà un'idea di quanto sia difficile oggi definire uno standard Europeo che definisca i Repository affidabili da quelli che invece non rispecchiano questi standard.

¹⁴⁷ Le cosiddette riviste predatorie sono testate che imitano l'apparenza delle pubblicazioni accademiche autorevoli, ma che non rispettano gli standard minimi di qualità editoriale, trasparenza e revisione paritaria (peer review). Operano solitamente con il solo scopo di ottenere profitti attraverso il pagamento di APC, senza fornire un reale processo di valutazione scientifica. Sono definite predatorie proprio per la loro natura opportunistica: sfruttano il desiderio, talvolta la necessità, dei ricercatori di pubblicare rapidamente, garantendo l'accettazione e la pubblicazione degli articoli in tempi estremamente ridotti (anche entro 10 giorni).

La Commissione Europea è pienamente consapevole di queste criticità, tanto che sta lavorando, anche attraverso iniziative come European Open Science Cloud ¹⁴⁸ (EOSC), a rafforzare la governance dei dati scientifici, promuovendo l'integrazione tra archivi e incentivando l'adozione di strumenti di validazione e certificazione comuni. Tuttavia, è evidente che il solo *hard law* ¹⁴⁹ non è sufficiente: occorre accompagnare la transizione verso una vera Scienza Aperta con investimenti, formazione, e soprattutto con un cambiamento culturale profondo all'interno della comunità accademica.

In quest'ottica, Horizon Europe non si limita a richiedere la conformità ai principi FAIR come condizione di finanziamento, ma prevede anche linee d'azione specifiche volte al ribaltamento del paradigma classico, cioè quell'eredità storica del sistema editoriale novecentesco, di comunicazione scientifica fondato sulla chiusura dei risultati, sulla cessione integrale dei diritti agli editori e sull'accesso limitato tramite paywall. In questo paradigma, dati, pubblicazioni e processi valutativi rimangono confinati entro circuiti ristretti e difficilmente riutilizzabili. Horizon Europe, al contrario, promuove un approccio aperto, collaborativo e orientato alla condivisione immediata e allo sviluppo di infrastrutture digitali per promuovere le competenze necessarie alla gestione responsabile dei dati. L'obiettivo è duplice: da un lato, garantire trasparenza, tracciabilità e riutilizzabilità dei risultati scientifici; dall'altro, facilitare la creazione di un ecosistema europeo della conoscenza aperto, sostenibile e competitivo su scala globale.

L'obiettivo strategico è quello di costruire un'infrastruttura extraterritoriale per la condivisione della conoscenza, che superi i confini nazionali e favorisca una vera circolazione europea e globale dei risultati scientifici. In questo modo, l'Unione Europea ambisce a consolidare il proprio ruolo di attore centrale nello scenario internazionale della ricerca, contribuendo attivamente alla creazione di

¹⁴⁸ European Commission, *European Open Science Cloud (EOSC)*, in "Research and Innovation – Our Digital Future", aprile 2025, disponibile all'indirizzo: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en, il programma rientra all'interno dell'agenda ERA per fornire uno spazio accessibile e di qualità nel quale pubblicare i propri risultati della ricerca e i propri dati.

¹⁴⁹ L. Paseri, *Scienza aperta: politiche europee per un nuovo paradigma della ricerca*, Milano-Udine, Mimesis, 2024.

una società fondata sull'innovazione responsabile, sull'etica della condivisione e sulla sostenibilità dello sviluppo scientifico.

3.1 Un nuovo paradigma chiamato OA

L'apparente antinomia tra Open Access e proprietà intellettuale non implica necessariamente che uno dei due debba prevalere sull'altro. Al contrario, l'OA offre un modo alternativo di esercitare la proprietà intellettuale, fondato su principi di apertura, trasparenza e condivisione. In questa prospettiva, può essere interpretato come una forma di "proprietà inclusiva", che non nega i diritti dell'autore ma li orienta verso finalità collettive.

Analizzando i meccanismi che regolano la produzione scientifica, dalla pubblicazione degli articoli alla condivisione dei dati di ricerca, emerge un elemento centrale: l'attività scientifica è, per sua natura, orientata alla diffusione del sapere più che al profitto¹⁵⁰. Il ricercatore pubblica per accrescere la propria reputazione, contribuire al progresso della conoscenza e avanzare nella carriera accademica¹⁵¹. In questo senso, l'interesse individuale del singolo autore coincide spesso con l'interesse collettivo alla massima disseminazione dei risultati, ponendosi in evidente tensione con le logiche proprietarie e commerciali dell'editoria tradizionale, che si fonda invece sulla restrizione dell'accesso tramite paywall e modelli a pagamento.

Come osserva Roberto Caso¹⁵², esistono due principali modelli di Open Science. Il primo opera nel rispetto del quadro giuridico esistente, cercando di costruire un sistema aperto di comunicazione della scienza attraverso strumenti normativi, infrastrutture condivise e pratiche collaborative. Il secondo, invece, si pone in esplicita contrapposizione al diritto di proprietà intellettuale, e fa della

¹⁵⁰A. Bonaccorsi, "Ancora sulla valutazione nelle aree umanistiche e sociali", in *Valutare la ricerca? Capire, applicare, difendersi*, a cura di P. Miccoli e A. Fabris, Pisa, ETS, 2012, p. 92.

¹⁵¹ La pubblicazione scientifica non ha solo lo scopo di diffondere conoscenza, ma rappresenta anche uno strumento centrale per la costruzione e il riconoscimento della reputazione accademica del ricercatore. Indicatori quantitativi come il numero di pubblicazioni, le citazioni ricevute e l'impact factor delle riviste contribuiscono a definire il profilo scientifico dell'autore e influenzano progressioni di carriera, accesso a finanziamenti e partecipazione a reti di ricerca.

¹⁵²R. Caso et al., *La rivoluzione incompiuta. La scienza aperta tra diritto d'autore e proprietà intellettuale*, Milano, Ledizioni, 2020, pp. 34-36.

disobbedienza civile la propria bandiera. Entrambi i modelli condividono, però, un presupposto fondamentale: l'avvento di Internet come condizione tecnica che ha reso possibile immaginare modalità di accesso e diffusione della conoscenza radicalmente nuove. Prima della rivoluzione digitale, infatti, il sistema era eccessivamente dipendente dall'editoria tradizionale, caratterizzata da barriere strutturali, tecnologiche ed economiche che rendevano difficile pensare a un'alternativa.

Il primo modello¹⁵³ si fonda sull'idea di poter modificare le logiche editoriali dall'interno, tramite soluzioni giuridiche, accordi istituzionali e una sorta di cameratismo accademico, in cui i ricercatori scelgono di condividere i propri risultati per far avanzare la conoscenza collettiva. Tuttavia, il sogno di riequilibrare il rapporto di forza tra università ed editori si è scontrato con la realtà: oggi più che mai gli atenei si trovano stretti nella morsa di un ristretto gruppo di grandi editori che controllano il mercato in modo oligopolistico.

Paradossalmente, lo stesso Open Access, che più di vent'anni fa aveva suscitato entusiasmo nella comunità scientifica, è diventato uno strumento di potere nelle mani degli editori. Nonostante l'espansione dell'OA, una parte significativa della produzione scientifica globale rimane chiusa o parzialmente accessibile. Secondo una vasta analisi di Piwowar et al., circa il 28% delle pubblicazioni era disponibile in OA nel 2015, percentuale salita al 45% nel 2019, ma ancora lontana da un modello di accesso pienamente aperto¹⁵⁴.

I numeri dell'economista e bibliotecario della University of California, Jeff MacKie-Mason, presentati alla XIV conferenza di Berlino sull'open access, sono ancora più impietosi, dopo 25 anni di Open Access, le università statunitensi più virtuose riescono ad aprire all'uso pubblico della ragione una percentuale di opere che oscilla fra il 6% e l'11%¹⁵⁵.

¹⁵³Quello rispettoso delle norme e che vede l'unica via per arrivare alla liberalizzazione della conoscenza attraverso un'assunzione di responsabilità della comunità accademica, sostenuta e coadiuvata da un chiaro indirizzo politico.

¹⁵⁴ Si veda: H. Piwowar et al., *"The State of OA: A Large-Scale Analysis of the Prevalence and Impact of Open Access Articles"*, *PeerJ*, vol. 6, 2018, e4375.

¹⁵⁵ AISA – Associazione Italiana Scienza Aperta, M. C. Pievatolo, *"Fra il dire e il fare: la XIV conferenza di Berlino sull'open access"*, 18 dicembre 2018 (aggiornato l'11 dicembre 2023), disponibile all'indirizzo: <https://aisa.sp.unipi.it/fra-il-dire-e-il-fare-la-xiv-conferenza-di-berlino-sullopen-access/>

Inoltre, l'OA ha prodotto dinamiche inattese e nuove forme di distorsione all'interno dell'editoria scientifica, che possono essere comprese solo analizzando le diverse "vie" attraverso cui l'accesso aperto si è sviluppato. Fin dal suo esordio, infatti, era chiaro che il dialogo con gli editori avrebbe generato tensioni e compromessi, e che la costruzione di un ecosistema realmente libero e sostenibile avrebbe richiesto una ridefinizione profonda sia delle pratiche scientifiche sia dei modelli economici che le sorreggono.

È proprio a questo punto che diventa necessario distinguere tra Green, Gold, Diamond e Hybrid e Bronze OA, ciascuna delle quali riflette un diverso modo di conciliare l'accesso aperto con i modelli economici degli editori, con le pratiche dei ricercatori e con gli obiettivi di policy delle istituzioni.

3.2 I vari modelli di business dell'Open Access

Si stabilirono quindi cinque vie per raggiungere l'OA:

- Il green open access: si basa sul deposito da parte degli autori di una versione del proprio lavoro (tipicamente un preprint privo della revisione e formattazione dell'editore) all'interno di repository istituzionali, disciplinari o tematici. Questo modello opera pienamente nel rispetto del diritto d'autore e dei contratti editoriali. Per rendere il prodotto appetibile agli editori, spesso include periodi di embargo prima della diffusione pubblica del materiale. La Green OA si fonda sull'infrastruttura accademica e sulla responsabilità degli autori, ed è oggi fortemente sostenuta da università, agenzie di finanziamento e iniziative internazionali quali Horizon Europe, che ne riconoscono il ruolo nell'aumentare la trasparenza e la reperibilità dei risultati scientifici. L'archiviazione nei repository istituzionali è stata sostenuta negli anni da policy di natura diversa, più o meno efficaci e più o meno vincolanti. Un esempio pionieristico è rappresentato dalla policy adottata dalla Faculty of Arts & Sciences di Harvard¹⁵⁶ il 12 febbraio 2008 al quale hanno dato seguito anche quelli di altri paesi come il Regno Unito attraverso il

¹⁵⁶ La Faculty of Arts & Sciences di Harvard ha adottato il 12 febbraio 2008 una delle prime e più influenti policy istituzionali di Open Access, conferendo all'università una licenza non esclusiva per rendere disponibili in accesso aperto gli articoli dei propri docenti. Testo ufficiale disponibile presso: Harvard Office for Scholarly Communication, *Faculty of Arts and Sciences Open Access Policy*, 2008, disponibile all'indirizzo: <https://osc.hul.harvard.edu/policies/fas/>

Research Excellence Framework (REF)¹⁵⁷ e quello olandese (NPOS)¹⁵⁸. Queste policy si caratterizzano per un approccio fortemente vincolante e per meccanismi chiari di enforcement: l'accesso aperto diventa condizione per la valutazione della ricerca o per l'ammissibilità al finanziamento. Diverso è il caso italiano, dove l'unica disciplina nazionale organica è rappresentata dall'art. 4 della legge 7 ottobre 2013, n. 112, che introduce un obbligo di Open Access limitato agli articoli finanziati almeno per il 50% con fondi pubblici, con lunghi periodi di embargo e senza riconoscere agli autori un diritto effettivo di ripubblicazione indipendente dal contratto editoriale¹⁵⁹. Ne deriva un quadro meno stringente, privo di meccanismi di controllo paragonabili a quelli dei modelli esteri e incapace, allo stato attuale, di garantire la piena attuazione dell'archiviazione aperta come pratica sistemica della ricerca italiana¹⁶⁰.

- Gold OA: prevede la possibilità di pubblicare su riviste private già in OA. Il costo della pubblicazione è generalmente coperto tramite Article Processing Charges (APC), somme di denaro richieste dagli editori agli autori per coprire i costi di pubblicazione in riviste ad accesso aperto. Pur essendo un modello pienamente aderente con gli obiettivi della Scienza Aperta, la Gold OA è stata oggetto di critiche per il rischio di trasferire il

¹⁵⁷ Il Research Excellence Framework (REF) è il principale esercizio nazionale di valutazione della ricerca del Regno Unito. Introdotto nel 2014 in sostituzione del precedente Research Assessment Exercise (RAE), il REF valuta la qualità della produzione scientifica delle università britanniche, l'impatto della ricerca sulla società e l'ambiente di ricerca delle istituzioni. Con il REF 2021 è stato introdotto l'obbligo di deposito in Open Access per la maggior parte degli articoli scientifici, segnando uno degli interventi più incisivi a livello mondiale a favore dell'accesso aperto. Cfr. UKRI / HEFCE, REF 2021: Open Access Policy, 2019.

¹⁵⁸ L'Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, aderendo al movimento nazionale "Room for Everyone's Talent", a partire dal 2019 ha adottato un approccio olistico alla valutazione della carriera accademica, includendo tra i criteri di reclutamento e promozione anche l'impatto sociale della ricerca, la collaborazione con il settore pubblico e privato, la qualità della didattica e le attività di engagement, che riguardano cinque le dimensioni della: ricerca, insegnamento, leadership accademica, impatto sociale e collaborazione. Questa impostazione si inserisce nella più ampia policy nazionale olandese promossa dal National Plan Open Science (NPOS) e dal programma Recognition & Rewards, che mira a superare la valutazione basata esclusivamente sulle metriche bibliometriche a favore di un modello più qualitativo, multidimensionale e orientato alla missione degli atenei.

¹⁵⁹ L'unica disciplina nazionale organica sull'Open Access è contenuta nell'art. 4 della legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione del d.l. 8 agosto 2013, n. 91. La norma introduce l'obbligo di rendere disponibili in accesso aperto gli articoli scientifici derivanti da ricerche finanziate «per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici», entro 18 mesi per le aree STM e 24 mesi per le SSH. Non attribuisce tuttavia all'autore un diritto autonomo di ripubblicazione, subordinando il deposito alle condizioni contrattuali stabilite con l'editore.

¹⁶⁰ Le policy italiane sono raccolte sulla pagina wiki mantenuta dall'Università di Pisa http://wikimedia.sp.unipi.it/index.php/OA_Italia/Regolamenti_e_Policy_sull%27Open_Access.

costo dell'accesso dal lettore all'autore, generando disuguaglianze tra ricercatori e istituzioni con diverse capacità economiche.

- **Diamond OA:** rappresenta la situazione ideale per la pubblicazione di articoli in accesso aperto senza costi né per il lettore né per l'autore. Le riviste Diamond sono sostenute da università, consorzi bibliotecari, istituzioni pubbliche o fondazioni non profit, e non prevedono APC. Questo modello è considerato il più equo e sostenibile, in quanto elimina le barriere economiche sia all'accesso sia alla pubblicazione. Negli ultimi anni, la Diamond OA ha ricevuto crescente attenzione nelle politiche europee e internazionali, anche grazie al suo potenziale di ridurre la dipendenza da editori commerciali e di rafforzare l'autonomia delle comunità accademiche.
- **Hybrid Open Access:** Con il termine Open Access ibrido, spesso commercializzato dagli editori con denominazioni come Open Choice, si indica la possibilità, all'interno di una rivista tradizionalmente in abbonamento (o in una miscellanea di saggi a pagamento, nel caso di contributi in volume), di rendere un singolo articolo immediatamente accessibile in modalità aperta previo pagamento di una APC. L'articolo così pubblicato è di norma accompagnato da una licenza aperta, per lo più appartenente alla famiglia Creative Commons, che ne regola il riuso¹⁶¹.
- **Bronze Open Access:** Si definisce invece Bronze OA il caso in cui un articolo viene reso disponibile gratuitamente sul sito dell'editore, talvolta immediatamente, talvolta dopo un periodo di embargo, ma senza che sia specificata una licenza aperta né un'informazione chiara sui diritti di utilizzo. Questa mancanza di trasparenza genera uno status giuridico ambiguo: il contenuto è libero da leggere, ma non è detto che possa essere riutilizzato, condiviso o depositato in repository istituzionali secondo i principi dell'Open Access. In alcuni casi, inoltre, anche il Bronze OA può essere associato al pagamento di una APC da parte dell'autore, pur senza che ciò comporti il riconoscimento dei diritti tipici del vero Open Access¹⁶². Tale inconsistenza

¹⁶¹ Questo modello presenta tuttavia una criticità strutturale ben nota: il fenomeno del double dipping, cioè la situazione in cui l'editore riceve sia i proventi degli abbonamenti sia quelli derivanti dalla APC pagata dagli autori per rendere l'articolo Open Access

¹⁶² Il Bronze OA è considerato una forma di accesso "gratuito ma non aperto", che non soddisfa i requisiti di trasparenza e riusabilità richiesti dall'Open Access pieno. Per approfondimenti si veda: M. Apostolico, E. Bianchi e M. Zorzi, *2022 Report on Open Access Publishing at the*

normativa rende il Bronze OA un modello intermedio e poco sostenibile, soprattutto se confrontato con le pratiche di apertura pienamente conformi ai principi FAIR e all'Open Science.

Nella teoria, tutte le vie dell'Open Access appaiono lodevoli. Certo, il Gold OA mantiene in vita un sistema editoriale che, almeno in parte, potrebbe essere superato attraverso modelli più aperti e comunitari; nondimeno, esso risponde anche all'interesse collettivo di preservare un ecosistema editoriale strutturato, capace di garantire processi di revisione, selezione e cura dei contenuti scientifici. Tuttavia, nella pratica il quadro mostrato è significativamente diverso da quello auspicato.

Gli editori commerciali sono infatti riusciti a trasformare il Gold OA nel metodo privilegiato di pubblicazione, portando gli APC a livelli estremamente elevati, ben superiori a quelli giustificabili come normali costi di produzione editoriale¹⁶³. Questo spostamento dei costi dalla fruizione alla pubblicazione ha creato nuove forme di disuguaglianza, poiché la possibilità di pubblicare in accesso aperto dipende sempre più dalla disponibilità economica delle istituzioni e dei finanziatori, anziché dal valore intrinseco della ricerca.

I risultati raggiunti finora nell'ambito della scienza aperta appaiono ancora parzialmente contraddittori. Prendendo spunto dal caso francese¹⁶⁴, che ha affrontato con grande attenzione il tema dell'accesso aperto e si è dotato di strumenti chiari e coerenti per la misurazione delle pratiche Open Science, possiamo comprendere meglio la direzione intrapresa da quel paese.

University of Padua (2019–2022) – Rapporto 2022 sull'Open Access nell'Università degli Studi di Padova, 2022.

¹⁶³ I margini di profitto degli editori commerciali confermano la redditività elevatissima del settore. Elsevier, uno dei principali attori del mercato, ha registrato in diversi esercizi un margine di profitto operativo vicino al 37%, secondo i bilanci pubblicati dalla casa madre RELX Group. Si veda, ad esempio: *The Bookseller*, “Elsevier Records 2% Lift in Revenue and Profits”, 2018, disponibile all'indirizzo: <https://www.thebookseller.com/news/elsevier-records-2-lifts-revenue-and-profits-960016>. Dati analoghi emergono anche dalle analisi finanziarie: il gruppo RELX ha registrato negli ultimi anni margini operativi compresi tra il 30% e il 40%, valori pari o superiori a quelli delle principali aziende tecnologiche. Sul piano strutturale, la concentrazione del mercato editoriale accademico è confermata dallo studio di V. Larivière, S. Haustein e P. Mongeon, “*The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era*”, *PLOS ONE*, vol. 10, n. 6, 2015, e0127502.

¹⁶⁴ L'Italia non ha uno strumento di controllo così sviluppato e in particolare così capillare, anche all'interno degli stessi atenei non si riesce a comprendere a quanto ammontano i costi di APC in quanto spesso vengono gestiti privatamente con i propri fondi di ricerca

Il Baromètre de la Science Ouverte¹⁶⁵ riporta che il 67 % delle circa 160 000 pubblicazioni scientifiche francesi del 2023 risulta disponibile in accesso aperto al dicembre 2024, segnando un incremento di 1,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente¹⁶⁶. Questi dati evidenziano sì progressi significativi, ma anche margini di crescita ancora ampi all'interno del sistema accademico francese.

Tuttavia, tali numeri vanno letti in parallelo con quelli relativi ai costi per le APC, necessari per pubblicare sulle riviste in Gold Open Access. In alcuni ambiti disciplinari, in particolare le materie più strettamente scientifiche come la medicina o fisica, la crescita di queste spese solleva interrogativi importanti sulla sostenibilità economica del modello attuale, soprattutto per quanto riguarda gli enti di ricerca pubblici.

Andando avanti nel report, infatti, il quadro che appare mostra come i costi per la pubblicazione nelle università francesi nel settenario 2013-2020 siano triplicati¹⁶⁷. Tale aumento non può essere imputato solamente ad un fisiologico aumento dei costi, ma, al contrario, va registrato come una tendenza dei migliori scienziati di pubblicare su riviste altamente indicizzate che spesso si arricchiscono, aggravando il carico economico per le università e minacciando la sostenibilità del sistema scientifico.

A conferma di questa tendenza, si può citare il dato che evidenzia un aumento del 4 % nelle pubblicazioni in Gold Open Access tra il 2023 e il 2024¹⁶⁸.

Molti grandi gruppi editoriali, infatti, pur adottando il modello Gold OA, hanno continuato a mantenere simultaneamente riviste e prodotti accessibili solo tramite abbonamento, creando una struttura ibrida che permetteva di poter avere al suo interno i vantaggi di un sistema OA golden ma anche, di poter mantenere anche il sistema classico di abbonamenti attraverso il sistema che prende il nome

¹⁶⁵ Creato nel 2018, il *Baromètre de la Science Ouverte* è lo strumento adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca francese per monitorare e misurare l'adozione delle pratiche di Open Science nel Paese. Ogni anno il Ministero pubblica un report che analizza l'evoluzione dell'Open Access e degli altri indicatori di scienza aperta, offrendo una fotografia aggiornata del livello di apertura della ricerca scientifica. L'edizione più recente è: Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, *Le Baromètre français de la science ouverte – édition 2024* (Note Flash n° 2025-01), 2025, disponibile all'indirizzo: <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2025-01/nf-sies-2025-01-36071.pdf>

¹⁶⁶ Ibidem. *Baromètre de la science ouverte*, 2025.

¹⁶⁷ Ibidem. *Baromètre de la science ouverte*, 2025.

¹⁶⁸ Ibidem. *Baromètre de la science ouverte*, 2025.

di double dipping¹⁶⁹: ne deriva che le biblioteche e i consorzi universitari finiscono per pagare due volte per lo stesso contenuto: una prima volta attraverso gli abbonamenti ai pacchetti editoriali e una seconda volta attraverso gli APC versati per rendere aperti gli articoli dei propri ricercatori¹⁷⁰. L'esito complessivo è una duplicazione sistematica dei costi, in cui la promessa dell'Open Access non si traduce in una riduzione della spesa pubblica, bensì in un suo incremento.

In questo quadro, l'Open Access si è progressivamente trasformato in una fonte di reddito aggiuntiva rispetto ai tradizionali canali dell'editoria scientifica, senza sostituirli. Ne è derivato un aumento dei ricavi per gli editori, spesso col beneplacito implicito delle istituzioni accademiche, che possono presentare tale transizione come un gesto di apertura e democratizzazione del sapere, pur continuando a sostenere costi elevati per garantire la diffusione della ricerca.

Il modello ibrido ha incontrato numerosissime critiche da quella parte della comunità scientifica. Per tale motivo l'Unione Europea che in un primo momento aveva incoraggiato questo meccanismo è stata costretta a rimetterlo in discussione. Ne consegue che, nell'ambito del programma quadro europeo di finanziamento alla ricerca, Horizon Europe (HE) introduce esplicitamente il principio secondo cui i costi sostenuti dai ricercatori per pubblicare su riviste Gold Open Access non sono rimborsabili, escludendo dunque la possibilità di utilizzare i fondi di progetto per coprire gli APC. Tale scelta riflette una precisa strategia politica: l'Unione Europea ritiene ormai di disporre delle infrastrutture digitali necessarie per garantire la diffusione dei risultati scientifici in modalità aperta, attraverso repository certificati e interoperabili, conformi ai principi FAIR.

La centralità dell'OA all'interno del programma Horizon Europe è frutto di una volontà politica ben marcata che ha posto, appunto, l'OA come strumento privilegiato per la modifica del paradigma della ricerca europea.

¹⁶⁹ Tale fenomeno, consiste nel far pagare due volte l'Ateneo: una prima volta attraverso i costi degli abbonamenti alle riviste scientifiche e una seconda volta tramite i costi di pubblicazione in open access.

¹⁷⁰ Alcuni nello specifico fanno riferimento al fenomeno del Triple dipping, perché tengono in considerazione anche lo stipendio che l'Università corrisponde al ricercatore. Quindi dopo aver retribuito il ricercatore (1° costo) l'università si trova costretta a pagare per la pubblicazione dell'articolo in OA (2° costo) nonché l'abbonamento della stessa rivista (3° costo).

Infatti oltre a cercare di eliminare le aberrazioni del sistema ibrido, il paradigma ha cercato di porre un freno a tutti i meccanismi che non permettevano lo sviluppo omogeneo dell'OA. Così oltre al già citato limite per le pubblicazioni ibride, è stato inserito l'obbligo di pubblicare in repository OA le ricerche scientifiche finanziate dallo stesso programma per almeno il 50%¹⁷¹.

In tale contesto si inserisce la missione trasformativa del programma Horizon Europe, che intende scardinare il paradigma editoriale basato su metriche quantitative e commerciali, come l'IF, che per decenni ha condizionato le traiettorie accademiche e le scelte editoriali dei ricercatori. La Commissione Europea, riconoscendo l'importanza della scienza come bene comune, sta infatti promuovendo un modello alternativo in cui la valutazione della ricerca non sia più ancorata esclusivamente agli indicatori bibliometrici, ma tenga conto della responsabilità sociale della ricerca, della condivisione dei risultati, della trasparenza dei processi e del riuso dei dati. Per tale motivo la piattaforma ORE tende a promuovere metriche valutazionali diverse da quelle basate tradizionali sulle riviste. In base a questo, ORE non ha, e non richiederà in futuro, un impact factor.

Questa visione è evidente fin dalle fasi iniziali della progettazione dei bandi: Horizon Europe richiede esplicitamente che i progetti candidati adottino pratiche di OA e Open Science come criteri di qualità e condizionalità per l'ammissibilità ai finanziamenti; di fatto l'accesso aperto non è più un'opzione, ma una componente strutturale e obbligatoria¹⁷².

¹⁷¹ Il principale limite di questa iniziativa è definire in che parte un progetto è finanziato al 50%. Nella pratica, infatti, i ricercatori possono sommare finanziamenti di natura diversa per le loro ricerche, allo stesso tempo possono lavorare per istituti partenariati pubblici e privati, quindi stabilire il limite del 50% non è affatto agevole. D'altro canto, il ricercatore che ha avuto fondi privati per la sua ricerca e che non riesce a quantificarli in maniera ben precisa, avrà il terrore nel pubblicare i risultati su una repository in quanto il privato finanziatore potrà chiedere la restituzione di quanto pagato.

¹⁷² In Horizon Europe, l'adozione di pratiche di scienza aperta costituisce un criterio di valutazione nella sezione "Scientific Excellence". Inoltre, l'accesso aperto immediato alle pubblicazioni scientifiche è un obbligo previsto dal *Model Grant Agreement*, che richiede il deposito delle pubblicazioni peer-reviewed in un archivio affidabile al momento della pubblicazione, con licenza CC BY o equivalente. Per approfondire si veda: European Commission, *Horizon Europe Model Grant Agreement – Annex 5: Dissemination, Exploitation and Visibility*, Bruxelles, 2021; Open Science EU, "Where Is Open Science in Horizon Europe?", 2022, disponibile all'indirizzo: <https://openscience.eu/article/policies/where-open-science-horizon-europe>

In questo modo si cerca di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato, ridurre la dipendenza da editori commerciali che impongono APC elevati favorendo i modelli di pubblicazione alternativi, come quelli basati sul Green OA o sul Diamond OA, più sostenibili e in linea con i principi della scienza aperta e in secondo luogo disincentivando i modelli Gold facendo ricadere le spese direttamente sul ricercatore. La Commissione incoraggia infatti l'uso di repository istituzionali o disciplinari (come Zenodo, OpenAIRE, arXiv, ecc.), considerati strumenti pienamente idonei per assicurare la visibilità, la tracciabilità e il riutilizzo dei risultati della ricerca.

In altre parole, si tratta di un cambio di archetipo dalla scienza intesa come merce alla scienza intesa come infrastruttura pubblica. Questo approccio, già alla base delle politiche di scienza aperta di molti paesi europei, mira a restituire il controllo della conoscenza alla comunità scientifica e ai cittadini, limitando la dipendenza da grandi editori commerciali e ridefinendo i criteri con cui si misura il valore della ricerca.

Tuttavia, come mostrato nelle pagine precedenti, benché la direzione politica intrapresa dall'UE sia chiara, i risultati sono ancora lontani dalle aspettative. Nonostante gli sforzi normativi e infrastrutturali, negli ultimi anni i costi complessivi del sistema editoriale, inclusi quelli legati alle APC, continuano a crescere, confermando la persistenza strutturale di un mercato concentrato e scarsamente competitivo. Ciò è legato in primo luogo al numero di soggetti coinvolti, il mercato oligopolistico consente di mantenere elevati, senza una reale concorrenza sui prezzi. In secondo luogo, la transizione dall'accesso a pagamento al modello Gold Open Access non ha ridotto i margini di profitto degli editori, ma li ha semplicemente spostati dal lato dei lettori a quello degli autori e delle istituzioni, generando un sistema "double dipping". A ciò si aggiunge la domanda elevata di pubblicazione in riviste ad alto, alimentata da sistemi di valutazione della ricerca ancora fortemente basati sul prestigio dei journal e su metriche quantitative come l'Impact Factor. Questo conferisce agli editori un ulteriore potere contrattuale, permettendo loro di imporre APC sempre più elevati senza temere una riduzione significativa delle submission. Infine, le infrastrutture pubbliche e non-profit alternative, nonostante la crescita, non sono ancora in

grado di competere su scala globale, né di offrire un modello sostenibile capace di assorbire la domanda generata dalla produzione scientifica internazionale.

Per queste ragioni, la trasformazione auspicata dalle politiche europee fatica a incidere in modo decisivo sulla struttura del mercato, che continua a favorire modelli ad alto costo e a ostacolare la piena realizzazione di una scienza realmente aperta, equa e sostenibile.

3.3. L'Open Peer Review

Dare una definizione univoca di cosa si intenda per Open Peer Review non è semplice ed infatti manca una sua definizione univoca. Basti pensare che Tony Ross-Hellauer ha individuato nella letteratura internazionale ben centoventidue definizioni di open peer review riconducibili a una molteplicità di modelli di revisione paritaria aperta.¹⁷³ Tra le definizioni più generali, la peer review può essere descritta come una forma consolidata di valutazione tra pari, finalizzata alla validazione dei risultati della ricerca e alla garanzia della scientificità delle pubblicazioni¹⁷⁴.

La letteratura riflette questo fenomeno, con numerose definizioni sovrapposte e contraddittorie. Mentre per alcuni il termine si riferisce alla revisione paritaria in cui le identità di autore e revisore vengono reciprocamente rivelate, per altri indica sistemi in cui i report dei revisori vengono pubblicati insieme agli articoli. Per altri ancora, indica entrambe queste condizioni. Sebbene non esista una definizione univoca, è possibile riscontrare dei pattern che si ripetono tra le varie definizioni: come la pubblicazione dei nomi dei revisori, la visibilità dei commenti prodotti durante la revisione, la possibilità di commenti pubblici post-pubblicazione, e in alcuni casi la co-valutazione collaborativa con più soggetti coinvolti nel processo¹⁷⁵.

¹⁷³ T. Ross-Hellauer, "What Is Open Peer Review? A Systematic Review", *F1000Research*, vol. 6, 2017, Version 2, 31 agosto 2017, disponibile all'indirizzo:

<https://f1000research.com/articles/6-588/v2>. L'elenco delle centoventidue definizioni di open peer review è consultabile su Zenodo al link: <https://zenodo.org/record/438024>

¹⁷⁴ La definizione di peer review è tratta da: Università degli Studi di Milano, *Open Science – Open Peer Review*, disponibile all'indirizzo: <https://openscience.unimi.it/open-peer-review/>

¹⁷⁵ Ibidem.

In Europa, la diffusione dell'open peer review è sostenuta da iniziative come Open Research Europe (ORE¹⁷⁶), la piattaforma della Commissione Europea che adotta un sistema di revisione completamente aperto, con valutazioni pubbliche e trasparenti, e da molte riviste open access che promuovono pratiche collaborative e verificabili. In questo senso, la revisione aperta non solo innova un processo editoriale consolidato, ma diventa un elemento strategico per la costruzione di un ecosistema scientifico più democratico, accessibile e responsabile.

L'obiettivo principale di questo approccio è duplice: da un lato rendere il processo più trasparente e verificabile, dall'altro incentivare pratiche di valutazione più eque, accurate e costruttive. L'apertura dei giudizi riduce il rischio di comportamenti opportunistici, bias disciplinari o conflitti d'interesse che, nella peer review tradizionale, possono rimanere nascosti. Inoltre, la possibilità di accedere ai rapporti di revisione rende il lavoro dei revisori parte integrante del contributo scientifico, valorizzando un'attività spesso invisibile e non riconosciuta nei percorsi di carriera.

Tuttavia, l'open peer review non è priva di criticità. La trasparenza totale può in alcuni casi disincentivare i revisori dall'esprimere valutazioni realmente critiche, soprattutto in contesti disciplinari più piccoli o fortemente gerarchici, dove la reciprocità delle relazioni accademiche può influenzare la libertà di giudizio. Vi è anche il rischio che l'apertura delle revisioni renda più difficili interventi rapidi o netti, causando rallentamenti o irrigidimenti nei processi editoriali. Inoltre, spesso le ricerche innovative sono le prime ad essere scartate perché non in linea con le idee *mainstream*, approcci completamente nuovi vengono rifiutati in prima battuta dal mondo accademico¹⁷⁷. Nonostante queste complessità, l'open peer review è considerata una componente essenziale dell'ecosistema della scienza aperta, poiché contribuisce al miglioramento della qualità metodologica e un elemento che può contribuire alla responsabilità sociale della ricerca. In paesi europei la revisione aperta è già parte delle infrastrutture nazionali, come

¹⁷⁶ E' la piattaforma ad accesso aperto istituita dalla Commissione Europea per consentire ai beneficiari dei programmi Horizon 2020 e Horizon Europe di pubblicare i risultati delle proprie ricerche senza costi a carico degli autori. Il sistema prevede una pubblicazione rapida degli articoli seguita da un processo di peer review aperto e trasparente, in cui i nomi dei revisori e i loro commenti sono pubblicamente accessibili. Tutti i contenuti sono pubblicati con licenza CC BY e sono indicizzati nei principali database scientifici.

¹⁷⁷ M. Cassella, "Strumenti e metodi di innovazione nel panorama dell'open science: l'open peer review", *AIB Studi*, vol. 58, n. 1, 2018.

dimostra l'integrazione nel gennaio 2024 della piattaforma non profit *Peer Community In* (PCI)¹⁷⁸. all'interno del portale francese HAL, una soluzione che in Italia è ancora oggetto di discussione nonostante il crescente interesse verso modelli aperti, benché sostenuto anche dalle linee guida ANVUR¹⁷⁹ e dal coinvolgimento del nostro Paese nell'European Open Science Cloud (EOSC)¹⁸⁰.

L'unico tentativo strutturato di OPR in Italia è stato proposto dal Bollettino telematico di filosofia politica nel maggio 2017, sperimentando un modello di open peer review per due articoli dedicati al tema della valutazione della ricerca¹⁸¹.

4. ANVUR e l'Open Access tra valutazione e disseminazione

Le politiche dell'ANVUR, benché non nascano esplicitamente per promuovere l'Open Access, hanno indirettamente influito su di esso, poiché i processi valutativi nazionali hanno progressivamente condizionato le modalità di deposito, gestione e disseminazione delle pubblicazioni scientifiche. Un elemento centrale di questa trasformazione è rappresentato dall'adozione di IRIS, la piattaforma sviluppata dal CINECA e integrata nei CRIS (Current Research Information Systems), che ha reso possibile una gestione standardizzata dei prodotti della ricerca in funzione delle principali procedure di valutazione, tra cui la VQR, l'ASN e la Terza Missione. Nel tempo, i repository istituzionali, originariamente pensati come strumenti per l'archiviazione e la diffusione in accesso aperto, si sono trasformati in infrastrutture tecniche finalizzate in primo luogo alla valutazione, assumendo una logica prevalentemente amministrativo-burocratica più che orientata alla disseminazione pubblica dei risultati.

¹⁷⁸ Maggiori informazioni qui: A. Magron, "Submitting a Preprint to Peer Community In via HAL: A New Feature of the Deposit Form", Center for Direct Scientific Communication, 9 gennaio 2024.

¹⁷⁹ ANVUR, *Linee guida sulla Scienza Aperta e documenti collegati* (2021–2024), disponibile all'indirizzo: <https://www.anvur.it>.

¹⁸⁰ European Commission, EOSC Implementation Roadmap e documenti ufficiali EOSC, 2018–2024, disponibili all'indirizzo: <https://eosc-portal.eu>.

¹⁸¹ Si tratta rispettivamente R. Caso, "Una valutazione (della ricerca) dal volto umano: la missione impossibile di Andrea Bonaccorsi", *ROARS – Return on Academic ReSearch*, 2023, disponibile all'indirizzo: <https://www.roars.it> e M. C. Pievatolo, "La bilancia e la spada: scienza di Stato e valutazione della ricerca", *ROARS – Return on Academic ReSearch*, 2023, disponibile all'indirizzo: <https://www.roars.it>

In questo contesto, un passaggio significativo è stato rappresentato dall'introduzione, a partire dal nel Bando VQR 2015–2019¹⁸², dell'obbligo di rendere disponibili in full text, nei repository istituzionali, i prodotti conferiti alla valutazione¹⁸³. Tale obbligo, sebbene sia stato confermato anche nel Bando VQR 2020–2024¹⁸⁴, presenta alcune deroghe che ne compromettono l'efficacia: in particolare, era possibile non depositare in OA gli articoli derivanti da ricerche finanziate per meno del 50% da fondi pubblici, così come era ammesso il rispetto dei periodi di embargo previsti dagli editori. Tuttavia, questo vincolo ha riguardato solo i prodotti conferiti e non la totalità della produzione scientifica nazionale, limitandone l'impatto. È significativo inoltre che, nonostante la presenza di tali obblighi, molti ricercatori utilizzino i CRIS per depositare soltanto i metadati delle pubblicazioni, lasciando il full text chiuso o accessibile solo tramite richiesta all'autore¹⁸⁵, a causa di incertezze legate al copyright.

I dati disponibili confermano la portata limitata di tali politiche: al 6 febbraio 2023, nel portale IRIS dell'Università di Torino risultavano 60.660 prodotti OA su 259.111 totali; nell'Università di Bologna, 33.560 OA su 294.297; nell'Università di Firenze, 37.558 OA su 237.520¹⁸⁶. Ogni ateneo monitora autonomamente il proprio livello di apertura, ma non esiste una statistica nazionale consolidata che permetta di misurare la crescita complessiva dell'open access nei CRIS italiani¹⁸⁷. Questo conferma che l'integrazione tra valutazione e OA ha prodotto effetti modesti, poiché l'architettura del sistema incentiva più il rispetto degli adempimenti che la reale diffusione dei risultati scientifici.

Gli strumenti di valutazione della ricerca adottati dall'ANVUR sono molteplici e rispondono a logiche differenti. La VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca)

¹⁸²ANVUR – Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, *Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2015–2019. Rapporto finale ANVUR: statistiche e risultati di compendio*, 2022, disponibile all'indirizzo: https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2022/07/VQR-2015-2019_Rapporto_Finale_EC_21luglio2022.pdf

¹⁸³ Ibidem. Art 8

¹⁸⁴ANVUR – Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, *Bando per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2020–2024*, 2023, disponibile all'indirizzo: https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2023/10/Bando-VQR-2020-2024_31ottobre.pdf.

¹⁸⁵ Ciò dovuto in parte alla costante paura di star pubblicando qualcosa che è protetto da copyright ed in parte carenza di cultura dell'accesso aperto o scarsa percezione dell'utilità del deposito ai fini della carriera, tutto ciò porta a concepire le politiche a favore dell'OA più come fastidiosi adempimenti che come utili strumenti al servizio della scienza.

¹⁸⁶M. Cassella, "Beyond Transformative Agreements. Library Strategies Towards Open Science", *JLIS.it*, vol. 15, n. 2, 2024, pp. 89–100.

¹⁸⁷ T. Casadei, "Open Access e sistemi CRIS in Italia", in *Atti del Convegno AISA*, 2023.

costituisce la procedura più rilevante e combina peer review e indicatori bibliometrici, tra cui numero di citazioni, classificazione delle riviste e metriche derivate. In tale contesto, l'ANVUR distingue tra aree bibliometriche e non bibliometriche: nelle prime, che comprendono soprattutto le scienze dure, l'ingegneria e parte dell'economia, la produzione scientifica è prevalentemente veicolata da articoli pubblicati su riviste indicizzate e quindi suscettibile di valutazione tramite indicatori quantitativi; nelle seconde, che includono le scienze umane, il diritto, l'architettura e molti settori delle scienze sociali, la bibliometria risulta meno affidabile o non applicabile, poiché la produzione scientifica si esprime principalmente attraverso monografie, capitoli di libro e pubblicazioni non indicizzate, rendendo necessaria una maggiore enfasi sulla peer review qualitativa. La peer review mantiene un ruolo centrale, poiché consente una valutazione qualitativa più approfondita¹⁸⁸, mentre gli indicatori numerici operano come strumenti di supporto, sebbene talvolta criticati per la loro scarsa capacità di cogliere la complessità delle diverse discipline. L'ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) utilizza invece soglie bibliometriche o non bibliometriche differenziate per settore concorsuale, con indicatori automatici calcolati su base nazionale; questo sistema ha contribuito a rafforzare ulteriormente la dipendenza della carriera accademica da logiche metriche. La Terza Missione, pur riconosciuta nella valutazione, è caratterizzata da strumenti ancora poco standardizzati e spesso qualitativi, un aspetto che rende difficile il confronto tra atenei e discipline¹⁸⁹.

¹⁸⁸ In questo caso l'ateneo o il centro di ricerca seleziona un numero limitato di pubblicazioni, ritenute rappresentative della migliore produzione scientifica. Questi prodotti vengono trasmessi all'ANVUR attraverso i sistemi CRIS e successivamente inviati in forma anonimizzata a revisori esperti del settore. Le valutazioni ottenute contribuiscono alla definizione del punteggio complessivo dell'istituzione, che incide sia sull'assegnazione delle quote premiali di finanziamento sia sulla reputazione e sulle classificazioni nazionali.

¹⁸⁹ Già attraverso il DM 47/2013, era stata fornita una definizione sistematica delle attività riconducibili alla Terza Missione, distinguendole in due macro-categorie: la valorizzazione economica della conoscenza (brevetti, spin-off, licenze) e la produzione di valore culturale e sociale (divulgazione scientifica, gestione di musei, public engagement, formazione continua. Con il DM 987/2016, è stato introdotto il Requisito R4, che richiede agli atenei di dimostrare l'esistenza di sistemi interni per la gestione e la valutazione delle attività di Terza Missione in modo sistematico e coerente con gli standard di qualità accademica. Questa evoluzione normativa ha trasformato la Terza Missione da funzione complementare a pilastro strategico del sistema universitario italiano, con impatti concreti sulla programmazione istituzionale, sui criteri di distribuzione dei finanziamenti, sui processi di valutazione e sui meccanismi di reclutamento e progressione accademica. Per approfondimenti si veda: A. Stella, *“Le politiche italiane sull'università: un serio ostacolo sulla strada della ripresa e della crescita del Paese”*, RT. A Journal on Research Policy and Evaluation, vol. 5, n. 1, 2017; G. Moschella, *Valutazione della ricerca e indicatori bibliometrici*, Bologna, Bologna University Press, 2021. Si vedano

Accanto a questo scenario, un ruolo importante nell'ecosistema italiano dell'Open Access è stato svolto dalla cosiddetta diamond route, ossia il modello di pubblicazione in cui né gli autori né i lettori sostengono costi. In Italia questa via ha favorito la nascita di 17 University Press¹⁹⁰, generalmente promosse dagli atenei e orientate prevalentemente ai settori delle scienze umane e sociali, dove il modello diamond trova maggiore applicabilità per ragioni culturali, economiche e di struttura disciplinare. Le University Press italiane rappresentano oggi un elemento significativo nel panorama editoriale accademico, offrendo un modello sostenibile in cui la qualità è garantita da comitati editoriali accademici e processi di peer review indipendenti. Tuttavia, la loro capacità di incidere sui settori STEM è limitata, poiché questi ambiti dipendono fortemente dai grandi editori internazionali¹⁹¹, che controllano una parte rilevante del mercato globale delle pubblicazioni scientifiche. Questo quadro contribuisce a mantenere un'asimmetria profonda tra discipline: mentre le scienze umane possono sostenere modelli editoriali aperti e non commerciali, le discipline ad alto impatto economico restano vincolate a strutture editoriali fortemente oligopolistiche.

5. La via della disobbedienza civile

L'idea originaria che ha dato impulso alla nascita dell'Open Access, a mio avviso, è molto più vicina alla dimensione radicale e “militante” della sua storia che non alla via oggi istituzionalizzata dell'accesso aperto. Se si vuole individuare una radice simbolica e culturale dell'OA contemporaneo, essa è probabilmente rintracciabile nella pubblicazione del *Guerilla Open Access Manifesto*¹⁹². In quel testo, infatti, si afferma con radicale chiarezza che il sapere scientifico non può essere considerato una proprietà privata: appartiene a tutti e deve essere

inoltre i principali provvedimenti normativi: MIUR, *Decreto Ministeriale 47/2013. Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi universitari*, Roma, 2013; MIUR, *Decreto Ministeriale 987/2016. Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento – AVA 2.0*, Roma, 2016; MUR, *Decreto Ministeriale 1154/2021. AVA 3.0 – Area E – Qualità della ricerca e impatto sociale*, Roma, 2021; MUR, *Decreto Ministeriale 1110/2019. VQR 2015–2019. Modalità di valutazione*, Roma, 2019.

¹⁹⁰ Cataloghi e numeri sulle pubblicazioni delle University press italiane si trovano pubblicati sul sito dell'UPI all'url: <https://www.universitypressitaliane.it/>.

¹⁹¹ Essenzialmente sempre gli stessi quattro: Elsevier, Springer Nature e Wiley

¹⁹²A. Swartz e G. Zanon, “*Guerilla Open Access Manifesto*”, *La Rivista di Engramma*, n. 222, 2025.

liberamente condiviso. Quest'idea richiama perfettamente il concetto di beni comuni discusso nel capitolo precedente.

Per comprendere appieno la forza di quel manifesto è necessario contestualizzare la figura del suo autore, Aaron Swartz¹⁹³. Programmatore e hacker prima ancora che attivista, sul finire degli anni Novanta e nei primi anni Duemila Swartz era già coinvolto, appena tredicenne, nei lavori del W3C insieme a Tim Berners-Lee¹⁹⁴, con il quale condivideva ideali e visione del web come infrastruttura aperta, neutrale e al servizio della collettività. Il suo contributo fu determinante nella progettazione dell'architettura tecnologica delle licenze Creative Commons, e la sua formazione intellettuale si sviluppò attorno ai principi dell'open data, della *net neutrality* e della condivisione del sapere attraverso sistemi peer-to-peer.

L'episodio che segnò la sua vita fu il download massivo e la diffusione non autorizzata dell'intera biblioteca digitale di JSTOR attraverso una connessione del MIT. La reazione che seguirà sarà molto dura, finendo per essere perseguito con ben due processi: uno statale e uno federale per aver violato le regole del Computer Fraud and Abuse Act, che lo avrebbero potuto portare in carcere per 35 anni. Non arriverà mai a processo, perché l'11 Gennaio del 2013 verrà trovato morto, suicida, nel suo appartamento.

I suoi scritti, raccolti nel blog personale che si apre con il celebre post "Hello World" del 2002, permettono di seguire l'evoluzione del suo pensiero. Tra tutti, il testo *Legacy* è forse il più significativo: Swartz vi riflette sulla responsabilità individuale di lasciare un'eredità al mondo e invita a "fare ciò che gli altri non cercano di fare", suggerendo di "cambiare il sistema, e non di seguirlo"¹⁹⁵. È in questa prospettiva che egli asserisce che il sapere deve essere sottratto alle grandi corporation dell'editoria scientifica "con tutti i mezzi a propria disposizione",

¹⁹³F. C. C. D., "The Legacy of Aaron Swartz: A Chronology of His Contributions to Information Science for Open Access", *RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação*, vol. 21, 2024, e023028.

¹⁹⁴ Tim Berners-Lee è un ricercatore del Cern, che verso la fine degli anni ottanta, sviluppo il World Wide Web, con l'intento di creare un sistema che facilitasse la condivisione e l'accesso alle informazioni scientifiche tra laboratori diversi, migliorando la cooperazione tra ricercatori. La scelta di rilasciare il codice in pubblico dominio rispondeva alla volontà di garantire un accesso universale alla conoscenza e di favorire l'apertura del sapere scientifico.

¹⁹⁵ G. Ziccardi et al., *Aggiustare il mondo. La vita, il processo e l'eredità dell'hacker Aaron Swartz*, Milano, Milano University Press, 2022, p. 195.

perché “l’intero patrimonio scientifico e culturale del mondo, pubblicato nel corso dei secoli, viene sempre più digitalizzato e bloccato da una manciata di società private”¹⁹⁶.

Questa parentesi è necessaria per rendere omaggio a quello che molti considerano il padre putativo dell’Open Access. Al tempo stesso mostra la distanza fra la visione originaria e la realtà attuale: è difficile immaginare un sistema completamente aperto modellato dalla sola volontà politica; il ruolo trasformativo dovrebbe appartenere alla società civile, ai ricercatori e alle comunità di pratica, che soli potrebbero tentare di sovvertire le logiche estrattive dell’editoria commerciale.

La realtà effettuale, per riprendere Machiavelli, è però ben diversa. Il mondo della ricerca sembra aver deposto le armi di fronte al crescente potere dell’industria editoriale, che nel tempo ha assunto un ruolo determinante nella definizione dei canoni di prestigio scientifico, nella costruzione delle metriche di valutazione e nel controllo dei principali canali di comunicazione accademica. In questo quadro, molti ricercatori hanno progressivamente accettato di conformarsi alle logiche imposte dagli editori, rinunciando almeno in parte alla missione originaria della scienza in nome del riconoscimento, dell’impatto e della competizione accademica.

5.1 La pirateria al potere

Esiste tuttavia una forma di disobbedienza che ha avuto un impatto profondo all’interno della comunità scientifica e che ha portato alla creazione del più grande sito pirata al mondo, con oltre 80 milioni di contributi tra articoli scientifici, dataset e monografie: Sci-Hub. Il sito nasce dall’iniziativa della sviluppatrice kazaka Alexandra Elbakyan¹⁹⁷, che

¹⁹⁶ Ibidem

¹⁹⁷ Nata nel 1988, Alexandra Elbakyan è una sviluppatrice kazaka e una figura centrale nel dibattito globale sull’accesso aperto. Fondatrice nel 2011 di Sci-Hub, è stata definita da alcuni la “Robin Hood della scienza”, mentre per i grandi editori rappresenta una pirata informatica. Le sue attività le sono costate numerosi procedimenti legali avviati da colossi dell’editoria accademica, tra cui Elsevier, con sentenze che in diversi paesi hanno riconosciuto Sci-Hub come violazione deliberata del copyright. Le condanne emesse dai tribunali statunitensi l’hanno resa passibile di arresto qualora metta piede in un paese con accordi estradizionali con gli USA, oltre ad averle imposto risarcimenti che superano i 15 milioni di dollari. Per questo motivo Elbakyan vive sostanzialmente in clandestinità. Nonostante ciò, Sci-Hub rimane una delle piattaforme più utilizzate da studenti e ricercatori di tutto il mondo.

ha invitato la comunità scientifica a contribuire alla costruzione di questo enorme repository attraverso la condivisione delle proprie ricerche. Sci-Hub, inoltre, grazie a un algoritmo capace di accedere ai principali editori scientifici, è riuscito ad acquisire un archivio di dimensioni senza precedenti. Una parte significativa dei contenuti deriva anche da credenziali fornite, volontariamente o non¹⁹⁸, da ricercatori stessi: non è raro, infatti, che utenti universitari concedano a Sci-Hub le proprie password d'accesso alle banche dati, consentendo al sistema di copiare tutti gli articoli disponibili presso l'istituzione. Inoltre, per evitare il rischio di una chiusura definitiva a seguito delle cause legali e degli oscuramenti dei domini, negli ultimi anni l'intero archivio della piattaforma, si parla di oltre 85 milioni di documenti, è stato replicato e distribuito su computer di centinaia di ricercatori e sostenitori che hanno aderito spontaneamente all'iniziativa, garantendone così la sopravvivenza attraverso una forma di decentralizzazione di fatto impossibile da eliminare completamente¹⁹⁹.

Secondo un articolo pubblicato su *Science*²⁰⁰, il fenomeno Sci-Hub ha raggiunto proporzioni tali da renderlo un attore paragonabile, per vastità del catalogo, ai grandi editori internazionali.

Nel loro studio, Bohannon e la stessa Elbakyan sono riusciti a tracciare una mappa degli utenti relativa ai primi sei mesi di utilizzo del sito:

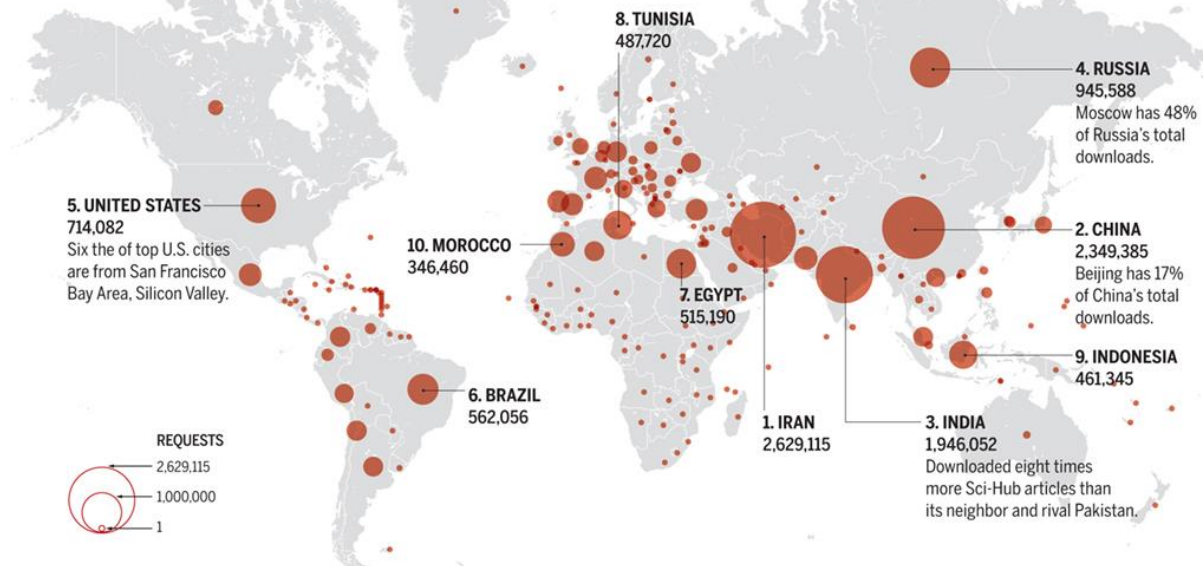
¹⁹⁸ La principale critica mossa a questo meccanismo è che il sito pirata in verità non si basi su chi vuole donare le proprie password e codici di accesso ma attraverso pratiche di phishing si appropri delle password di ricercatori ignari.

¹⁹⁹ Il Manifesto, “*Sci-Hub: una battaglia in rete per l'accesso alle pubblicazioni accademiche*”, s.d., disponibile all'indirizzo: <https://ilmanifesto.it/sci-hub-una-battaglia-in-rete-per-laccesso-alle-pubblicazioni-accademiche>

²⁰⁰ J. Bohannon, “*Who's Downloading Pirated Papers? Everyone*”, *Science*, vol. 352, n. 6285, 2016, pp. 508–512.

IT'S A SCI-HUB WORLD

Server log data for the website Sci-Hub from September 2015 through February paint a revealing portrait of its users and their diverse interests. Sci-Hub had 28 million download requests, from all regions of the world and covering most scientific disciplines. An interactive version of this map is available at bit.ly/Sci-Hub.



Sci-Hub activity over 6 months

Sci-Hub's domain switch in November 2015, forced by a lawsuit against it, led to some missing data during the 6-month period, but usage hit record levels in February.



L'immagine fotografa sei mesi di utilizzo di sci hub, mostrando come il suo fenomeno sia globale e non circoscritto ai soli paesi in via di sviluppo²⁰¹.

²⁰¹ Uno degli argomenti più ricorrenti utilizzati dagli editori scientifici è che i siti pirata verrebbero impiegati quasi esclusivamente dai ricercatori dei Paesi che non possono permettersi gli elevati costi di accesso alle banche dati commerciali. E che in realtà, questi stessi ricercatori possono accedere ad alcuni contenuti tramite strumenti come Share Link di Elsevier. Tale strumento fornisce un accesso gratuito solo per 50 giorni restando comunque subordinato alle

Al contrario, emerge un rapporto diretto tra densità dei centri di ricerca e intensità d'uso: più ricercatori sono presenti in un'area, maggiore è il numero di accessi registrati. Si osserva inoltre un andamento giornaliero che ricalca gli orari di lavoro dei ricercatori, suggerendo un uso integrato nella quotidianità delle attività accademiche.

La ragione di tale diffusione risiede principalmente nella straordinaria semplicità d'uso. Mentre un ricercatore, per reperire un articolo tramite i canali istituzionali, deve navigare tra diverse banche dati e verificare la copertura degli abbonamenti dell'ateneo, Sci-hub attraverso il DOI²⁰² consente di trovare, consultare e scaricare l'articolo in pochi secondi.

Fintanto che il sito continuerà a offrire un accesso più rapido, diretto e immediato rispetto ai canali legittimi, è realistico prevedere che rimarrà uno strumento ampiamente utilizzato dalla comunità scientifica.

6. Il mercato editoriale

L'attuale mercato editoriale scientifico è dominato da sei editori. Elsevier, Springer-Nature, Wiley, Taylor & Francis, American Chemical Society e Sage pubblicano più del 50 per cento degli articoli scientifici. I profitti di Elsevier nel 2018 hanno raggiunto il miliardo di euro, mentre quelli di Springer nel 2017 ammontavano a 374 milioni, con utili che superavano agevolmente il 37%²⁰³. Secondo il report²⁰⁴, tra il 2017 e il 2018 in Europa le università hanno pagato 726 milioni di euro all'anno²⁰⁵.

condizioni contrattuali e tecniche imposte dall'editore. Si tratta, pertanto, di una forma di accesso vincolata, che non garantisce né continuità né piena libertà di utilizzo. Per un'analisi critica si veda: S. Rumsey, *"Elsevier Share Links: The Schrödinger's Cat of Open Access"*, cOAlition S sOApbox, 21 settembre 2021, disponibile all'indirizzo: <https://www.coalition-s.org/blog/elsevier-share-links-the-schrodingers-cat-of-open-access/>

²⁰² Il DOI (Digital Object Identifier) è un identificatore univoco, assegnato a qualunque oggetto digitale, nel caso di specie: articoli scientifici, dataset, tesi, capitoli di libro, che ne garantisce la rintracciabilità e la citabilità nel tempo.

²⁰³ Martin Hagve, *"The Money Behind Academic Publishing"*, *Tidsskrift for Den norske legeförening*, 17 agosto 2020, disponibile all'indirizzo: <https://tidsskriftet.no/en/2020/08/kronikk/money-behind-academic-publishing9>

²⁰⁴ R. Morais, L. Stoy e L. Borrell-Damián, *Big Deals Survey Report: An Updated Mapping of Major Scholarly Publishing Contracts in Europe*, European University Association, 2019, disponibile all'indirizzo: <https://eua.eu/resources/publications/829>.

²⁰⁵ In Italia il report CARE-CRUI per le annualità 2017/18, parla di voci di spesa da 87 milioni di euro.

Figura 1

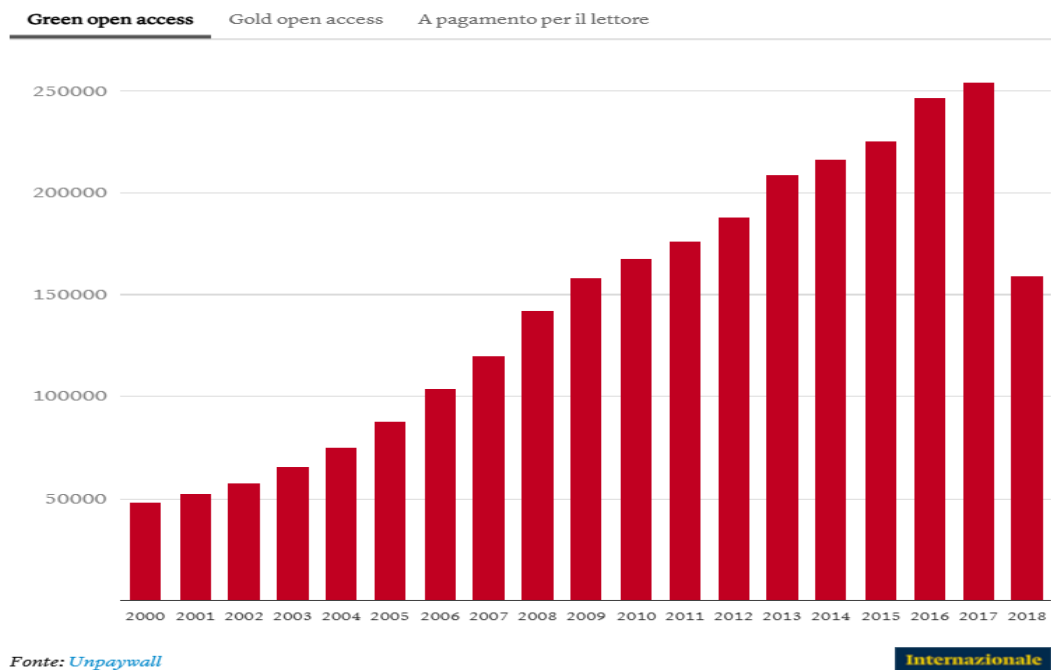


Figura 2

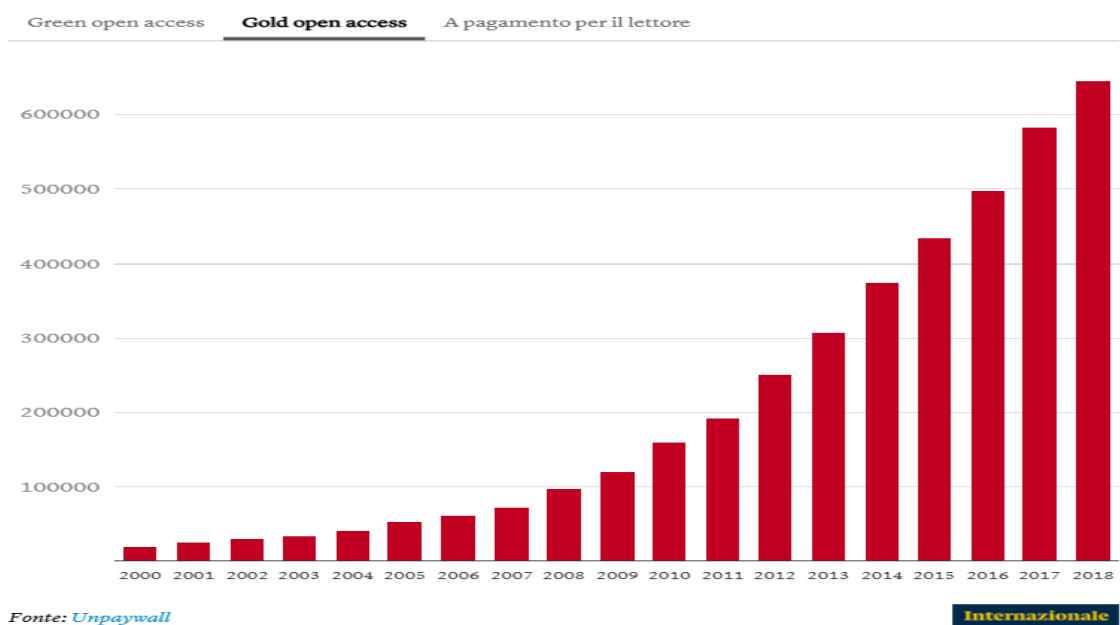
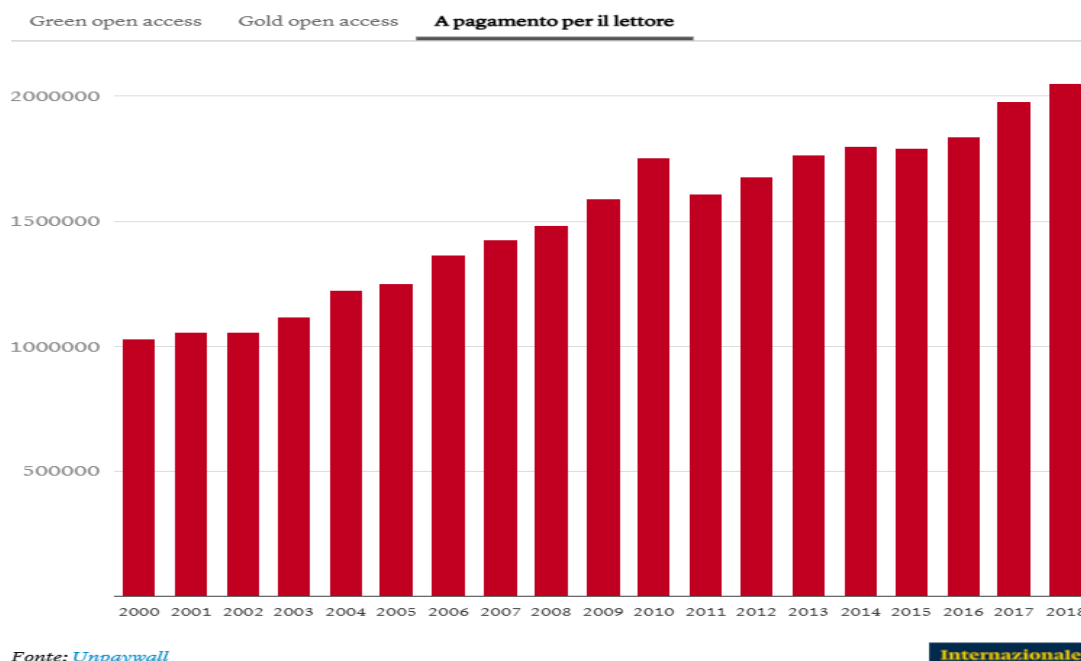


Figura 3



L'analisi comparata dei dati pubblicati da *L'Internazionale*²⁰⁶, elaborati a partire dal database di Unpaywall²⁰⁷, restituisce un quadro molto chiaro della trasformazione avvenuta negli ultimi vent'anni nell'ecosistema dell'accesso aperto (Figure 1–3). Come si osserva nella Figura 1, il Green Open Access ha registrato una crescita costante e significativa, passando da poche decine di migliaia di pubblicazioni nel 2000 a oltre 250.000 nel 2018. Tuttavia, il vero salto di scala è rappresentato dal Gold Open Access, che mostra un incremento estremamente più rapido: dai valori marginali del 2000 a oltre 650.000 pubblicazioni nel 2018, come evidenziato nella Figura 2.

Se osserviamo infine la Figura 3, emerge un dato apparentemente controintuitivo: le pubblicazioni “a pagamento per il lettore” non diminuiscono, ma rimangono su livelli molto elevati lungo l'intero arco temporale, superando

²⁰⁶ G. Borrelli, “Open Access e riviste scientifiche”, *Internazionale*, 7 ottobre 2019, disponibile all'indirizzo: <https://www.internazionale.it/reportage/giovanna-borrelli-2/2019/10/07/open-access-riviste-scientifiche>

²⁰⁷ Unpaywall è uno strumento che permette di individuare versioni in Open Access di articoli scientifici pubblicati, anche quando questi risultano (apparentemente) dietro paywall, per approfondimenti si veda il link <https://www.santannapisa.it/it/news-biblioteca/unpaywall-trova-la-versione-open-access-di-un-articolo-scientifico>

stabilmente il milione di articoli l'anno e mostrando addirittura una lieve crescita nel periodo più recente.

Questo andamento evidenzia un paradosso strutturale: nonostante la crescita rapidissima del Gold OA, il numero delle pubblicazioni non accessibili o disponibili solo tramite paywall non diminuisce affatto. Il passaggio dal modello di abbonamento a quello Gold non ha quindi prodotto una riduzione dei costi per gli utenti finali, ma ha semplicemente aggiunto una nuova fonte di ricavo ai già consistenti bilanci degli editori scientifici. Allo stesso tempo, va riconosciuto che il modello Gold ha effettivamente garantito un ampliamento dell'accesso pubblico ai contenuti scientifici, rendendo fruibili opere che, a sostanziale parità di costi per il sistema, in precedenza rimanevano totalmente inaccessibili al di fuori delle istituzioni abbonate.

Riprendendo le parole del filosofo Karl R. Popper, uno dei maggiori epistemologi del Novecento e principale teorico del falsificazionismo, l'obiettivo non dovrebbe essere quello di “salvare la vita a sistemi insostenibili”, bensì di selezionare il sistema più adatto dopo averli esposti “alla più feroce lotta per la sopravvivenza²⁰⁸”. In questa prospettiva, la comunità scientifica non può più continuare a proteggere metodologie o modelli editoriali che ostacolano falsificabilità, trasparenza e riproducibilità.

Più avanti, l'epistemologo austriaco spiega come le regole del procedimento scientifico devono essere progettate in modo tale da “non proteggere dalla falsificazione nessuna asserzione della scienza²⁰⁹”. È proprio qui che si concentra la crisi attuale: l'opacità della peer review, la concentrazione del potere editoriale e l'uso distorto delle metriche hanno creato strutture che mettono al riparo alcune affermazioni scientifiche più di altre, rallentando il processo di critica e confutazione.

In questa prospettiva, la Scienza Aperta non rappresenta soltanto una politica o un modello editoriale, ma costituisce la condizione ecologica necessaria affinché la scienza possa continuare a evolversi secondo il metodo critico. Apertura dei

²⁰⁸K. R. Popper, *La logica della scoperta scientifica*, 1934; trad. it. Torino, Einaudi, 1970. Per un approfondimento sul pensiero dell'autore si veda anche: K. R. Popper, “Le fonti della conoscenza e dell'ignoranza”, 1960; trad. it. in Id., *Congetture e confutazioni*, Bologna, Il Mulino, 1972.

²⁰⁹ Ibidem, p. 38

dati, trasparenza nei processi valutativi, condivisione dei protocolli e riproducibilità diventano strumenti essenziali per impedire il ristagno del sistema e per ristabilire la sua naturale funzione autocorrettiva.

7. I contratti trasformativi

Per facilitare lo sviluppo dei modelli di Open Access e accompagnare la fase di transizione, a partire dal 2015 si iniziò a definire una forma contrattuale capace di conciliare, almeno nelle intenzioni, gli interessi della comunità scientifica e quelli degli editori commerciali: i Transformative Agreement (TA). I TA, nascono come forma intermedia con l'obiettivo di trasformare gradualmente il modello economico dell'editoria scientifica. Secondo la definizione proposta da ESAC Initiative²¹⁰, i TA sono contratti sottoscritti da un editore scientifico e da una o più istituzioni (università, sistemi bibliotecari, consorzi nazionali o territoriali, enti di ricerca, fondazioni) che mirano a sostituire i tradizionali abbonamenti alle riviste. L'editore continua a garantire l'accesso ai propri periodici, ma l'oggetto principale della negoziazione diventa la fornitura di un numero di gettoni (token) che consentono agli autori affiliati di pubblicare articoli in Open Access sulle riviste ibride dello stesso editore. si crea così un modello read-and-publish, cui si contrappone alla variante più famosa, publish-and-read.

In un contesto dominato da poche grandi corporate editoriali e da costi sempre più elevati, la principale organizzazione europea delle biblioteche di ricerca, LIBER²¹¹, ha delineato alcune linee guida rivolte proprio alle istituzioni che si trovano a negoziare accordi trasformativi. Il documento elaborato nel 2017²¹²,

²¹⁰ ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges) è un'iniziativa internazionale promossa dalla Max Planck Digital Library che dal 2014 raccoglie, standardizza e analizza dati relativi agli APC e ai contratti trasformativi, fornendo definizioni, linee guida e un registro globale dei TA. La definizione ufficiale dei Transformative Agreements è disponibile su: ESAC Initiative, What are Transformative Agreements?, <https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/>.

²¹¹ LIBER, acronimo di Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, è la principale organizzazione europea che riunisce le biblioteche accademiche e di ricerca impegnate nella promozione dell'Open Science e dell'accesso aperto. Per maggiori informazioni si veda il sito: <https://libereurope.eu/>

²¹² LIBER. (2017). *Five Principles for Negotiations with Publishers*.

Disponibile su: <https://libereurope.eu/resources/five-principles-for-negotiations-with-publishers/>

propone quattro indicazioni centrali che mirano a rendere la transizione verso l'Open Access equa e sostenibile:

- La prima raccomandazione è quella di garantire condizioni pienamente favorevoli all'Open Access o rinunciare all'accordo, con l'obiettivo di contenere l'aumento dei costi delle risorse elettroniche e al tempo stesso assicurare agli autori il mantenimento dei diritti sui propri manoscritti sottoposti a peer review.
- La seconda linea guida sollecita le istituzioni a chiedere prezzi trasparenti e proporzionati per i servizi editoriali in Open Access, così da facilitare il confronto tra biblioteche e creare una pressione critica sul mercato.
- Un terzo elemento riguarda la necessità di adottare strategie differenziate che tengano conto della varietà dei modelli editoriali: il rapporto con i grandi editori comporta costi negoziali rilevanti e, per questo motivo, LIBER sottolinea l'importanza della diversificazione dell'offerta editoriale e della riduzione della dipendenza dagli operatori dominanti.
- Quarto ed ultimo, l'associazione evidenzia la centralità del coinvolgimento di tutti gli stakeholder nel processo di transizione, dai dirigenti accademici ai ministeri, dagli enti finanziatori agli amministratori, affinché il cambiamento verso un ecosistema scientifico aperto sia coordinato e sostenibile.

Per garantire condizioni contrattuali più eque e una gestione uniforme tra gli atenei e i centri di ricerca, in Italia la negoziazione con le case editrici è stata centralizzata attraverso un unico consorzio: CARE-CRUI²¹³, che coordina le università italiane nella stipula dei contratti trasformativi e rappresenta l'interlocutore nazionale nei confronti dei principali editori scientifici internazionali.

Tuttavia la contrattazione con i grandi editori non riesce a rispondere pienamente alle esigenze indicate da LIBER, ed anzi ha creato un ulteriore rafforzamento del mercato oligopolistico nell'editoria scientifica.

²¹³ CARE-CRUI (Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche). Informazioni istituzionali disponibili su: <https://care.crui.it>

Questo limite emerge con particolare evidenza nei nodi centrali della negoziazione consortile, soprattutto nella definizione dei costi degli APC tra gli atenei e nella ripartizione dei token. Parlando dei APC, sarebbe necessario stabilire in modo equo tali costi sarebbe necessario disporre, all'interno del consorzio, di informazioni complete e omogenee sia sulle spese di pubblicazione sia sui costi di abbonamento alle riviste. Tuttavia, nel contesto italiano queste due voci, che in paesi come Francia e Paesi Bassi possono essere sintetizzate in poche celle di un foglio Excel, assumono la forma di una costellazione di micro-spesse disseminate tra bilanci di ateneo, rendicontazioni dei gruppi di ricerca, fondi dipartimentali e risorse personali dei singoli docenti²¹⁴. Di conseguenza, appare articolato non solo ricostruire un quadro d'insieme, ma anche condividere tali dati in modo trasparente e comparabile.

La ragione di questa frammentazione è relativamente semplice: le biblioteche universitarie italiane, a differenza di quelle di altri paesi europei, non hanno maturato una tradizione consolidata nella gestione di attività editoriali, come il monitoraggio degli APC, la negoziazione con gli editori o la supervisione dei contratti²¹⁵. Queste funzioni, quando presenti, sono state storicamente affidate ai singoli docenti o, più raramente, delegate agli uffici di supporto alla ricerca o a strutture editoriali interne, con un livello di coordinamento molto variabile tra atenei.

La sottoscrizione dei primi contratti trasformativi nel 2020 ha però determinato un vero rimescolamento delle carte, attribuendo alle biblioteche un ruolo molto più centrale. Esse si sono trovate a dover assumere nuove responsabilità editoriali, incluse quelle di controllo contro il fenomeno del double dipping, ovvero la possibilità che gli editori ricevano simultaneamente sia le tariffe di abbonamento sia gli APC per articoli pubblicati in modalità ibrida.

²¹⁴ La frammentazione delle spese editoriali in Italia è documentata dagli studi CARE-CRUI e dalle analisi condotte nell'ambito del progetto IOSSG, che evidenziano l'assenza di un sistema nazionale centralizzato di rendicontazione dei costi relativi ad abbonamenti e APC. Per un quadro sintetico si veda: CARE-CRUI, *Indagine sulle spese per le pubblicazioni scientifiche in Italia*, varie annualità 2016–2020, disponibile all'indirizzo: <https://care.crui.it>

²¹⁵A. Capaccioni, “*Beyond the Subscriptions. What Are Transformative Agreements*”, *JLIS.it*, vol. 12, n. 1, 2021, pp. 47–53.

Un ulteriore paradosso dei TA riguarda il principio del first-come-first-served²¹⁶: i token sono per loro natura limitati e spesso si esauriscono prima della fine dell'anno. Ciò genera un clima di competizione tra ricercatori, che si affrettano a pubblicare per assicurarsi uno slot OA prima che venga utilizzato da altri²¹⁷. L'antinomia è evidente: un modello concepito per facilitare la cooperazione scientifica e ridurre i costi ha finito per introdurre dinamiche ancora più competitive e, in molti casi, più onerose.

D'altro canto, è innegabile che i TA abbiano avuto finora un effetto acceleratore sulla diffusione dell'Open Access. In diversi Paesi del Nord Europa la quota di pubblicazioni OA ha superato l'80%²¹⁸. Tuttavia, il dato è meno positivo di quanto sembri: il modello prevalente rimane quello delle riviste ibride, e oltre il 65% delle riviste che oggi pubblicano articoli Open Access tramite TA non ha ancora completato la transizione verso un modello realmente aperto²¹⁹. Ciò significa che, pur ampliando l'accesso ai contenuti, i TA operano ancora dentro un'infrastruttura editoriale dominata dagli stessi attori commerciali e dalle stesse

²¹⁶ Diversi report europei evidenziano che il meccanismo dei "token" nei Transformative Agreements genera dinamiche competitive tra ricercatori e rischi di esaurimento anticipato degli slot OA.. Jisc, *Springer Compact Review*, 2019; OA2020, *Monitoring Open Access Transformation*, disponibile all'indirizzo: <https://oa2020.org>

²¹⁷ Molto spesso, infatti, la lotta al sottomettere l'articolo prima dell'altro comporta un ulteriore rischio: il ricercatore che non riesce a pubblicare perché i token sono esauriti è costretto ad attendere l'anno successivo (sempre che il contratto trasformativo venga rinnovato) per poter rendere il proprio articolo disponibile in Open Access. Questo genera un'incertezza strutturale che penalizza soprattutto chi non ha tempi di pubblicazione immediati o non è inserito in gruppi di ricerca ad alta produttività.

²¹⁸ Secondo i dati consultabili di cOAlition S e OA Monitor, al primo posto nella classifica compaiono la Finlandia e la Svezia con una percentuale di pubblicazioni ad accesso aperto pari all'84% del totale delle pubblicazioni, seguite dalla Norvegia (82%) e Olanda (82%). L'Italia è ancora sotto la metà delle pubblicazioni con numeri del 40% di OA. cOAlition S, *Annual Review of Open Access Transformation*, 2022, disponibile su: <https://coalition-s.org>.

²¹⁹ I dati di ESAC Market Watch e OA Switchboard mostrano che oltre il 65% delle riviste che pubblicano articoli in Open Access tramite tali accordi non ha ancora completato la transizione verso un modello pienamente aperto. ESAC Initiative, *Market Watch Report*, 2022, <https://esac-initiative.org/market-watch/>

Terzo Capitolo

Verso un nuovo paradigma della conoscenza: Open Access, valutazione e trasformazioni della ricerca

SOMMARIO: 1. Il ruolo del legislatore nella disseminazione della conoscenza scientifica; 1.1. La Terza Missione tra sfida etica e disseminazione dei risultati della ricerca; 1.2. Il Piano Nazionale per la Scienza Aperta 2021–2027; 2. Il Second Publication Right; 3. L'indagine Right2Pub 2024; 3.1. La percezione della comunità scientifica del CNR sul diritto di pubblicazione secondaria e sui diritti dell'autore; 4. L'Agreement CoARA tra processo politico e impatto programmatico; 5. L'allineamento della legislazione sui dati alle esigenze della comunità scientifica; 5.1. Raccomandazioni trasversali per una governance più efficace; 6. La terza via di Ostrom; 7. Conclusioni del capitolo.

1. Il ruolo del legislatore nella disseminazione della conoscenza scientifica

Continuando il tratto comune che interseca tutte le parti di questa tesi, non si può non trattare il tema delle politiche volte ad incentivare l'OA sul territorio italiano e quello europeo, nella misura in cui esse rappresentano uno dei principali strumenti attraverso cui il legislatore mira a orientare la conoscenza verso una dimensione di interesse collettivo. In questa prospettiva, appare particolarmente significativa la definizione di beni comuni proposta da Stefano Rodotà, i quali sono tali “in quanto devono essere accessibili a tutti”, l'accessibilità però di cui parla il filosofo del diritto non è solo potenziale, come una chiave che apre la porta per una stanza vuota, ma rappresenta, al più, lo strumento che rende immediatamente utilizzabile il bene da parte degli interessati, senza ulteriori mediazioni”²²⁰. In questo senso l'obiettivo a cui deve aspirare il legislatore non è solo nel poter fare ricerca e quindi garantire a tutti l'esistenza di quelle nozioni, ma deve riguardare la disseminazione di quanto prodotto e di quanto appreso.

²²⁰S.Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Gius, Laterza & Figli Spa, 2012.

1.1.Terza Missione: tra sfida etica e disseminazione dei risultati della ricerca

Nel percorso fin qui tracciato, la Terza Missione dell'università appare come il naturale completamento dell'Open Access: entrambe mirano a rendere la conoscenza una risorsa pubblica viva, condivisa, capace di generare valore sociale, economico e culturale, ma mentre l'OA mette in discussione le barriere che impediscono la circolazione della conoscenza, la Terza Missione rappresenta invece il ponte istituzionale tra il mondo accademico e il tessuto sociale; è la dimensione attraverso cui la ricerca si traduce in impatto e la scienza ritorna alla società come patrimonio conoscitivo collettivo.

In Italia, questa prospettiva è emersa gradualmente, a partire dalla Legge 240/2010, nota come Riforma Gelmini²²¹, che per la prima volta ha riconosciuto come funzione istituzionale delle università, accanto alla didattica e alla ricerca, la missione di orientamento all'accountability e alla valutazione dei risultati. Lo sviluppo delle politiche italiane in materia ne è un chiaro esempio. Il processo di consolidamento normativo si è poi sviluppato attraverso il D.Lgs. 19/2012²²², che ha introdotto per la prima volta la definizione di "Terza Missione" nei criteri di accreditamento previsti dal sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento), rendendola parte integrante delle attività valutate dagli organismi nazionali preposti²²³.

Sarà però solo all'interno dell'Allegato E del DM 47/2013²²⁴ che verrà fornita una definizione sistematica delle attività riconducibili alla Terza Missione, distinguendole in due macro-categorie:

²²¹ P.Della Repubblica, *Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 10 del 14-01-2011-Suppl. Ordinario n. 11.

²²² D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, Valutazione della qualità e accreditamento del sistema universitario e della ricerca. Gazzetta Ufficiale, 2012.

²²³ A. Stella, *Le politiche italiane sull'università: un serio ostacolo sulla strada della ripresa e della crescita del paese*. RT. A Journal on Research Policy and Evaluation, 2017.

²²⁴ MIUR, *Decreto Ministeriale 47/2013: Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi universitari*, Roma, 2013.

- la valorizzazione economica della conoscenza (brevetti, spin-off, licenze)
- produzione di valore culturale e sociale (divulgazione scientifica, gestione di musei, public engagement, formazione continua).

La riforma AVA 2.0 (DM 987/2016) ha chiesto agli atenei di strutturare in modo più rigoroso queste attività; AVA 3.0 (DM 1154/2021²²⁵) ha segnato infine un vero e proprio cambio di paradigma, dedicando un'intera area di valutazione all'impatto sociale della ricerca e mettendo la Terza Missione sullo stesso piano della didattica e della ricerca ("Qualità della ricerca e Terza Missione/Impatto sociale"), trasformando la Terza Missione da funzione complementare a pilastro strategico del sistema universitario italiano, con impatti concreti sulla programmazione istituzionale, sui criteri di distribuzione dei finanziamenti, sui processi di valutazione e sui meccanismi di reclutamento e progressione accademica.

E tuttavia, nonostante i progressi, il modello italiano continua a mostrare segni di squilibrio: troppo spesso la valutazione si concentra ancora sulla quantità delle pubblicazioni, più che sul loro effetto reale nei contesti culturali, sociali, ambientali in cui la ricerca opera. L'università rischia così di correre con un passo più veloce verso i numeri che verso i benefici per la società.

È qui che la scienza aperta assume un ruolo decisivo. L'Open Access e, più in generale, l'Open Science non sono soltanto strumenti tecnici per condividere dati e articoli, ma l'infrastruttura etica della Terza Missione, necessaria affinché la Terza Missione possa davvero realizzarsi. Senza apertura non c'è trasparenza, senza trasparenza non c'è impatto, e senza impatto l'università fatica a ritrovare il suo legame con la comunità che la sostiene.

L'obiettivo della Terza Missione, in questa prospettiva, si ipostatizza nello strumento della Scienza Aperta, inteso non più come un adempimento amministrativo né un'appendice facoltativa delle attività accademiche, ma come il luogo in cui la conoscenza incontra la società, dove si misura la capacità dell'università di partecipare alla costruzione del futuro.

²²⁵ MIUR, *Decreto Ministeriale 1154/2021: AVA 3.0 – Area E – Qualità della ricerca e impatto sociale*, Roma, 2021.

1.2. Il piano Nazionale Scienza Aperta 2021-2027

In Italia, il dibattito sulle politiche di tutela dell'OA ha portato all'approvazione della legge 112/2013 che ha convertito con modificazioni il d.l. 91/2013 "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"²²⁶.

Da tale intervento normativo emerge chiaramente quale fosse la strategia ritenuta più idonea dal legislatore: la via verde²²⁷, cioè il deposito dei risultati della ricerca in archivi aperti analogamente con quanto fatto da altri paesi non soltanto europei²²⁸, come risposta alla necessità di assicurare la circolazione della conoscenza prodotta con risorse pubbliche.

Il pensiero del legislatore è stato ulteriormente ribadito all'interno del Piano Nazionale Scienza Aperta 2021-2027. Questo può essere definito come il primo tentativo organico dell'Italia di costruire un ecosistema della ricerca pienamente allineato ai principi dell'Open Science. Il Piano, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nasce con l'obiettivo di assicurare trasparenza, equità, riproducibilità e impatto sociale della conoscenza scientifica. La

²²⁶Tale intervento legislativo, pur inserito in un provvedimento più ampio rivolto alla valorizzazione del patrimonio culturale, costituisce il primo riconoscimento normativo nazionale del principio di accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici, ponendo le basi per le successive politiche italiane in materia di scienza aperta. L'art. 4 della l. 112/2013 stabilisce che, per gli articoli derivanti da ricerche finanziate in misura almeno pari al 50% con fondi pubblici, gli autori devono renderne disponibile una versione in accesso aperto entro un periodo variabile (18 mesi per le discipline STEM, 24 mesi per le SSH). Tale previsione, tuttavia, non introduce un *diritto dell'autore* a ripubblicare l'opera indipendentemente dal contratto editoriale, ma solamente un *obbligo di risultato* in capo alle istituzioni finanziatrici e ai ricercatori. La norma non incide sulla disciplina della cessione dei diritti patrimoniali all'editore: ciò significa che, in mancanza di una clausola contrattuale o di una legge che attribuisca all'autore un diritto irrinunciabile di ripubblicazione, la ripubblicazione resta subordinata al consenso dell'editore o alle politiche editoriali applicabili.

²²⁷Cioè il deposito dei risultati della ricerca in archivi aperti, per approfondimenti si veda il capitolo precedente al paragrafo "*I vari modelli di business dell'Open Access*".

²²⁸Numerosi ordinamenti hanno introdotto obblighi di ripubblicazione per i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici. Negli Stati Uniti, il *Consolidated Appropriations Act* (2008) e l'*Omnibus Appropriations Act* (2009) hanno imposto il deposito in accesso aperto per le pubblicazioni biomediche finanziate dal NIH. In Spagna, l'art. 37 della *Ley 14/2011* prevede un obbligo generale di diffusione in open access per i risultati di ricerche finanziate con risorse pubbliche. In Germania, la riforma del 2013 del *Urheberrechtsgesetz* ha introdotto un diritto legale di ripubblicazione (*Zweitveröffentlichungsrecht*) che consente agli autori di depositare le proprie opere in archivi aperti dopo un breve embargo. A questi strumenti nazionali si affiancano, a livello sovranazionale, gli obblighi di open access derivanti dai programmi europei *Horizon 2020* e *Horizon Europe*, che richiedono il deposito aperto delle pubblicazioni finanziate.

differenza sostanziale rispetto ai precedenti è nel non essere semplicemente un piano programmatico, ma un provvedimento volto a riorientare l'intero ciclo della ricerca verso la condivisione e la responsabilità pubblica.

Per questo, il documento non si limita a formulare raccomandazioni tecniche ma si articola in cinque assi di intervento, che costituiscono altrettante dimensioni strategiche della transizione nazionale verso la scienza aperta. Il primo asse riguarda le pubblicazioni scientifiche, ponendo al centro l'obiettivo di garantire un accesso aperto il più possibile immediato ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici. Il Piano promuove l'adozione di modelli editoriali sostenibili, inclusi quelli "diamond", che non prevedono costi né per gli autori né per i lettori, e incoraggia l'uso sistematico dei repository istituzionali, al suo interno è particolarmente attenzionato il tema del diritto d'autore e la definizione di condizioni contrattuali che consentano agli autori di conservare la possibilità di riutilizzare e diffondere i propri lavori.

Il secondo asse riguarda i dati della ricerca, riconosciuti come risorse fondamentali, al pari delle pubblicazioni, per la trasparenza e la riproducibilità del metodo scientifico. Il Piano promuove l'adozione dei principi FAIR e nuovi standard per la produzione, la gestione e la conservazione dei dati, e sollecita una piena integrazione dell'Italia nell'ecosistema europeo dell'EOSC. La gestione responsabile dei dati richiede nuove competenze e nuove figure professionali dedicate, come i data steward, che il Piano invita gli atenei e gli enti di ricerca a formare e valorizzare.

Il terzo asse è dedicato alla valutazione della ricerca, ed è probabilmente l'elemento più innovativo del documento. Il Piano afferma che la scienza aperta può realizzarsi solo se la valutazione supera il modello tradizionale centrato su metriche quantitative. L'accento si sposta sulla qualità metodologica, sulla trasparenza dei processi di peer review, sull'impatto sociale e sulla partecipazione alla comunità scientifica. In tal senso, il Piano italiano si pone in linea con le principali iniziative internazionali, come la DORA Declaration e la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), che promuovono pratiche valutative responsabili e coerenti con il paradigma aperto.

Il quarto riguarda il rafforzamento della comunità nazionale della scienza aperta e il suo inserimento nei contesti europei e internazionali. La scienza aperta non è un insieme di strumenti tecnici, ma un ecosistema formato da ricercatori, tecnici, bibliotecari, amministratori e istituzioni che devono collaborare in modo coordinato. Il Piano invita dunque a costruire reti, infrastrutture condivise e spazi di dialogo che facilitino l'adozione dell'Open Science in tutte le sue dimensioni. Particolare rilievo è riconosciuto alla formazione e all'aggiornamento delle competenze, che sono condizioni indispensabili per una transizione sostenibile.

Infine, il quinto asse affronta una dimensione specifica, la quale deve essere intesa come un monito esemplare: l'apertura dei dati e dei risultati relativi alla pandemia da SARS-CoV-2 e COVID-19. L'esperienza pandemica ha dimostrato come solo attraverso una scienza aperta che permetta una diffusione più rapida e collaborativa delle informazioni necessarie è possibile superare una crisi del genere, comprovando allo stesso modo come la scienza chiusa rallenta la capacità di risposta collettiva. L'inclusione di un asse dedicato a questo tema segnala che la scienza aperta non è solo un progetto accademico, ma una strategia di resilienza per l'intera società.

Complessivamente, il Piano Nazionale per la Scienza Aperta non propone interventi isolati, ma una visione integrale che riconosca la ricerca come infrastruttura pubblica. L'Italia, con questo Piano, si impegna dunque a partecipare attivamente alla costruzione dello Spazio Europeo della Ricerca, assumendo che il futuro della conoscenza sarà fondato sul ridefinire il ruolo sociale della ricerca e il suo rapporto con la democrazia.

Tuttavia, proprio il PNSA mette in luce uno dei nodi più critici del sistema: il ricercatore, lasciato solo, non dispone delle competenze né della forza contrattuale necessarie per negoziare con gli editori clausole che gli consentano di ripubblicare legalmente il proprio lavoro. Anche quando l'autore ha una conoscenza approfondita del diritto d'autore e si vuole avvalere degli strumenti messi a disposizione dalla legge come le Creative Commons²²⁹, l'autore si trova

²²⁹Si prenda in esame il caso che ha visto contrapposti il prof. di diritto d'autore Simone Aliprandi e la casa editrice Franco Angeli. L'attore ha citato in giudizio l'editore per violazione degli obblighi precontrattuali, poiché durante le trattative aveva più volte manifestato il proprio interesse affinché l'opera fosse pubblicata con licenze Creative Commons. La controparte, non avendo compreso la natura e la funzione di tali licenze, ha interrotto le trattative al momento

spesso in una posizione di inferiorità contrattuale, poiché le decisioni editoriali, le politiche delle riviste e gli accordi di cessione dei diritti limitano profondamente la sua autonomia.

Questo squilibrio rende evidente che la responsabilità dell'apertura non può ricadere esclusivamente sul singolo ricercatore. Il ricorso alle licenze CC e ai repository, per quanto utile, non può sostituire un intervento normativo strutturale, capace di riequilibrare il rapporto tra autori ed editori. È necessario, dunque, un nuovo intervento politico, analogo a quanto avvenuto in Germania e in altri Paesi europei, che introduca obblighi legali di ripubblicazione e riconosca all'autore un diritto secondario irrinunciabile alla disseminazione delle proprie opere scientifiche²³⁰. Solo un quadro giuridico cogente può garantire che la via verde non sia una possibilità teorica o opzionale, ma una componente strutturale del sistema nazionale della ricerca.

In assenza di una cornice normativa forte, infatti, la promessa di un accesso aperto rimane condizionata dalle logiche di mercato dell'editoria accademica, riproducendo paradossalmente le stesse dinamiche di chiusura che l'Open Science intende superare.

2 .Il Second Publication Right

Fino a questo momento abbiamo cercato di verificare se il rapporto tra ricerca scientifica e beni comuni possa essere considerato fondato, analizzandone i presupposti teorici e le implicazioni sociali. Il passo successivo, indicato da una parte crescente della comunità scientifica come essenziale per trasformare questo principio in una pratica effettiva, consiste nel riconoscere ai ricercatori la

della stipula del contratto definitivo. Il Prof. Aliprandi, che aveva riposto nelle trattative un legittimo affidamento circa il loro buon esito, ha dunque convenuto in giudizio la casa editrice. Benché il punto focale della controversia riguardi la responsabilità precontrattuale, il caso illustra efficacemente come anche soggetti che lavorano a stretto contatto con strumenti quali le licenze CC possano non avere piena contezza di ciò che esse effettivamente rappresentano. Per approfondire si veda: R. Caso, Il debutto in sordina delle licenze Creative Commons: questioni di responsabilità precontrattuale, *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 31(2), 322-326, 2015.

²³⁰ M.Hirschfelder, *Open Access–Zweitveröffentlichungsrecht und Anbieterspflicht als europarechtlich unzulässige Schrankenregelungen?*, 2009.

possibilità di rendere nuovamente disponibili i propri articoli su piattaforme aperte: è in questo spazio che prende forma il tema del diritto di ripubblicazione. Con l'intervento del 2013²³¹, il legislatore Italiano introduce un obbligo di accesso aperto per gli articoli frutto di ricerche finanziate in misura prevalente con fondi pubblici, ma questa misura rappresenta più un corollario di obblighi amministrativi che il reale riconoscimento in capo all'autore di un vero diritto soggettivo, inalienabile, di ripubblicazione. Infatti, dai primi anni del 2010 un numero sempre maggiore di intellettuali e buona parte della dottrina si erano interrogati sulla modifica della legge sul diritto d'autore della l. 633/1941.

In particolar modo l'Associazione Italiana Scienza Aperta²³² aveva suggerito la stesura di un testo che andasse a modificare il quadro normativo con l'aggiunta di un articolo: il *42-bis* che introducesse la figura del diritto di ripubblicazione già dal 2016²³³. A ciò seguì un'iniziativa parlamentare culminata nella cosiddetta *proposta di legge Gallo*²³⁴: il progetto A.C. 395, presentato alla Camera il 27 marzo 2018. La proposta mirava a riformare l'art. 4 della l. 112/2013 e, soprattutto, a introdurre un nuovo art. 42-bis nella legge sul diritto d'autore, riconoscendo all'autore di articoli derivanti da ricerche finanziate per almeno il 50% con fondi pubblici il diritto di renderli disponibili gratuitamente al pubblico in open access, dopo un breve periodo di embargo, indipendentemente dalle clausole contrattuali con l'editore²³⁵ (il c.d. *second publication right*). Il testo,

²³¹E l'emanazione della l. 7 ottobre 2013, n. 112 (di conversione del d.l. 91/2013)

²³²L'AISA, fondata nel 2015, è un'organizzazione senza scopo di lucro composta da studiosi, bibliotecari, giuristi e professionisti dell'ecosistema della ricerca, impegnata nella promozione dell'Open Science in Italia.

²³³La prima bozza della proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d'autore elaborata da AISA fu resa pubblicamente disponibile per commenti e osservazioni sul sito dell'associazione al seguente link [Proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d'autore \(prima versione\) | AISA](#). A seguito della consultazione, AISA pubblicò una versione definitiva: [Proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d'autore | AISA](#), che recepiva parte delle osservazioni emerse nel dibattito interno alla comunità accademica e bibliotecaria. Come si può facilmente verificare confrontando i due testi, la prima bozza non introduceva alcuna soglia del 50% di finanziamento pubblico della ricerca per attribuire all'autore il diritto di ripubblicazione, ma formulava in modo più ampio l'obbligo di rendere disponibili in accesso aperto i risultati delle ricerche finanziate "anche solo in parte con risorse pubbliche". Tale formulazione, non sarà ripresa nella successiva proposta parlamentare approvata alla Camera nel 2019, nella quale compare invece la soglia del finanziamento "in misura pari o superiore al 50%"..

²³⁴XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, d.d.l. n. 1146, Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51466.htm>

²³⁵Per avere un quadro completo si veda: R. Caso, *Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche*, Open Access, 2023; R. Caso – G. Dore, *Academic*

approvato dalla Camera nel 2019 e trasmesso al Senato come DDL n. 1146, si arena tuttavia nella VII Commissione e non giunge mai all'approvazione definitiva, anche perché contrastata dall'Associazione Italiana Editori²³⁶.

La proposta, nata sotto nobili ideali, lascia l'Italia priva di un vero diritto di ripubblicazione, disattendendo il modello che si stava consolidando in altri ordinamenti europei: a partire dal Zweitveröffentlichungsrecht tedesco del 2013, seguito da Paesi Bassi, Francia (art. L533-4 CPI), Belgio, Austria, Bulgaria e ultimo per ordine cronologico Slovenia²³⁷, che riconoscono agli autori un diritto legale, spesso irrinunciabile e inderogabile, di mettere a disposizione in accesso aperto le proprie opere scientifiche finanziate con risorse pubbliche, neutralizzando gli accordi in senso contrario. Comparando questo quadro con il sistema Italiano, fa sorridere, ma anche riflettere, il titolo provocatorio e allo stesso tempo così coerente dell'opera di Caso: "Uno spettro si aggira per l'Europa (ma non per l'Italia)²³⁸". Il diritto morale ed economico di seconda pubblicazione capace di rafforzare la libertà accademica e la natura di bene comune dell'informazione scientifica, continua nel nostro sistema, a rimanere un progetto normativo più che una realtà effettiva.

D'altro canto, la proposta legislativa, più che produrre effetti immediati sulla circolazione degli articoli scientifici, avrebbe rappresentato un segnale culturale e politico di grande rilievo. Avrebbe infatti svolto una funzione di "trampolino" per un nuovo umanesimo accademico, indicando una direzione chiara di trasformazione del sistema della ricerca italiano. Sarebbe stato il primo, necessario passo per riconoscere istituzionalmente la centralità dell'open access, fotografare gli sviluppi già maturati nella pratica scientifica e riallineare il nostro ordinamento ai processi europei in corso. In questa prospettiva, il valore della

Copyright, Open Access and the "Moral" Second Publication Right, in *European Intellectual Property Review*, 2022, n. 6, pp. 334–343.

²³⁶ Associazione Italiana Editori, A.S. 1146 Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nota dell'Associazione Italiana Editori, 2019, https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/040/901/AIE_29.10.2019_.pdf

²³⁷ L'approvazione dello Scientific Research and Innovation Activity Act (Slo. Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti; ZZrID) in Slovenia è notizia del 27 Novembre 2025.

²³⁸R. Caso, *Uno spettro si aggira per l'Europa (ma non per l'Italia): il diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche*, in *Conservazione dei diritti dell'autore e diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico: contesto, attualità e prospettive*, CNR Edizioni, 2024, pp. 200–204..

legge risiedeva tanto nella sua capacità regolatoria quanto nella sua funzione simbolica e programmatica.

Tutto ciò fa maggiormente riflettere se letto in combinato con i dati del *Rapporto Indagine Right2Pub 2024* condotta in Italia dal CNR, affiancato con l'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) e le Biblioteche dell'Area della ricerca di Pisa e dell'Area della ricerca di Bologna, che offrono un quadro empirico puntuale dei bisogni della comunità scientifica nella gestione dei diritti di pubblicazione e di ripubblicazione delle proprie opere.

3.L'Indagine Right2Pub 2024

Il progetto Right2Pub costituisce una delle iniziative più rilevanti sviluppate in Italia negli ultimi anni per promuovere la consapevolezza sul rights retention²³⁹ e per sostenere l'introduzione di un vero diritto di pubblicazione secondaria nell'ordinamento nazionale. L'idea nasce in seno al fallimento del percorso parlamentare del DDL 1146 (2019) e il sostanziale immobilismo legislativo successivo. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha avvertito la necessità di un intervento mirato, che combinasse ricerca empirica, sensibilizzazione e capacity building. È in questo quadro che, nel 2023, prende forma il progetto Right2Pub – Balancing Publication Rights, finanziato dall'iniziativa internazionale Knowledge Rights²⁴⁰, una coalizione europea volta a supportare riforme legislative e istituzionali orientate a riequilibrare i diritti di autori, biblioteche e istituzioni educative nel sistema del copyright.

La ricerca aveva come obiettivo quello di “esaminare la posizione della comunità scientifica e del personale di supporto alla ricerca appartenenti al Consiglio Nazionale delle Ricerche in relazione al diritto d'autore, concentrandosi in

²³⁹ Per rights retention si intende la strategia attraverso cui gli autori che hanno ceduto interamente ed esclusivamente i propri diritti all'editore mantengono il diritto di rendere disponibili in Open Access le proprie opere scientifiche, anche dopo la pubblicazione, mediante clausole o licenze che ne impediscono la cessione indipendentemente dal contratto editoriale.

²⁴⁰ Knowledge Rights 21 è un'iniziativa europea promossa da LIBER, IFLA ed EBLIDA, finalizzata a sostenere riforme legislative e politiche che migliorino l'accesso alla conoscenza per finalità di ricerca, educazione e innovazione. Il programma si concentra in particolare sul riequilibrio tra diritti degli autori, delle istituzioni accademiche e delle biblioteche rispetto al potere contrattuale degli editori commerciali, promuovendo soluzioni come il rights retention, il secondary publication right e l'armonizzazione delle eccezioni al copyright in favore della ricerca scientifica.

particolare su aspetti concernenti la riutilizzazione delle proprie opere scientifiche e la conservazione dei diritti da parte degli autori”²⁴¹. Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono infatti molteplici. Da un lato, emerge una forte componente formativa e culturale, volta ad accrescere la consapevolezza della comunità scientifica italiana circa la possibilità di mantenere determinati diritti anche dopo la pubblicazione dell’opera, già la letteratura internazionale aveva mostrato, del resto, come la scarsa conoscenza del diritto d’autore applicato alla produzione scientifica rappresentasse una delle principali barriere strutturali alla piena realizzazione dell’Open Science²⁴². Dall’altro lato, l’iniziativa assume una funzione empirica e diagnostica, mirando a fotografare con precisione: il livello di conoscenza, le pratiche correnti e le difficoltà operative incontrate dal personale di ricerca nel rapporto con gli editori e nella gestione dei propri diritti²⁴³. A questi obiettivi si affianca, infine, una finalità argomentativa e politica, strettamente connessa alle precedenti: costruire una base di evidenze e di analisi in grado di sostenere future riforme legislative. Attraverso l’esame delle percezioni, delle competenze e delle criticità emerse, il progetto intende rafforzare la posizione degli autori italiani e mettere in luce l’inadeguatezza dell’attuale quadro normativo, che non garantisce né un efficace diritto di ripubblicazione né strumenti adeguati per contrastare contratti editoriali sbilanciati.

3.1. La percezione della comunità scientifica CNR sul diritto di pubblicazione secondaria e dei diritti dell’autore

Alla luce di questi obiettivi, il questionario Right2Pub consente di osservare con maggiore precisione le caratteristiche del campione coinvolto e le dinamiche che regolano la produzione e la gestione della conoscenza all’interno del CNR. Il

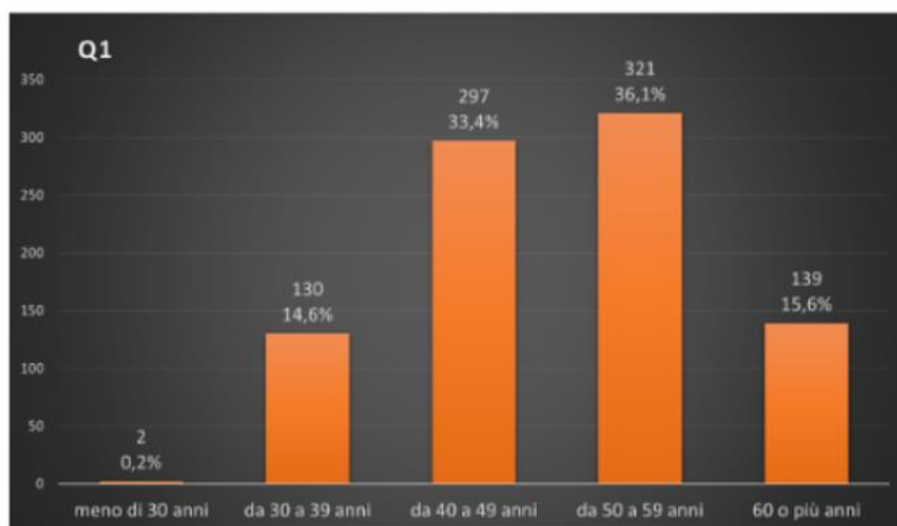
²⁴¹ CNR – Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG). *Rapporto Indagine Right2Pub 2024*, 2024. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10676034>

²⁴² Sulla relazione tra scarsa conoscenza del diritto d’autore e ostacoli alla piena realizzazione della Scienza Aperta, si veda: P. Suber, *Open Access*, The MIT Press, 2012, p. 256; J. C. Guédon – B. Kramer – M. Laakso – B. Schmidt – E. Šimukovič – J. Hansen – M. Patterson, *Future of scholarly publishing and scholarly communication: report of the Expert Group to the European Commission*, 2019..

²⁴³ A tal fine, Right2Pub adotta una metodologia articolata, basata su un questionario rivolto a ricercatori e tecnologi del CNR e su due focus group destinati al personale di supporto alla ricerca, producendo un insieme di dati organici e strutturati che mancavano nel panorama nazionale

report Right2Pub è strutturato in più sezioni complementari. Dopo una parte introduttiva dedicata al contesto normativo e agli obiettivi del progetto, il documento illustra la metodologia adottata e le caratteristiche del campione coinvolto. Segue l'analisi dei risultati dell'indagine, articolata in aree tematiche relative alle pratiche di pubblicazione, gestione dei diritti d'autore, ripubblicazione in Open Access e al livello di consapevolezza normativa dei ricercatori. Il report si conclude con una sezione di discussione e con una serie di raccomandazioni volte a orientare sia le politiche istituzionali sia il dibattito legislativo sul diritto di pubblicazione secondaria. La survey, inviata a 6.275 ricercatrici e ricercatori, ha ricevuto 889 risposte²⁴⁴, offrendo una base empirica sufficientemente ampia per individuare tendenze significative e criticità strutturali. A partire da questo quadro generale, l'analisi dei risultati consente di esaminare in modo più puntuale la composizione del campione e le principali caratteristiche della comunità scientifica coinvolta.

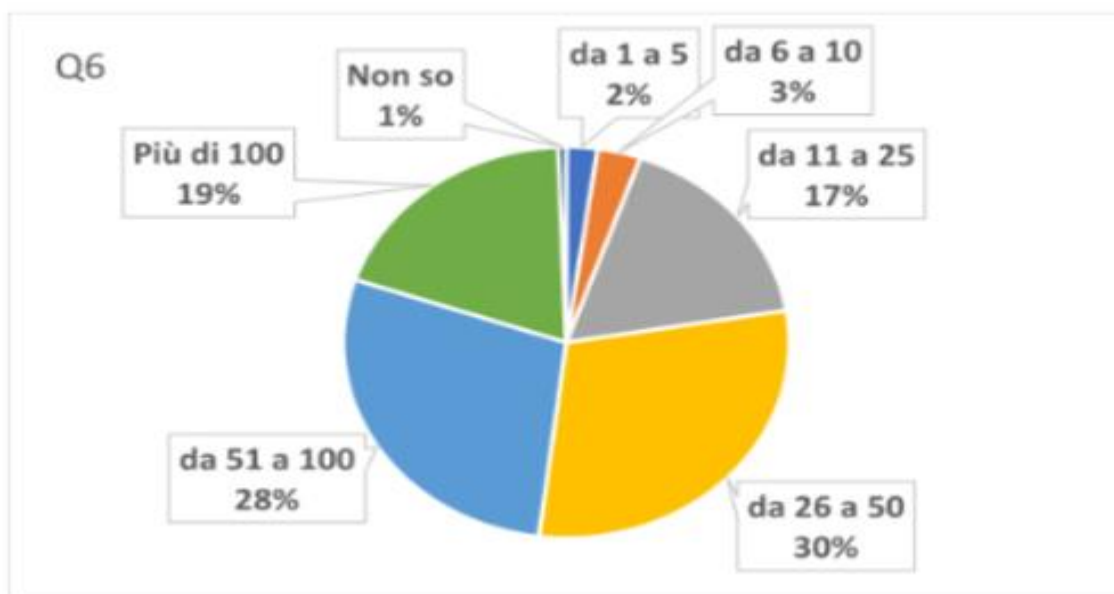
Q1 – Distribuzione anagrafica dei rispondenti²⁴⁵



²⁴⁴Ne consegue che la media dei valori osservati corrisponde a un tasso di risposta pari al 14%.

²⁴⁵ Le immagini e tutti i dati quantitativi riportati nel presente paragrafo sono tratti da *Rapporto Indagine Right2Pub 2024*, Consiglio Nazionale delle Ricerche – IGSG, pubblicato su Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.10676034). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10676034> pag.12

Q6 – Esperienza editoriale e numero di pubblicazioni²⁴⁶

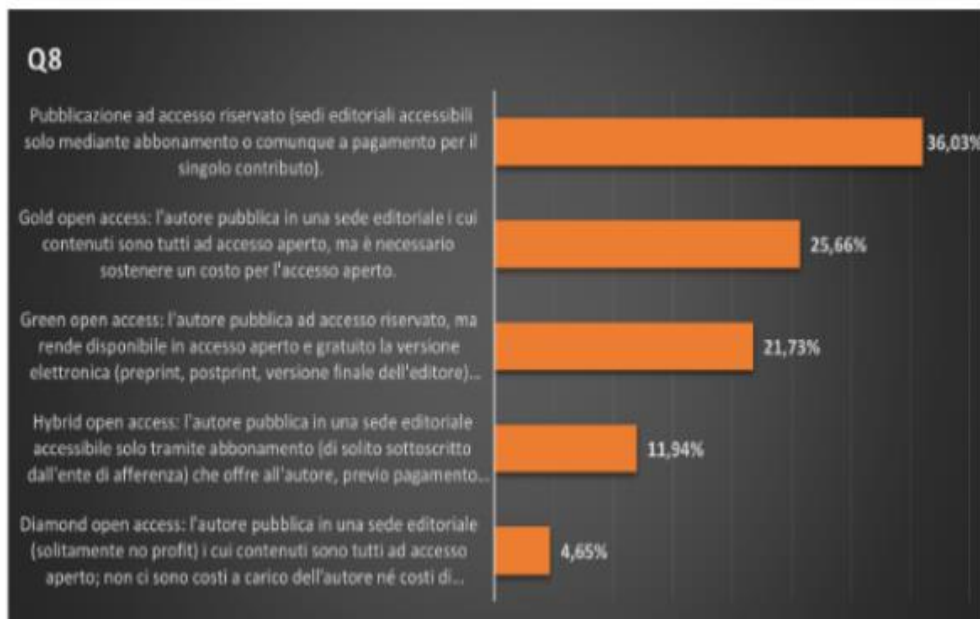


La consultazione del grafico, relativa alla distribuzione anagrafica Q1 evidenzia una netta prevalenza di ricercatori nella fascia 40–59 anni, che rappresenta complessivamente il 69,5% del campione: il 33,4% ha tra i 40 e i 49 anni e il 36,1% tra i 50 e i 59. Seguono le fasce 30–39 anni (14,6%) e over 60 (15,6%), mentre la presenza di under 30 è estremamente marginale (solo 2 rispondenti). Il profilo complessivo è dunque quello di una comunità scientifica matura, con un’elevata esperienza editoriale²⁴⁷. Tale impressione è confermata dal grafico Q6, secondo cui il 77% degli intervistati ha pubblicato più di 26 articoli referaggiati, con una distribuzione significativa tra 26–50 contributi (30%), 51–100 (28%) e oltre 100 (19%). Solo il 7% dichiara meno di dieci pubblicazioni.

²⁴⁶ Ibidem pag. 14

²⁴⁷ La predominanza di ricercatori senior tipica di una struttura prestigiosa come quella del CNR, dove oltre il 60% del personale rientra in fasce di età superiori ai 45 anni. Influenza inevitabilmente, anche l’esperienza editoriale media: i ricercatori più anziani hanno attraversato modelli di comunicazione scientifica più tradizionali poco allineate all’Open Science.

Q8 – Modelli di pubblicazione e uso dell'Open Access²⁴⁸



L'analisi delle pratiche di pubblicazione (grafico Q8) indica che il modello più diffuso resta quello ad accesso riservato, utilizzato nel 36,03% dei casi. Seguono il Gold Open Access (25,66%), il Green OA (21,73%), l'Hybrid OA (11,94%) e il meno frequente Diamond OA (4,65%). Questo dato conferma un'elevata dipendenza da modelli editoriali che prevedono costi o restrizioni, evidenziando la mancanza di strumenti strutturali a tutela della libera circolazione delle opere scientifiche.

²⁴⁸ Ibidem pag.15

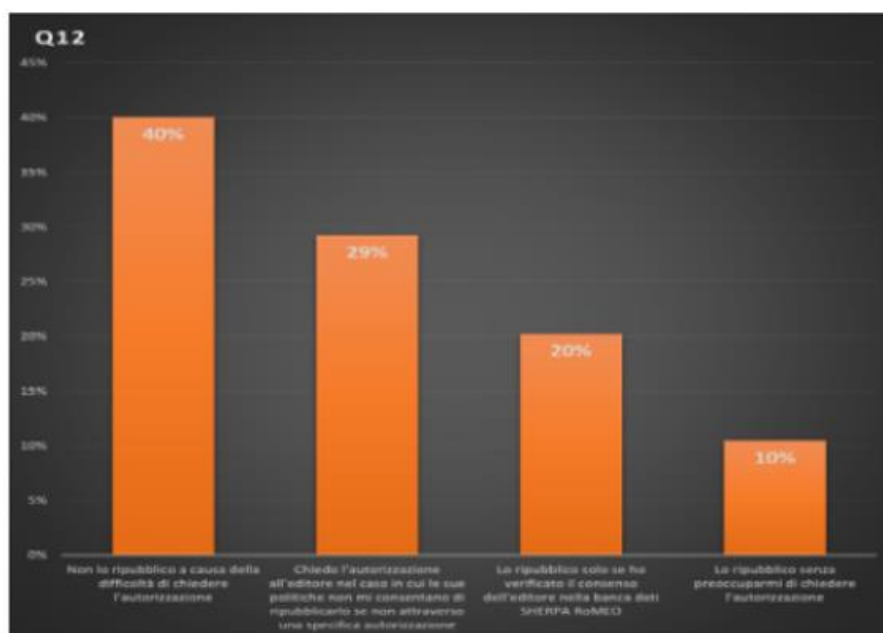
Q11 – Analisi del comportamento contrattuale degli autori²⁴⁹



Sul piano della consapevolezza contrattuale, la visualizzazione grafica Q11 mostra un atteggiamento tendenzialmente prudente: il 76% dei rispondenti dichiara di leggere attentamente le clausole prima di sottoscrivere un contratto editoriale, mentre il 16% riferisce di aver rinunciato alla pubblicazione quando le condizioni erano ritenute inaccettabili. Solo il 4% tenta una negoziazione attiva con l'editore. Questi dati evidenziano una sensibilità crescente verso i temi della cessione dei diritti, ma portano l'attenzione, anche, una limitata capacità negoziale del singolo ricercatore.

²⁴⁹ Ibidem pag.16

Q12 – Modalità di ripubblicazione e gestione dei diritti²⁵⁰

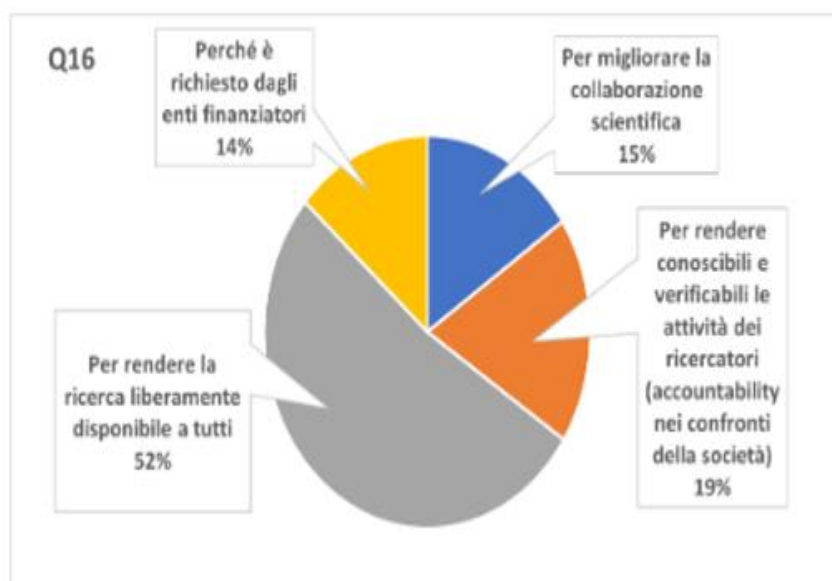


Le difficoltà emergono con ancora maggiore evidenza nella gestione della ripubblicazione (grafico Q12). Il 40% dei ricercatori dichiara di non ripubblicare i propri contributi perché ritiene troppo complesso ottenere l'autorizzazione dell'editore; il 29% la richiede esplicitamente nei casi in cui le politiche non lo consentono automaticamente; il 20% procede solo dopo aver verificato le condizioni tramite banche dati come Sherpa/Romeo²⁵¹; il 10% ripubblica senza chiedere autorizzazioni. Questo quadro conferma, come l'assenza in Italia di un diritto di ripubblicazione pienamente garantito genera incertezza, ostacolando la diffusione delle ricerche e limitando la capacità degli autori di valorizzare i propri risultati scientifici.

²⁵⁰ Ibidem pag. 16

²⁵¹ Sherpa/Romeo è uno strumento internazionale di consultazione delle politiche editoriali, ma non ha valore legale e contiene informazioni fornite dai singoli editori su base volontaria.

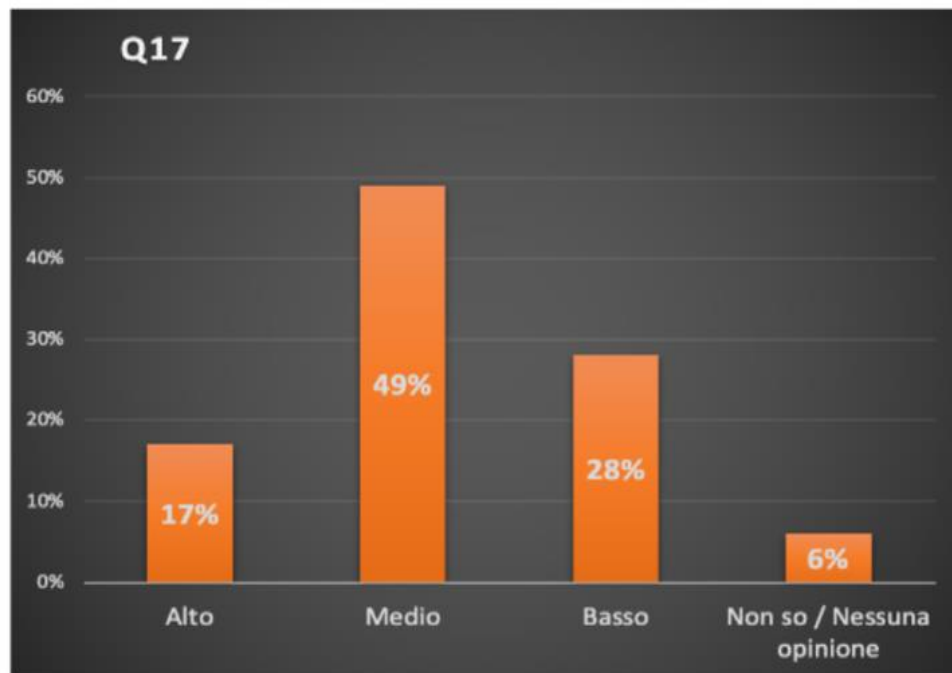
Q16 – Motivazioni alla base della scelta dell’Open Access²⁵²



Per quanto riguarda le motivazioni alla base della scelta di pubblicare in OA (grafico Q16), il 52% indica la volontà di rendere la ricerca liberamente accessibile a tutti, seguita dal 19% che punta a migliorare la verificabilità e l’accountability delle attività scientifiche, dal 15% che mira a favorire la collaborazione scientifica e dal 14% che pubblica in OA per adempiere obblighi dei finanziatori. Se si considerano insieme le tre principali motivazioni (accessibilità, trasparenza e collaborazione) esse rappresentano oltre l’86% delle preferenze espresse, evidenziando un orientamento culturale profondamente radicato verso la condivisione come valore fondativo della comunità scientifica, più che come imposizione normativa.

²⁵² Ibidem pag. 19

Q17 – Interesse verso il tema del diritto d'autore²⁵³



Il livello di interesse verso il diritto d'autore (grafico Q17) è invece disomogeneo: il 49% degli intervistati manifesta un interesse medio, il 28% basso, il 17% alto e il 6% nessuna opinione. Ciò suggerisce che il tema è percepito come rilevante, ma non del tutto compreso nelle sue implicazioni operative²⁵⁴.

²⁵³ Ibidem pag. 20

²⁵⁴ Numerosi studi internazionali : Si veda C. Tenopir – E. Dalton – A. Fish – L. Christian – M. Jones – M. Smith, *What motivates authors of scholarly articles? The importance of journal attributes and potential audience on publication choice*, in *Publications*, 2016, vol. 4, n. 3, p. 22; K. D. Crews, *Study on copyright limitations and exceptions for libraries and archives*, 2008, disponibile su SSRN, n. 1415012, che evidenziano come la scarsa alfabetizzazione giuridica dei ricercatori non riguardi solo l'Italia, ma rappresenti una tendenza comune in Europa.

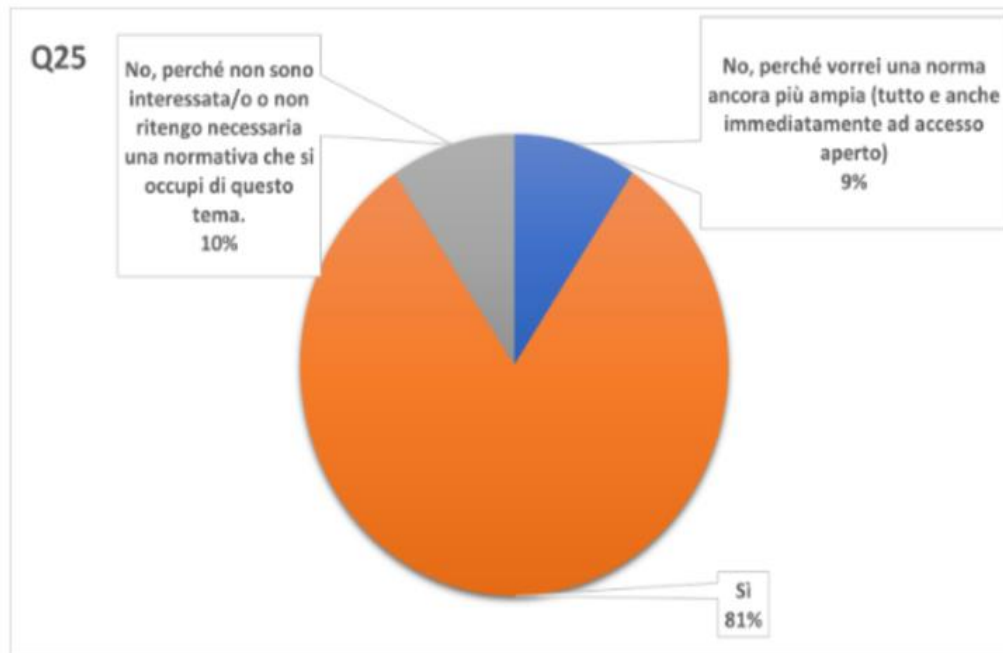
Q18 – Autovalutazione della conoscenza normativa²⁵⁵



Tale percezione trova conferma anche nelle valutazioni sulla conoscenza del quadro normativo (grafico Q18): oltre la metà dei partecipanti considera sufficiente la propria preparazione, mentre solo poco più del 23% la ritiene buona o eccellente.

²⁵⁵ Ibidem pag.20

Q25 – Opinioni sull'introduzione di una legge per il right to secondary publication²⁵⁶



Da qui si evince come la stragrande maggioranza, pari al 91% sarebbe favorevole ad una norma sul second publication right e di questi una parte, il 9% vorrebbe una manovra più organica.

Il quadro che emerge, dall'indagine Right2Pub, fotografa una comunità scientifica fortemente orientata alla condivisione, ma frenata da barriere contrattuali, incertezze normative e modelli editoriali restrittivi. Le difficoltà nella ripubblicazione, l'asimmetria informativa rispetto ai contratti e la prevalenza dell'accesso riservato confermano l'urgenza di introdurre in Italia un diritto di pubblicazione secondaria effettivo, non rinunciabile e privo di embargo, in linea con le migliori legislazioni europee. L'indagine fornisce quindi una base empirica solida a supporto delle proposte legislative di rights retention e secondary publishing right, evidenziando la necessità di un intervento sistemico che tuteli gli autori e favorisca la piena realizzazione della scienza aperta.

È proprio in questo contesto che si inserisce il ruolo centrale di COARA – Coalition for Advancing Research Assessment, la coalizione europea nata con l'obiettivo di promuovere un cambiamento strutturale nei sistemi di valutazione

²⁵⁶ Ibidem pag.23

delle carriere e della ricerca. Gli impegni assunti dagli enti firmatari²⁵⁷, convergono verso un modello in cui la qualità della ricerca non è più misurata attraverso indicatori editoriali o metriche proprietarie, ma tramite pratiche aperte, responsabili e orientate al valore sociale della conoscenza.

L'attuazione dei principi COARA si presenta dunque come un passaggio imprescindibile per consolidare i risultati dell'Open Access e rendere realmente efficace un futuro diritto di pubblicazione secondaria: senza un sistema di valutazione che riconosca e premi la condivisione dei risultati, l'adozione di quanto affermato sul secondary publication right rischierebbe infatti di rimanere incompleta o priva di effetti concreti. Il coordinamento tra riforma dei diritti, politiche di accesso aperto e revisione dei criteri di valutazione costituisce pertanto l'asse portante di un nuovo paradigma della conoscenza, nel quale la scienza aperta rappresenta una condizione strutturale per l'integrità, l'efficacia e l'impatto della ricerca contemporanea.

4. Agreement CoARA tra processo politico e impatto programmatico

Già a partire dal 2021, il tema della riforma dei sistemi di valutazione della ricerca ha acquisito una centralità crescente non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche a livello politico e istituzionale europeo. Un passaggio fondamentale è rappresentato dalle Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2021²⁵⁸, in cui si definisce la nuova governance dello Spazio Europeo della Ricerca (ERA) e si adotta la Policy Agenda 2022–2024, che include tra le sue priorità proprio l'avvio di un processo di revisione delle modalità con cui viene valutata la ricerca scientifica in Europa.

A queste sono susseguite una serie di consultazione degli stakeholder che erano interessati ad una modificazione del sistema di valutazione della ricerca, tutto ciò ha comportato a partire dalla pubblicazione dello Scoping Report²⁵⁹ indetta dalla

²⁵⁷ Tra gli enti firmatari c'è anche il CNR e numerose università italiane

²⁵⁸ Consiglio dell'Unione Europea, *Conclusioni sul futuro della governance dello Spazio europeo della ricerca (ERA)*, Bruxelles, 26 novembre 2021, 14601/21, 2021. Retrieved from <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14601-2021-INIT/en/pdf>

²⁵⁹ European Commission, *Directorate-General for Research and Innovation, & European Commission* (Directorate-General for Research and Innovation), 2021. Towards a reform of the research assessment system: scoping report. Publications Office.

Commissione Europea, un percorso inclusivo e multilaterale volto a costruire un nuovo quadro condiviso a livello europeo. Primo passo concreto di questo percorso è stata una call for expression of interest, lanciata nel dicembre 2021²⁶⁰, attraverso cui le organizzazioni interessate sono state invitate a contribuire attivamente alla definizione del nuovo modello. A questa iniziativa hanno aderito oltre 350 organizzazioni, provenienti da 40 paesi diversi, tra cui 23 italiane, comprese istituzioni centrali come il MUR e l'ANVUR.

Il processo si è articolato in più fasi e ha coinvolto una rete ampia e variegata di attori, la cui cooperazione ha condotto alla stesura definitiva dell'Agreement on Reforming Research Assessment²⁶¹, pubblicato nel luglio 2022. Tale accordo rappresenta il punto di arrivo di un confronto aperto e strutturato che ha visto protagonisti:

- un Drafting Team, formato dalla European University Association²⁶², Science Europe²⁶³ e dalla ricercatrice indipendente Karen Stroobant²⁶⁴, con il coordinamento della Commissione europea. Questo gruppo ha curato la redazione dell'accordo integrando migliaia di contributi ricevuti da parte delle organizzazioni coinvolte;
- un Core Group, composto da venti rappresentanti di istituzioni europee, tra cui il CNR in rappresentanza dell'Italia, che ha collaborato attivamente

²⁶⁰ European Commission, *Call for Expression of Interest for Organisations to Become Early Adopters of Reforming Research Assessment*, 9 December 2021, ERA Action 3 – Reforming Research Assessment. Disponibile attraverso il portale ERA: <https://era.gv.at>

²⁶¹ Coalition for Advancing Research Assessment, *Agreement on Reforming Research Assessment*, 2022. <https://coara.eu/agreement>

²⁶² La European University Association (EUA) è la principale organizzazione rappresentativa delle università e delle conferenze dei rettori a livello europeo. Fondata nel 2001, l'EUA riunisce oltre 850 istituzioni di istruzione superiore e organizzazioni nazionali in più di 45 Paesi, svolgendo un ruolo centrale nella definizione delle politiche europee in materia di istruzione superiore, ricerca e innovazione. Per approfondire si veda il sito ufficiale: <https://www.eua.eu> e European University Association, *Universities without walls. A vision for 2030*, EUA, 2021, nonché European University Association, *Reforming Research Assessment: EUA Position and Actions*, 2022.

²⁶³ Science Europe è un'associazione che rappresenta le principali organizzazioni pubbliche di finanziamento della ricerca e gli enti di ricerca di base in Europa. Fondata nel 2011, conta tra i suoi membri oltre 35 organizzazioni provenienti da più di 30 Paesi, tra cui molti dei principali research councils europei. Per approfondire si veda il sito ufficiale: <https://scienceeurope.org> e Science Europe, *Position Statement on Research Assessment Processes*, Bruxelles, 2020.

²⁶⁴ Karen Stroobants è una ricercatrice indipendente molto attiva nello studio dei sistemi di valutazione della ricerca. Ha scritto tra gli altri: K. Stroobants, *"Frequently Asked Questions on the Agreement and Coalition for Reforming Research Assessment"*, 2022 e K. Stroobant, *interventi e policy briefs nell'ambito del processo CoARA*, 2021–2023.

alle diverse versioni del testo, contribuendo a definire i principi e gli impegni da sottoscrivere;

- oltre 350 organizzazioni, che hanno partecipato a tre assemblee pubbliche e a una consultazione tramite questionario, fornendo osservazioni preziose per l'elaborazione di un documento realmente condiviso;
- infine, gli Stati membri, attraverso il coinvolgimento dell'ERA Forum e dell'ERAC, hanno avuto il compito di individuare e rimuovere eventuali ostacoli normativi e amministrativi per garantire l'effettiva implementazione dell'accordo nei rispettivi contesti nazionali.

IMM1²⁶⁵



Questo complesso processo di co-creazione ha reso l'Agreement un documento politico-programmatico di portata storica, aprendo la strada a una trasformazione sostanziale del modo in cui la ricerca viene valutata, promossa e sostenuta in Europa.

La visione di questo agreement è che la valutazione dei ricercatori e della ricerca supporti la qualità e gli impatti della ricerca riconoscendo anche le best practices per lo sviluppo della scienza aperta. Sono quindi 10 i commitment che faciliteranno il cambiamento nelle nuove pratiche della ricerca. Che possono essere riassunti in quattro macro categorie:

²⁶⁵ Fonte: https://ec.europa.eu/info/news/process-towards-agreement-reforming-research-assessment-2022-jan-18_en.

- Riconoscimento della diversità dei contributi alla ricerca: non solo pubblicazioni scientifiche, ma anche dati aperti, software, attività di revisione tra pari, formazione, collaborazione interdisciplinare, scienza partecipata e altro ancora.
- Valutazione qualitativa al centro, supportata da metriche quantitative utilizzate in modo responsabile, contestuale e trasparente.
- Abbandono dell'uso automatico di indicatori come l'impact factor delle riviste, l'h-index, o classifiche internazionali per valutare ricercatori, istituzioni o progetti.
- Impegno alla riforma interna da parte delle organizzazioni firmatarie, con un piano di attuazione concreto, trasparente e monitorabile.

Immagine 2: Reform journey: a suggested process for achieving the Commitments”, Annex 3 dell’Agreement on Reforming Research Assessment²⁶⁶.

Annex 3 – Reform journey: a suggested process for achieving the Commitments

The reform journey⁴ sets out a suggested, non-prescriptive step-by-step process to help organisations achieve the Commitments. This journey is presented as chronological steps; however, the change process will probably not be chronological, and organisations can adapt the journey and start from the step they deem most appropriate for their context.

1	Allocate resources , whether in terms of capacity or budget, to actively engage in the reform journey
2	Communicate your intention to reform , explain how you have started the process of reviewing or developing criteria, tools and processes in line with the core commitments
3	Evaluate current assessment practices in terms of alignment with the Principles and Commitments, consider also what currently works well and how this can be retained in parallel to any new practice - <i>Re-evaluate at fixed intervals, whenever broad reforms to assessments are implemented, or when problems are identified</i>
4	Engage those being assessed in the development and design of assessment criteria and processes , work with researchers to enable consideration of differences between disciplines and career levels
5	Develop existing and design new assessment criteria, tools, and processes with assessors and those that are assessed; consider the diversity of contributions including: diverse outputs beyond journal publications and in different languages; diverse practices including those that contribute to robustness, openness, transparency, and inclusiveness of research and the research process including peer review, teamwork and collaboration; and diverse activities including teaching, leadership, supervision, training, and mentoring, according to the nature of each research discipline
6	Interrogate developed and new approaches by working with assessors and those that are assessed (e.g. who might new approaches discriminate against; how might they be gamed; what are the potential unintended consequences)
7	Implement developed and new assessment criteria, tools, and processes according to the Principles and Commitments; consider awareness raising, rewards, policies, training, infrastructure, and capacity building and include data collection to support monitoring, evaluation and mutual learning
8	Evaluate developed and new assessment criteria, tools, and processes
9	Share data / information, participate in mutual learning within and beyond the Coalition , supported by mechanisms developed by the Coalition
10	Coordinate with other organisations at national and international level, and promote international coordination and harmonisation
11	Continue to evolve assessment criteria, tools, and processes based on learning from own evaluations and those of others

⁴ Inspired by SCOPE2 (<https://norma.net/scope-framework-for-research-evaluation/>)

È fondamentale tenere presente che l’Agreement on Reforming Research Assessment non rappresenta un punto di arrivo, bensì il preambolo di un processo trasformativo di ampia portata. Si tratta della cornice condivisa entro cui attuare una revisione profonda e strutturale degli attuali sistemi di valutazione della ricerca, segnando un chiaro distacco dai modelli basati su metriche standardizzate e indicatori quantitativi privi di contesto.

²⁶⁶ *Reform journey: a suggested process for achieving the Commitments*, Allegato 3 dell’*Agreement on Reforming Research Assessment*, promosso dalla Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), 2022.

L'accordo può essere formalmente sottoscritto attraverso il sito della CoARA²⁶⁷ (Coalition for Advancing Research Assessment), la coalizione internazionale e transdisciplinare che coordina e accompagna il percorso di riforma. Questo, infatti, non è semplicemente un network di organizzazioni aderenti, ma un laboratorio operativo e strategico per guidare il cambiamento nei criteri, nei processi e nelle pratiche valutative, in linea con i principi dell'Open Science, dell'inclusività disciplinare e della responsabilità scientifica.

In questo quadro, CoARA si configura come uno degli snodi fondamentali nella costruzione del prossimo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione l'FP10²⁶⁸ (appunto perché sarà il decimo programma), il cui avvio è previsto per il 2028. Già nella fase attuale, le discussioni politiche e tecniche sull'impianto del nuovo programma evidenziano come i principi sanciti dall'Agreement possano influenzare in modo significativo la progettazione dei futuri sistemi di finanziamento, in particolare per quanto riguarda la selezione dei progetti, la valutazione dei ricercatori e il riconoscimento dei risultati scientifici. In tal senso, l'Agreement disegna un sistema sostenibile che deve invece essere più aperto, equo, inclusivo, e resiliente nel tempo. CoARA e l'Agreement on Reforming Research Assessment rappresentano tentativi concreti di affrontare questo punto, ma per essere pienamente efficaci devono essere integrati nella logica di programmazione del prossimo Programma Quadro della Ricerca Europea.

5. La terza di Ostrom

Nelle pagine precedenti si è evidenziato come la trasformazione del sistema della ricerca non possa poggiare unicamente sull'azione volontaria dei ricercatori, né può dipendere dalla fluttuante disponibilità degli editori ad accettare modelli aperti di disseminazione. La difficoltà di correggere le asimmetrie strutturali tramite iniziative individuali richiama l'esigenza di un quadro sistemico più

²⁶⁷ Coalition for Advancing Research Assessment. (n.d.), *CoARA official website*, Retrieved July 6, 2025, from <https://coara.eu/>

²⁶⁸ J. Gallagher, *FP10 meets Competitiveness Fund: "We can have both," says commissioner*, *Science|Business*, 20 maggio 2024, disponibile su <https://sciencebusiness.net/news/planning-fp10/fp10-meets-competitiveness-fund-we-can-have-both-says-commissioner>; in alternativa si veda il sito web APRE – *Verso FP10: cosa sta facendo APRE*, disponibile su <https://www.apre.it>, <https://apre.it/verso-fp10/cosa-sta-facendo-apre/>

solido. A questo proposito, l'opera del premio Nobel per l'Economia, Elinor Ostrom²⁶⁹, offre una chiave interpretativa di straordinaria utilità. Ostrom ha dimostrato come, accanto ai due tradizionali modelli di gestione delle risorse, quello pubblico e quello privato, esista una terza via, fondata sulla capacità delle comunità di auto-organizzarsi e governare i beni comuni attraverso istituzioni condivise e regole interne.

L'intuizione di Ostrom si basa sull'analisi di numerosi casi studio²⁷⁰, attraverso i quali è possibile individuare principi ricorrenti che caratterizzano le istituzioni robuste dei beni comuni, appunto i Common-Pool Resources²⁷¹. Tra questi, vi sono la chiara definizione dei confini della risorsa, la congruenza delle regole con le condizioni locali, la possibilità per gli utenti di partecipare alla definizione delle norme, sistemi efficaci e gradualmente di monitoraggio e sanzioni, meccanismi semplici di risoluzione delle controversie, il riconoscimento dell'autonomia dell'ente che gestisce la risorsa e la presenza di strutture organizzative multilivello. Questi elementi non costituiscono un modello rigido, ma principi guida capaci di descrivere perché alcune comunità riescano a gestire le proprie risorse comuni in modo sostenibile ed efficiente, senza ricorrere né al mercato né allo Stato come unici regolatori. La prospettiva, inedita per parte della società occidentale, trova terreno fertile se applicata al campo della comunicazione scientifica e dell'Open Access²⁷². L'attuale ecosistema della ricerca, infatti, riproduce molte delle dinamiche osservate da Ostrom nei sistemi di gestione dei beni comuni: la conoscenza scientifica si configura come una risorsa condivisa, gli attori coinvolti sono molteplici e portatori di interessi differenti, esiste il

²⁶⁹ Sul tema dei beni comuni si vedano i lavori di E. Ostrom: *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, 1990; *Understanding Institutional Diversity*, Princeton University Press, 2005; *Working Together. Collective Action, the Commons, and Multiple Methods in Practice* (con A. Poteete e M. Janssen), Princeton University Press, 2010, nonché i numerosi saggi dedicati alla governance policentrica e alla gestione collettiva delle risorse comuni.

²⁷⁰ Dal "Tribunal de las Aguas" a Valencia, ai pascoli comunitari della Svizzera fino alle foreste comunitarie del Guatemala, gli esempi classici dei casi studio analizzati da Ostrom dimostrano la capacità delle comunità di governare risorse condivise in modo sostenibile attraverso regole partecipate e sistemi di controllo diffuso.

²⁷¹ Per *common-pool resources* si intendono risorse caratterizzate da difficoltà di esclusione e rivalità nel consumo; sul punto si veda, in particolare, E. Ostrom, *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, 1990.

²⁷² Sull'applicabilità del paradigma ostromiano ai commons della conoscenza e alla comunicazione scientifica si veda, tra gli altri, P. Suber, *Open Access*, The MIT Press, 2012; nonché E. Ostrom – C. Hess, *Understanding Knowledge as a Commons*, MIT Press, 2007.

rischio, oggi possiamo quasi parlare di certezza, che tale risorsa venga privatizzata o sottratta alla collettività nonché permane una tensione strutturale tra accesso, sostenibilità economica e forme di governance adeguate²⁷³.

Applicare la logica dei beni comuni all'Open Access significa immaginare un sistema in cui la produzione e la circolazione della conoscenza scientifica siano governate non solo da norme statali o dinamiche di mercato, ma da istituzioni comunitarie: reti di ricercatori, consorzi universitari, infrastrutture digitali pubbliche e partecipate, repository aperti gestiti da enti indipendenti, modelli di peer review trasparenti e cooperative editoriali non orientate al profitto.

I pattern ricorrenti che la Ostrom riscontra offrono una griglia interpretativa utile a delineare un nuovo paradigma di Open Access:

1. Definizione dei confini e degli attori :Una comunità scientifica deve poter identificare chiaramente chi contribuisce alla produzione della conoscenza e chi ne beneficia, definendo responsabilità condivise nella gestione delle piattaforme e dei repository.
2. Congruenza tra regole e contesti disciplinari: Le politiche di accesso e riuso devono essere adattate alle specificità dei diversi campi di ricerca, evitando soluzioni uniformi che non considerano la natura dei dati o delle pubblicazioni.
3. Partecipazione collettiva alla definizione delle regole: Le decisioni sul funzionamento dell'Open Access dovrebbero essere il risultato di processi partecipati, basati sulla riflessione delle comunità accademiche piuttosto che su imposizioni esterne o contratti editoriali standardizzati.
4. Monitoraggio comunitario: La qualità delle pubblicazioni, il rispetto delle licenze e la trasparenza dei processi devono essere garantiti tramite forme diffuse di controllo interno, come il peer review aperto, la valutazione tra pari e sistemi di accountability comunitaria.
5. Sanzioni graduate per comportamenti opportunistici: In un ecosistema aperto, chi beneficia della conoscenza senza contribuire alla sua cura o alla sua diffusione può essere soggetto a meccanismi di responsabilizzazione

²⁷³ Sul rischio di enclosure della conoscenza scientifica e sulle dinamiche di privatizzazione dell'editoria accademica si veda R. Caso, *Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche*, 2023

proporzionati, dall'obbligo di deposito alla perdita di requisiti nei sistemi di valutazione²⁷⁴.

6. Risoluzione accessibile delle controversie: Le tensioni tra autori ed editori, o tra ricercatori e istituzioni, devono poter essere risolte tramite procedure chiare, rapide ed economicamente sostenibili.
7. Riconoscimento del diritto all'auto-organizzazione: Le comunità scientifiche devono poter creare e gestire autonomamente le proprie infrastrutture di disseminazione, senza dipendere da oligopoli editoriali.
8. Strutture multilivello: La governance dell'Open Access deve essere articolata su vari livelli (istituzionale, nazionale, europeo), come già avviene con iniziative quali EOSC, Plan S, CoARA²⁷⁵.

La prospettiva ostromiana, trasferita al dominio della comunicazione scientifica, offre una possibile alternativa ai modelli oggi dominanti: in questo modo superando la semplice dicotomia tra modelli statali e modelli commerciali e delineando una terza via in cui la ricerca è trattata come un bene comune da amministrare collettivamente né totalmente dipendente dalle dinamiche di mercato né interamente vincolata dall'intervento statale, ma radicata nella capacità della comunità di gestire collettivamente le proprie risorse cognitive. Interpretare l'Open Access come bene comune, più che come semplice obbligo regolatorio o esito di scelte individuali, consente di ricollocare la discussione su un piano istituzionale più ampio. In questa prospettiva, il paradigma delineato da Ostrom non si limita a suggerire strumenti operativi, ma fornisce una lente teorica attraverso cui ripensare l'architettura complessiva dell'Open Access: un'architettura che, per essere efficace, deve riconoscere la natura collettiva della conoscenza, garantire condizioni eque di partecipazione e assicurare stabilità nel tempo. Considerato sotto questa luce, l'OA appare non come una rivoluzione incompiuta²⁷⁶, ma come un processo istituzionale in via di consolidamento, il cui

²⁷⁴ Come osserva Ostrom, la sanzione, pur dovendo essere certa, non necessita di essere particolarmente severa: in gruppi di piccole dimensioni, infatti, il timore di essere giudicati dagli altri membri della comunità esercita un deterrente spesso più potente della pena stessa.

²⁷⁵ Sul tentativo di strutturare la governance della scienza aperta su livelli multipli si vedano, tra gli altri, cOAlition S, *Plan S Principles; Agreement on Reforming Research Assessment* (CoARA), 2022; Commissione europea, *European Open Science Cloud (EOSC)*.

²⁷⁶ Caso, R. (2020). *La rivoluzione incompiuta. La scienza aperta tra diritto d'autore e proprietà intellettuale* (pp. 1-210). Ledizioni.

pieno potenziale dipende dalla capacità delle comunità scientifiche e delle istituzioni di assumere un ruolo attivo nella sua strutturazione.

6. Conclusioni al capitolo

Questo ultimo capitolo aveva come obiettivo quello di delineare i contorni di un nuovo modello della conoscenza, in cui la ricerca scientifica non è più soltanto il prodotto di carriere individuali e di mercati editoriali, ma un interesse collettivo costruito attraverso diritti effettivi degli autori, infrastrutture condivise, criteri di valutazione responsabili e un quadro normativo coerente.

La traiettoria ricostruita in questo capitolo mostra con chiarezza come il sistema della ricerca si trovi oggi in un punto di svolta: da un lato emergono strumenti, politiche e iniziative capaci di ridefinire il paradigma della conoscenza come bene comune; dall'altro, persistono inerzie strutturali che rischiano di svuotare tali trasformazioni di ogni efficacia. La maturità della comunità scientifica italiana registrata dall'indagine Right2Pub, allorché consapevole dei propri diritti, orientata alla condivisione e favorevole a un quadro normativo più solido, si scontra ancora con limiti giuridici, contrattuali e valutativi che continuano a ostacolare la piena realizzazione dell'Open Access. La sola adesione etica o culturale al paradigma aperto, in assenza di tutele effettive, rimane fragile e diseguale. La trasformazione verso la scienza aperta è, infatti, vincolata a doppio filo al dialogo tra politica, sistemi di valutazione e ricercatori, il cambiamento non può avvenire soltanto "a valle", sul piano della diffusione dei risultati, ma richiede un cambiamento altrettanto profondo "a monte", nei sistemi di valutazione. Analogamente, l'assenza in Italia di un vero second publication right mantiene gli autori in una condizione di dipendenza editoriale non più giustificabile in un sistema che riconosce la ricerca come bene pubblico.

Le linee d'azione europee, partendo dalla riforma della valutazione promossa da CoARA, indicano che la posta in gioco va ben oltre la questione del copyright: si tratta di ridefinire i modi in cui la qualità viene riconosciuta, premiata e resa socialmente rilevante. In questo senso, la riforma della valutazione non è un

complemento, ma la condizione necessaria affinché i diritti degli autori diventino strumenti effettivi di riequilibrio e non semplici dichiarazioni di principio.

È qui che emerge il vero rischio, ma anche la più grande opportunità: senza un coordinamento stabile tra diritti degli autori, politiche editoriali e sistemi di valutazione, ogni intervento rischia di rimanere un frammento isolato, incapace di produrre un cambiamento sistemico. Tuttavia, la convergenza attuale tra legislazione, iniziative istituzionali e pressioni della comunità scientifica suggerisce che il momento sia particolarmente favorevole per un salto di qualità che in passato non si era mai verificato.

La scienza aperta, così come delineata da questo capitolo, non è semplicemente una politica da implementare, ma un nuovo modo di intendere la responsabilità della ricerca nella società contemporanea. La sfida, ora, consiste nel trasformare questa visione in un'architettura stabile, capace di sostenere gli autori, valorizzare le istituzioni e restituire alla collettività ciò che essa stessa contribuisce a finanziare. Sarà dalla capacità di integrare questi elementi in un disegno coerente che dipenderà il successo delle riforme in atto e, più in generale, la possibilità di costruire un ecosistema della conoscenza realmente aperto, equo e orientato al futuro.

Conclusioni

Arrivati all'epilogo di questa tesi, è inevitabile interrogarsi sul rapporto che intercorre tra bene comune e ricerca scientifica, e chiedersi se l'Open Access possa davvero rappresentare lo strumento privilegiato per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza. La risposta non è lineare, né poteva esserlo.

L'Open Access non è, oggi, lo strumento perfetto che molti immaginavano all'inizio degli anni Duemila. L'utopia di una rete davvero libera, di una comunità scientifica emancipata da logiche economiche e di un sistema della ricerca in netta antitesi rispetto ai modelli neo-liberali che si andavano consolidavano proprio in quegli anni, si è progressivamente scontrata con un brusco ritorno al realismo: il realismo dell'industria editoriale (che non solo non ha deposto le armi, ma ha saputo anticipare le trasformazioni e trarne profitto) e il realismo di una comunità scientifica non sempre capace di esprimere quell'unità ideale che molti pensavano fosse naturale. In più di un'occasione, infatti, ha prevalso il "divide et impera", con comportamenti individualistici che hanno frammentato ciò che avrebbe potuto costituire un fronte comune.

È impossibile negarlo: fare ricerca costa oggi molto più che in passato, e i margini degli editori sono cresciuti in maniera esponenziale. Ma questo non può essere assunto come prova del fallimento delle idee fondative dell'Open Access. Per deformazione professionale²⁷⁷, ma anche per convinzione filosofica, tendo a non considerare mai un'idea come un fallimento in sé: le idee sono dispositivi generativi, spingono gli esseri umani a tentare, a costruire, a mettere in discussione ciò che esiste. Se qualcosa è venuto meno, è piuttosto la coincidenza tra i tempi storici e i tempi dell'ideazione: la realtà dell'ecosistema scientifico e tecnologico si è trasformata più rapidamente di quanto il movimento potesse immaginare o governare.

²⁷⁷ Sono un giurista e un ricercatore in ambito umanistico: per formazione e per attitudine non appartengo ad un mondo in cui il metodo scientifico consente la fortuna, o sfortuna che dir si voglia, di verificare un'unica ipotesi e decretarne l'esito. La nostra disciplina vive invece di pluralità interpretative, di sfumature, di letture possibili; e proprio per questo siamo forse più inclini a riconoscere che le idee non si misurano solo dal loro successo immediato, ma dalla direzione che indicano e dalla capacità che hanno di trasformare la realtà nel lungo periodo.

E tuttavia, l'Open Access ha prodotto conquiste importanti, spesso proprio nella sua espressione più radicale e meno istituzionalizzata, quasi anarchica, che trascende dalle politiche pubbliche e le riforme legislative. Una parte della comunità scientifica, nonostante tutto, condivide i propri lavori attraverso canali paralleli, altri lottano per modelli più equi di diffusione. Il fatto stesso che esistano repository pirata e movimenti di condivisione extralegale segnala una tensione sociale e culturale che non può essere ignorata: rappresentano piccole isole di vittorie; frammentate ma inequivocabili baluardi di un'idea che continua a circolare, anche quando non è formalmente riconosciuta.

D'altra parte, vent'anni, nella storia delle istituzioni e delle trasformazioni culturali, sono un'inezia. Reimpostare i paradigmi che ridisegnano il modo di produrre, condividere e valutare la conoscenza scientifica, richiede tempo. Ma ogni volta che una direttiva europea menziona l'Open Access, ogni obbligo di apertura imposto dai programmi quadro, ogni raccomandazione dell'Unesco o dell'OCSE che assume l'open science come archetipo, rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di ciò che, all'inizio, sembrava un'utopia. Ho più volte discusso con colleghi e professori che, inizialmente entusiasti alle idee del movimento, oggi si dichiarano disillusi. Ma tale disincanto, se osservato attentamente, mostra spesso una lettura solo superficiale di ciò che è avvenuto: ciò che appare come silenzio è, in realtà, un rumore di fondo, un brusio in costante aumento, fatto di pratiche, policy, iniziative istituzionali. L'Open Access non avanza con fragore, ma attraverso stratificazioni successive che, prese nel loro insieme, rivelano una direzione inequivocabile. Le direttive europee, le politiche nazionali sulla scienza aperta, i nuovi sistemi di valutazione della ricerca convergono ormai verso un'unica direzione: l'apertura non è più una scelta, è il paradigma stesso entro cui la ricerca viene ripensata.

Forse la comunità scientifica ha impiegato tempo per riconoscere i propri fallimenti, forse alcune resistenze erano inevitabili, riprendendo il ritornello hegeliano, forse l'utopia iniziale doveva scontrarsi con la realtà per maturare. Ma, oggi, negare la direzione di marcia sarebbe impossibile: il percorso iniziato con le prime Declaration (Budapest, Bethesda, Berlin) sta finalmente mostrando una traiettoria compiuta.

Concludo allora richiamando, provocatoriamente, Spinoza: è inutile immaginare quale sarebbe la nostra società se l'Open Access non si fosse affermato, perché non potremmo concepirla se non nella forma in cui si è data: l'unica possibile, e per questo la migliore. Non nel senso ingenuo di un ottimismo necessario, ma nel senso profondo che *questa* apertura, imperfetta e incompleta, rimane la via attraverso cui la conoscenza può tornare a essere un bene comune. La migliore delle forme disponibili, non perché perfetta, ma perché ancora capace di trasformarsi, di evolvere e, soprattutto, di produrre futuro.

E tuttavia, resta una domanda, o forse molte.

Siamo davvero pronti a costruire istituzioni della conoscenza che funzionino come beni comuni, basate su regole condivise, responsabilità diffuse e partecipazione attiva? Riusciremo a sciogliere le contraddizioni tra mercato e scienza aperta, tra metriche e qualità, tra copyright e libertà accademica? Il diritto di accesso e di ripubblicazione resterà un'aspirazione normativa o diventerà finalmente una pratica quotidiana, garantita e tutelata? Le istituzioni europee sapranno davvero sostenere questo cambiamento o resteremo prigionieri delle stesse logiche editoriali che da vent'anni cerchiamo di scalfire? E, soprattutto, quale ruolo vorrà assumere la comunità scientifica: quello di spettatrice passiva delle trasformazioni, o quello di protagonista capace di modellare il futuro della ricerca?

Sono domande aperte, volutamente provvisorie, ma forse proprio per questo necessarie: perché la scienza aperta non è un destino già scritto, bensì un progetto politico, culturale e giuridico che richiede ancora l'impegno di tutti.

Bibliografia

- **Aliprandi, S.** (2013). *Creative Commons: manuale operativo*. Milano: Ledizioni.
- **AISA – Associazione Italiana per la Scienza Aperta.** *Proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d'autore (prima versione); Proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d'autore (versione definitiva)*, disponibili sul sito AISA.
- **Asselineau, A.** *Etude sur la condition des gens*.
- **Atzori, C., Bardi, A., Baglioni, M., & Manghi, P.** (2023). *OpenAIRE Graph: una risorsa aperta per la scienza aperta*.
- **Barbier, F.** (2004). *Storia del libro. Dall'antichità al XX secolo*. Bari: Dedalo (ed. orig. *Historie du livre*, Harmand Colin, Paris 2001).
- **Bartocci, U.** (2009). *Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica: il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori*. Giappichelli.
- **Berlingieri, E.** (2011). Usare le licenze Creative Commons per l'e-learning. Come funzionano e cosa sono. In *E-learning in sanità: Progettare, produrre ed erogare corsi di formazione online per l'area sanitaria* (pp. 207–214). Milano: Springer Milan.
- **Bobbio, N.** (1990). *L'età dei diritti*. Torino: Einaudi.
- **Bonfante, P.** (1968). *Corso di diritto romano. 2, La proprietà, II*. Milano.

- **Bonsignori, F.** (2003). Diritti umani da accogliere, diffondere, tutelare. *Rivista Buddismo e Società*, 98.
- **Broussard, S. R., & Whitaker, B. D.** (2009). The Magna Charta of environmental legislation: A historical look at 30 years of NEPA-Forest Service litigation. *Forest Policy and Economics*, 11(2), 134–140.
- **Brown, W. F.** (1908). The Origin and Growth of Copyright. *Law Mag. & Rev. Quart. Rev. Juris.*, 5th ser., 34, 54.
- **Bührer, S., Edler, J., Kuhlmann, S., & Seus, S.** (2024). Evaluating public research and innovation policies: A short history of co-evolution. In *Systems and innovation research in transition: Research questions and trends in historical perspective* (pp. 107–144). Cham: Springer Nature Switzerland.
- **Camera dei deputati – Servizio Studi, Dipartimento Bilancio** (2024). *Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Schede di lettura (Dossier n. AT033)*.
- **Capra, F., & Mattei, U.** (2015). *The ecology of law: Toward a legal system in tune with nature and community*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
- **Caselgrandi, M., Cilia, D., & Farina, G.** (2017). *Il copyright manager: la tutela della proprietà intellettuale nell'era della tecnologia telematica*. Milano: FrancoAngeli.
- **Caso, R.** (2011). Plagio, diritto d'autore e rivoluzioni tecnologiche. In *Plagio e creatività: un dialogo tra diritto e altri saperi* (Vol. 98, pp. 5–39). Università degli Studi di Trento.

- **Caso, R.** (2015). Il debutto in sordina delle licenze Creative Commons: questioni di responsabilità precontrattuale. *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 31(2), 322–326.
- **Caso, R.** (2020). *La rivoluzione incompiuta. La scienza aperta tra diritto d'autore e proprietà intellettuale* (pp. 1–210). Milano: Ledizioni.
- **Caso, R.** (2020). Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato unico digitale. *Trento LawTech Research Paper* nr. 38. Available at SSRN 3533401.
- **Caso, R.** (2023). Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche. In *Open Access*.
- **Caso, R., & Dore, G.** (2022). Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right. *European Intellectual Property Review*, 2022(6), 334–343.
- **Cavicchia, G.** (2020). Il patto di ghost writing tra diritto d'autore e autonomia privata: profili di criticità e peculiarità comparatistiche. *Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo*, 1, 79–98.
- **Cesaroni, F., & Gambardella, A.** (2001). Trasferimento tecnologico e gestione della proprietà intellettuale nel sistema della ricerca in Italia. LEM–Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa.
- **Civile, C.** (2015). *Codice civile. artt. 923–1158. I modi di acquisto della proprietà estranei al diritto d'autore*.
- **Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA).** (2022). *Agreement on Reforming Research Assessment*. Disponibile sul sito ufficiale CoARA.

- **Commissione Europea** (s.d.). *What is Horizon 2020?* Recuperato il 24 gennaio 2022 da Archive-IT: <https://wayback.archive-it.org/12090/20220124080607/https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020>
- **Commissione Europea** (s.d.). *How Horizon Europe was developed*.
- **Commissione Europea – Directorate-General for Research and Innovation** (2019). *Open Science Monitor – Licensing and Rights Retention in the EU*. Bruxelles.
- **Commissione Europea – Directorate-General for Research and Innovation** (2024). *Improving access to and reuse of research results, publications and data for scientific purposes (KI-02-24-037-EN-N)*.
- **Commissione Europea – DG Research and Innovation** (2022). *Opinion paper on FAIR data sovereignty in EOSC*. Publications Office of the European Union.
- **Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO** (2021, 24 novembre). *Adottata la prima Raccomandazione UNESCO sull'Open Science: per una scienza più accessibile ed equa*.
- **Consiglio dell'Unione Europea** (2021). *Conclusioni sul futuro della governance dello Spazio europeo della ricerca (ERA)*, 14601/21.
- **Council of the European Union** (2021). *Pact for Research and Innovation in Europe: ERA Policy Agenda 2022–2024*, 14954/21.
- **Creswell, J. W.** (2009). *Research designs. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks: Sage.
- **Della Porta, D., & Mosca, L.** (2005). *Globalizzazione e movimenti sociali*. Bologna: Il Mulino.

- **Della Repubblica, P.** (2011). *Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*. G.U. Serie Generale n. 10 del 14-01-2011, Suppl. Ordinario n. 11.
- **Donaldson v. Beckett**, 17 *Cobbett's Parliamentary History*, p. 1001 ss.
- **Dourado, S., & Ribeiro, E.** (2023). *Metodologia qualitativa e quantitativa*. Editora chefe Prof^a Dr^a Antonella Carvalho de Oliveira.
- **European Commission** (2019). *Open Science Monitor – Licensing and Rights Retention in the EU*. Bruxelles.
- **European Commission** (2024). *Improving access to and reuse of research results, publications and data for scientific purposes (KI-02-24-037-EN-N)*.
- **European Commission** (2025, aprile). *European Open Science Cloud (EOSC)*. In *Research and Innovation – Our Digital Future*.
- **European Commission – Directorate-General for Research and Innovation** (2021). *Towards a reform of the research assessment system: scoping report*.
- **European Parliament & Council of the European Union** (1996). *Directive 96/9/EC of 11 March 1996 on the legal protection of databases*.
- **European Parliament & Council of the European Union** (2019). *Directive (EU) 2019/1024 of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information (Open Data Directive)*.

- **European Parliament & Council of the European Union** (2022). *Regulation (EU) 2022/868 of 30 May 2022 on European data governance (Data Governance Act)*.
- **European Parliament & Council of the European Union** (2022). *Regulation (EU) 2022/2065 of 19 October 2022 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act)*.
- **European Parliament & Council of the European Union** (2023). *Regulation (EU) 2023/2854 of 13 December 2023 on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)*.
- **European Parliament & Council of the European Union** (2021). *Regulation (EU) 2021/695 of 28 April 2021 establishing Horizon Europe*.
- **European Parliament & Council of the European Union** (2024). *Regulation (EU) .../2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)*. Testo finale adottato il 13 marzo 2024.
- **Fumagalli, G.** (2005). *La tutela del software nell'Unione Europea. Brevetto e diritto d'autore* (Vol. 2). Nyberg Srl.
- **Franceschelli, V., & Capra, D.** (2009). *Il diritto d'autore* (pp. 109–197). Wolters Kluwer Italia.
- **Franceschelli, V., & Finoia, G.** (2024). *Codice del diritto d'autore: Legge 22 aprile 1941, n. 633 aggiornata con la Legge 30 dicembre 2023, n. 214*.
- **Gallagher, J.** (2024, May 20). FP10 meets Competitiveness Fund: “We can have both,” says commissioner. *Science|Business*.

- **Galluzzi, P.** (2001). *Scienziati a corte: L'invenzione della figura del moderno uomo di scienza*. Firenze: Giunti.
- **Galilei, G.** (2011). *Il saggiatore*.
- **Galimberti, U.** (2010). *Le cose dell'amore*. Milano: Feltrinelli.
- **Glorioso, A., Mazziotti, G., Magrone, N., & Studio Legale Associato** (2008). Alcune riflessioni sulle licenze Creative Commons e i diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva. *Riv. Dir. Aut.*, 133.
- **Guarda, P.** (2021). *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica* (Vol. 33, pp. 1–325). Università degli Studi di Trento.
- **Guédon, J. C., Kramer, B., Laakso, M., Schmidt, B., Šimukovič, E., Hansen, J., ... & Patterson, M.** (2019). *Future of scholarly publishing and scholarly communication: report of the Expert Group to the European Commission*.
- **Hardin, G.** (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162, 1243–1248.
- **Heller, M. A.** (1998). The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets. *Harvard Law Review*, 111, 622 ss.
- **H Hirschfelder, M.** (2009). Open Access–Zweitveröffentlichungsrecht und Anbietungspflicht als europarechtlich unzulässige Schrankenregelungen?
- **Hughes, J.** (2009). Locke's 1694 Memorandum (and more incomplete copyright historiographies). *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 27, 555.

- **Izzo, U.** (2010). *Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e...* Roma: Carocci editore.
- **Jahn, N., et al.** (2023). *Study on the readiness of research data and literature repositories to facilitate compliance with the Open Science Horizon Europe MGA requirements: Final report*. Publications Office of the European Union, Zenodo, <https://zenodo.org/records/7728016>.
- **Knowledge Rights 21.** Iniziativa europea promossa da LIBER, IFLA ed EBLIDA (materiali dal sito ufficiale).
- **Laterza, C.** (2022). *Il mestiere del ghostwriter*.
- **Lissoni, F., & Montobbio, F.** (2006). Brevetti universitari ed economia della ricerca in Italia, Europa e Stati Uniti. Una rassegna dell'evidenza recente. *Politica economica*, 22(2), 259–281.
- **Locke, J.** (1694). *Memoranda concerning the Regulation of Printing*.
- **Mattei, U.** (2012). *Beni comuni: un manifesto*. Roma-Bari: Laterza.
- **Mattei, U.** (2017). Beni culturali, beni comuni, estrazione. In *Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela*, pp. 147–150, 154.
- **Merton, R. K.** (1979). The normative structure of science. In *The sociology of science: Theoretical and empirical investigations* (pp. 267–278).
- **MIUR** (2013). *Decreto Ministeriale 47/2013: Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi universitari*. Roma.
- **Mokyr, J.** (1990). *The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress*. Oxford: Oxford University Press.
- **Moraux, P.** (1958). *Aristotele. Etica Nicomachea*. (Collana “Filosofi antichi e medievali”).

- **Mowery, D. C., Nelson, R. R., Sampat, B. N., & Ziedonis, A. A.** (2001). The growth of patenting and licensing by US universities: an assessment of the effects of the Bayh–Dole act of 1980. *Research Policy*, 30(1), 99–119.
- **MUR** (2021). *Decreto Ministeriale 1154/2021: AVA 3.0 – Area E – Qualità della ricerca e impatto sociale*. Roma.
- **Nastri, L.** (2024). Mickey Mouse ed i profili successori del diritto d'autore. *Notariato*, 11–21.
- **Nivarra, L. (2012).** *Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune*. In *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni* (Vol. 2012, pp. 69-87). Ombre Corte.
- **Occhiocupo, N.** (1990). Costituzione e autonomia normativa delle università. *Il Foro Italiano*, 113, 251–252.
- **Parlamento Europeo & Consiglio dell'Unione Europea** – v. singoli atti normativi elencati supra (Directive 96/9/EC; Directive (EU) 2019/1024; Reg. 2021/695; Reg. 2022/868; Reg. 2022/2065; Reg. 2023/2854; AI Act).
- **Paseri, L.** (2024). *Scienza aperta: politiche europee per un nuovo paradigma della ricerca*. Milano: Mimesis.
- **Patterson, L. R.** *Copyright in Historical Perspective* (dati editoriali non specificati nel testo).
- **Piana, C.** (2006). Licenze pubbliche di software e contratto. In *I Contratti*, 7.
- **Ponsonailhe, C.** *De la propriété littéraire*, cit.

- **Ragone, S.** (2008). La costituzione spagnola del 1978 e il suo debito verso quella italiana. In *Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional y otros estudios de derecho público*, 81–98.
- **Ricolfi, M.** (coord.). *Creative Commons Italia* (riferimento al gruppo di lavoro, non a una singola pubblicazione).
- **Rodotà, S.** (2012). *Il diritto di avere diritti*. Roma-Bari: Laterza.
- **Rodotà, S.** *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni* (pag. 16).
- **Rossi, G.** (2019). Opere dell'ingegno come dati: il text e data mining nella direttiva 2019/790. *AIDA*, 2019, p. 11.
- **Scialoja, V.** (1933). *Teoria della proprietà nel diritto romano* (Vol. 12). Anonima Romana Editoriale.
- **Silva, F. C. C. D.** (2024). The Legacy of Aaron Swartz: A Chronology of his Contributions to Information Science for Open Access. *RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação*, 21, e023028.
- **Spedicato, G.** (2011). *Il diritto d'autore in ambito universitario*.
- **Stella, A.** (2017). Le politiche italiane sull'università: un serio ostacolo sulla strada della ripresa e della crescita del paese. *RT. A Journal on Research Policy and Evaluation*, 5(1).
- **Suber, P.** (2012). *Open access*. Cambridge, MA: MIT Press.
- **Swartz, A., & Zanon, G.** (2025). Guerilla open access manifesto. *La Rivista di Engramma*, 222.
- **Tenopir, C., Dalton, E., Fish, A., Christian, L., Jones, M., & Smith, M.** (2016). What motivates authors of scholarly articles? The

importance of journal attributes and potential audience on publication choice. *Publications*, 4(3), 22.

- **Tusini, S.** (2006). *La ricerca come relazione: l'intervista nelle scienze sociali* (Vol. 9). Milano: FrancoAngeli.
- **Ubertazzi, L. C.** (1989). Voce Diritto d'autore. In *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione commerciale*, vol. IV. Torino: Utet.
- **Ubertazzi, L. C., & Marchetti, P.** (2016). *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*. Padova: Cedam.
- **Valentini, C.** (2011). *Le ragioni della costituzione. La Corte Suprema americana, i diritti e le regole della democrazia* (pp. 1–412). Torino: Giappichelli.
- **Valentino, P. A.** (2017). Cultura come bene comune: dalle definizioni alle forme di gestione. *Economia della Cultura*, 27(1), 51–80.
- **Vessia, F.** (2024). La riforma della disciplina delle invenzioni accademiche e del settore pubblico: dal professor's privilege alla titolarità istituzionale con un passo del PNRR. *Orizzonti del diritto commerciale*, 2024(3), 982–1028.
- **Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID)** (Slovenia). *Scientific Research and Innovation Activity Act*, approvato il 27 novembre 2025.
- **cOAlition S.** (s.d.). *Plan S Principles*. Disponibile su https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/
- **CNR – Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG)** (2024). *Rapporto Indagine Right2Pub 2024*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.10676034.

- **European Commission / EOSC** (2025). *European Open Science Cloud (EOSC)*, in *Research and Innovation – Our Digital Future*.
- **L'AISA** (2015–). Documenti e proposte su diritto d'autore e scienza aperta, disponibili sul sito dell'associazione.
- **XVIII Legislatura, Senato della Repubblica**. d.d.l. n. 1146, *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91... in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*.
- **Associazione Italiana Editori (AIE)** (2019). *Nota sull'A.S. 1146 Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91...*